MEDTEC S.R.L

I Reati

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ex D. Lgs. 231/2001

Rev. 1.2 - 2026

DO NOT COPY

Sommario

CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO DEL D. LGS. 231/01 7

I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI D. LGS. 231/2001 10

1. Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D. Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023 e dalla L. n. 90 25/06/2024) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture 10
2. Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019, nonché modificato dall'art. 16 e 20 della legge del 28/06/2024 n°90) Delitti informatici e trattamento illecito di dati 20
3. Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015) Delitti di criminalità organizzata 33
4. Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001 (modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020, modificato dalla Legge 112/2024 e dalla L. 114/2024) - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio 43
5. Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 59
6. Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009) Delitti contro l'industria e il commercio 68
7. Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D. Lgs. n.38/2017 e dal D. Lgs. n. 19/2023 e successivamente modificato dalla L 132/2025) Reati societari 75
8. Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali 90
9. Art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 95
10. Art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016) Delitti contro la personalità individuale 98
11. Art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005 e successivamente dalla L. 132/2025) Reati di abuso di mercato 103
12. Art. 187-quinquies TUF (articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato 106
13. Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 107
14. Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 111

DO NOT COPY

15. Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori 119
16. Art. 25-octies.1 comma 2, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 124
17. Art. 25-octies.2 del D. Lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 211/2025) Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea 124
18. Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023, modifica L. n 143 del 7/11/2024 e successivamente dalla legge 132 del 23.09.2025) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore 130
19. Art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 138
20. Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018, modificato dalla L. n. 137/2023 e modificato dal Decreto legge n. 116/2025); Reati ambientali 141
21. Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023, introduzione dell'Art.18-ter D. Lgs n.286/1998 aggiornato 11/10/2024) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 176
22. Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018) Razzismo e xenofobia 183
23. Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 186
24. Art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020, modificato art 1 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87) Reati Tributari 189
25. Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020 e modificato nel testo dal D. Lgs. n.141 del 26 settembre 2024) Contrabbando 195
26. Art. 25-septiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024) Delitti contro il patrimonio culturale 207
27. Art. 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici 211
28. Art. 25-undevicies, D. Lgs. n. 231/2001 [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025 del 06/06/2025] Delitti contro gli animali 212
29. Art. 12, L. n. 9/2013 (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato 213
30. L. n. 146/2006 (Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale) Reati transnazionali 213
31. D. Lgs. 129/2024 Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 216

DO NOT COPY

CONSIDERAZIONI, ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO), CONTROLLI PREVENTIVI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO: 221

A. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DAGLI ART. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/01 (REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 221

B. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 24-BIS DEL D. LGS. 231/01 (TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E REATI INFORMATICI) 231

C. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 24-TER DEL D. LGS. 231/2001 (DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA) 239

D. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-BIS DEL D. LGS. 231/2001 (DELITTI DI CONTRAFFAZIONE - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO) 244

E. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-BIS.1 DEL D. LGS. 231/2001 (DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO) 247

F. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-TER DEL D. LGS. 231/2001 (REATI SOCIETARI) 250

G. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUATER (REATI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO) 264

H. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUINQUIES, (DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE) 266

I. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIES (OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO) 268

J. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-OCTIES (REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO) 277

J.1 I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-OCTIES.2 (REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA) 281

K. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-NOVIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/01 (MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE) 285

L. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-DECIES D. LGS. 231/01 (OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA) 290

M. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES, D. LGS. 231/01 (REATI AMBIENTALI) 292

N. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-DUODECIES, D. LGS. N. 231/2001 (IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE) 296

O. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-TERDECIES, D. LGS. N. 231/2001 (RAZZISMO E XENOFOBIA) 299

P. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUINQUESDECIES, D. Lgs. n. 231/2001 (REATI TRIBUTARI) 301

Q. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEXIESDECIES, D. Lgs. n. 231/2001 (CONTRABBANDO) 319

R. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'EX ART. 24-TER DEL D. LGS. 231/2001 (I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA RICHIAMATI – I REATI TRANSNAZIONALI) 324

DO NOT COPY

S. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIESDECIES E DALL'ART 25-DUODEVICIES (DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE - REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI)..... 329

T. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25- UNDEVICIES (DELITTI CONTRO GLI ANIMALI)..... 331

WHISTLEBLOWING..... 333

DO NOT COPY

CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO DEL D. LGS. 231/01

Attualmente, il catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01 ricomprende le seguenti fattispecie:

1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D. Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023];
2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]);
3) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015];
4) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024];
5) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016];
6) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
7) Reati societari (Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D. Lgs. n.38/2017 e dal D. Lgs. n. 19/2023 e modificato dalla L 132/2025];
8) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];
9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006];
10) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016];

DO NOT COPY

11) Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005 e successivamente modificato dalla L. 132/2025];
12) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018];
13) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018];
14) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021];
15) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023];
16) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021];
17) Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-octies.2, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 211/2025];
18) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 modifica L. n 143 del 7/11/2024 e successivamente dalla legge 132 del 23/09/2025];
19) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009];
20) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018, modificato dalla L. n. 137/2023 e modificato dal Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025];
21) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023, modifica L. n 143 del 7/11/2024];
22) Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018];
23) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019];

DO NOT COPY

24) Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020];
25) Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D. Lgs 141 del 26/09/2024];
26) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato L. 6/2024];
27) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022];
28) Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025];
29) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];
30) Reati transnazionali (L. n. 146/2006);
31) Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D. Lgs. 129/2024).

DO NOT COPY

I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI D. LGS. 231/2001

1. Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D. Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023 e dalla L. n. 90 25/06/2024) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
1.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p. [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024])
1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
1.5 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
1.6 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
1.7 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
1.8 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
1.9 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

L'articolo 316 bis è stato aggiunto nel codice penale sotto la rubrica di "Malversazione a danno dello Stato", dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; successivamente è stato modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181, che ha inserito un espresso riferimento alle Comunità europee: dopo tale inserimento la disposizione normativa puniva con la reclusione da 6 mesi a 4 anni il fatto di «chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina(va) alle predette finalità ».
Pertanto, ad onta del riferimento esclusivo allo Stato nella rubrica dell'articolo, la soggettività passiva del reato doveva riconoscersi anche in capo a qualunque altro ente pubblico nonché alle Comunità europee.

DO NOT COPY

La rubrica e la formulazione dell'articolo sono stati da ultimo modificati dal decreto-legge n. 13/2022, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» (c.d. decreto frodi), il cui art. 2, al fine di rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato le agevolazioni fiscali note come "superbonus", per un verso ha adeguato la rubrica all'effettivo contenuto della norma (oramai riferibile a erogazioni « pubbliche » e non più solo a quelle di provenienza nazionale) modificandola in "malversazione di erogazioni pubbliche"; per altro verso ha sostituito le parole da «o finanziamenti» a «finalità » con le seguenti: «finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità , non li destina alle finalità previste» estendendo, così, l'applicazione della fattispecie, fino ad oggi circoscritta alla distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, anche ai mutui agevolati e alle altre erogazioni pubbliche, comunque denominate.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal odo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

1.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

La fattispecie di delitto si realizza qualora la società - tramite chiunque (anche un soggetto esterno alla società stessa) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

DO NOT COPY

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; si ricade, invece, nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis c.p.

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.), si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggiro impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato.

1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannevole del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico. La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che sono rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) ed il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

DO NOT COPY

2 ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici, idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al n 2 ter).

1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità europea.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

1.5 Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti.

Il dolo consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

Poiché sia integrata la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema, non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera.

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

DO NOT COPY

Costituisce fattispecie del reato, quale esempio, la frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di vigilanza.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

1.6 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

La norma identifica un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento della frode.

Alcuni esempi di comportamenti che potrebbero integrare il reato:

- fornitura ad una mensa pubblica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto;

DO NOT COPY

- consegna ad enti ospedalieri committenti di materiali di marche diverse da quella pattuita senza avvisare i committenti pubblici;
- lavori di adeguamento degli impianti di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa e al contenuto dell'appalto;
- consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto di somministrazione.

Si sottolinea che del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente: Cass., III, 22 marzo 1991, n. 3264.

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

1.7 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina, altresì, l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto l'erogazione di cui al comma 1.

DO NOT COPY

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

1.8 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Con la legge n. 137 del 2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre scorso, è stato convertito il D. Lgs. 10 agosto 2023, n. 105, noto come "Decreto Giustizia" o "Decreto Omnibus-bis" e recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Il primo nuovo ingresso è rappresentato dal delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), che testualmente punisce chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turbala gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. Reato che, come esplicitato al comma 3 e pur con un'attenuazione di pena, è integrato anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Dunque, al fine di calibrare la valutazione del rischio che le aziende chiamate ad aggiornare i propri modelli organizzativi al fine di scongiurare la "responsabilità 231" sono chiamate a svolgere, è opportuno tracciare l'applicazione giurisprudenziale della fattispecie. Infatti, ad avviso della Cassazione, trattandosi di reato di pericolo, il turbamento di una gara si verifica quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto potenzialmente influito sulla regolare procedura della gara, essendo irrilevante che si produca effettivamente un'alterazione dei risultati di essa. Ancora, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, il reato di turbata libertà degli incanti è

DO NOT COPY

configurabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il nomen iuris conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità , in una fattispecie relativa ad una "gara esplorativa", inerente ad una trattativa privata autoregolamentata dalla P.A.), con la precisazione che si tratta di interpretazioni che non integrano una applicazione analogica della fattispecie criminosa di cui all'art. 353 c.p., in quanto non ne allargano l'ambito di applicazione, bensì concretano una interpretazione estensiva, sulla base della medesima, unica ratio che la sorregge, cioè quella di garantire il regolare svolgimento sia dei pubblici incanti e delle licitazioni private sia delle gare informali o di consultazione, le quali finiscono con il realizzare, sostanzialmente, delle licitazioni private (così Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 30 settembre 1998, n. 12238).

Tutto ciò illustrato, la seconda fattispecie inserita nell'art. 24 D. Lgs. 231 è l'art. 353-bis c.p.

1.9 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Tale reato riguarda la fase di indizione della gara e, precisamente, quella di approvazione del bando, e punisce il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti, anche se, come segnalato dagli interpreti, anche in assenza di questa norma, tali condotte ben avrebbero potuto essere sanzionate ai sensi dell'art. 353 c.p. Quanto alla sanzione pecuniaria applicata all'ente, il predetto art. 24 D. Lgs. 231/2001 la prevede fino a 500 quote; da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità.

Per poter calcolare quanto effettivamente rischia la società, si rammenta che, al fine di commisurare la sanzione pecuniaria alla gravità dell'illecito e alle effettive condizioni economiche dell'ente, il D. Lgs. all'art. 11 detta un duplice criterio in base al quale dovrà essere modulata la sanzione, e che deve guidare il giudice in una determinazione che conserva comunque ampi margini di discrezionalità . Il primo dispone che la sanzione sia definita per quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000 in relazione all'indice di gravità dell'illecito; mentre il secondo criterio dispone che il valore monetario di ogni singola quota sia determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente e vari tra un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro. La sanzione verrà quindi determinata dal giudice sulla base di una doppia valutazione: numero delle quote e loro

DO NOT COPY

importo; e specificamente, per quanto riguarda la definizione del numero delle quote, si dovrà tenere conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività in concreto svolta dallo stesso per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Per quanto riguarda, viceversa, la definizione dell'importo di ogni quota, si dovranno valutare le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione". Dunque, applicando tali regole agli illeciti in esame, la società condannata potrebbe arrivare a pagare sino a un importo vicino al milione di euro, oltre a vedersi applicate le seguenti sanzioni interdittive richiamate dalla norma: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dagli art. 24 del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) • Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) • Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) • Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) • Frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986) • Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] • Turbata libertà del procedimento	Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità "Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter". Art.640-quater, modificato dalla legge 90 del 28/06/2024 che all'art 16 sancisce altresì la confisca obbligatoria per i reati in trattazione.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

DO NOT COPY

di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]		

DO NOT COPY

2. Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019, nonché modificato dall'art. 16 e 20 della legge del 28/06/2024 n°90) Delitti informatici e trattamento illecito di dati

2.1 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
2.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024])
2.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
2.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n.90/2024]
2.5 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n.90/2024]
2.6 Estorsione (mediante reati informatici) (art. 629 c.p. co 3 aggiunto dalla legge 90 del 2024 l'art. 16, co.1, lett. m)
2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024])
2.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024])
2.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024])
2.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024])
2.11 Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
2.12 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

2.1 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.).

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo (Capo III — Della falsità in atti, Art. 476 — 493-bis) riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p, D. Lgs. 82/2005).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli. Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di

DO NOT COPY

informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

2.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema. Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura). Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi, ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi

DO NOT COPY

esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. Articolo aggiunto dall´art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

2.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La pena è della reclusione fino a due anni e della multa sino a 5.164,00 euro se il danno è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 -ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615 -ter, terzo comma.

DO NOT COPY

Il Legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615 quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e Smart card). Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet). L'art. 615 quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza. Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

Con l’art. 615 quater 1 c.p dalla Legge n.90/2024, commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329. A titolo esemplificativo, questo delitto è integrato nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici. Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

DO NOT COPY

2.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617— quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021e dalla Legge n. 90/2024]

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi. La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione. Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico. Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione. Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a

DO NOT COPY

querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 -ter, terzo comma:
2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) (abrogato).

2.5 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n.90/2024]

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La condotta vietata dall'art. 617-quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Art. 617-bis.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 -quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 -quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

DO NOT COPY

Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obbiettivamente, una potenzialità lesiva. Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

2.6 Estorsione (mediante reati informatici) (art. 629 c.p. co 3 aggiunto dalla legge 90 del 2024 l'art. 16, co.1, lett. m)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Dunque, le novità, che riguardano questo illecito penale, sono sintetizzabili nel seguente modo:

a) si introduce una peculiare "fattispecie del delitto di estorsione mediante reati informatici, realizzata dalla costrizione di taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altro un ingiusto profitto, mediante le condotte, o la minaccia di compierle, di cui ai seguenti reati: art. 615-*ter* (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*), 617-*quater* (*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*), 617-*sexies* (*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche*), 635-*bis* (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*), 635-*quater* (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*) e 635-*quinquies* (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*)", stabilendosi al contempo che tale "nuova fattispecie delittuosa sia punita con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000";

DO NOT COPY

b) si stabilisce "la reclusione da 8 a 22 anni e la multa da euro 6.000 a euro 18.000 se ricorre taluna delle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma dell'articolo 628 c.p. relativo al delitto di rapina."

2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n.90/2024]

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere. Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

2.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n.90/2024]

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

DO NOT COPY

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

2.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n.90/2024]

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis. Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

DO NOT COPY

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

2.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n.90/2024]

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.11 Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica e pertanto il rischio di commissione per la società è insussistente salvo il caso di concorso nel reato proprio quale extraneus, la cui probabilità di realizzazione rimane comunque bassa.
Il soggetto che viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

DO NOT COPY

2.12 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Il Decreto Legislativo del 21 settembre 2019 n.105 ha riacceso il tema della Difesa 4.0, ossia la difesa cibernetica. I tempi sembrano oramai maturi anche per il nostro Paese per la diffusione di una nuova cultura di difesa nazionale: da un concetto di protezione dei confini fisici affidati alle istituzioni dello Stato, alla difesa condivisa dei confini virtuali, dalla protezione dei territori alla protezione dei nostri asset strategici: dati e informazioni.

Il D. Lgs. mira ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici non solo delle amministrazioni pubbliche, ma di tutti gli Enti e operatori nazionali, pubblici e privati, le cui reti sono necessarie per l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ossia: i) per l'assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato; ii) quando l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici il cui malfunzionamento, interruzione – anche parziali – o uso improprio possono pregiudicare la sicurezza nazionale.

Pertanto chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 24-bis del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

DO NOT COPY

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.) • Detenzione, diffusione, e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.) • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)	Da 200 a 700 quote "L'art 16 della legge 28/06/2024, sancisce la confisca obbligatoria per i reati di cui agli articoli 615 -ter, 615 -quater, 615 -quinquies, 617 - bis, 617 - ter, 617 -quater, 617 - quinquies, 617 -sexies, 635 -bis, 635 -ter, 635 -quater, 635 -quinquies, 640, secondo comma, numero 2 -ter, 640-ter e 640 - quinquies "	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
• Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.) • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Fino a 400 quote	• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

DO NOT COPY

(635-quater.1 c.p.)		
• Estorsione (mediante reati informatici) (art. 629 c.p. terzo comma)	Da 300 a 800 quote	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di pubblicizzare beni o servizi • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi
• Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) • Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)	Fino a 400 quote	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

DO NOT COPY

3. Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015) Delitti di criminalità organizzata

3.1 Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
3.2 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
3.3 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall´art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall´art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
3.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
3.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016]
3.6 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
3.7 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

3.1 Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L´associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

DO NOT COPY

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

3.2 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale. Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

1) stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;

2) indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso rndeterrmnatez.za del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);

3) esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma siano adeguati a realizzare programma Criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico. In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi". Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione. Sono puniti altresì con

DO NOT COPY

una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione. Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello “transnazionale” ai sensi dell’art. 10 della Legge 16 marzo 20 n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale). A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- Sia commesso in più di uno Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come emerge dalla descrizione del reato in esame, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente. Per la sua natura particolare, caratterizzata da una carenza di tipicità della fattispecie, il reato di “associazione per delinquere” è astrattamente configurabile negli ambiti di attività della società caratterizzati da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni alla Società , approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con soggetti anche esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti nell'interesse o a vantaggio della società .

Appare pertanto opportuno considerare la possibilità teorica che taluni reati, già considerati nella Parte Speciale di questo Modello, possano essere commessi anche in forma "associativa". Potrebbe quindi configurarsi l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di uno dei seguenti reati:

- Corruzione;
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Reati societari;
- Reati ambientali.

DO NOT COPY

3.3 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall´art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall´art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
Originariamente la norma prevedeva che il procacciamento di voti avvenisse attraverso il metodo mafioso ma la succitata riforma del 2019 ha affiancato l'ipotesi in cui la promessa provenga da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, onde evitare che la rilevanza penale della condotta di scambio venga meno nei casi di c.d. mafie silenti, per le quali il ricorso al metodo dell'intimidazione e dell'assoggettamento risulta meno evidente e meno sistematico e quindi difficile da dimostrare in giudizio. Stante dunque la formulazione della norma e la *ratio* ad essa sottesa, deve ritenersi che si tratti anche in questo caso di un reato comune in quanto il delitto può essere commesso non esclusivamente dagli associati bensì da chiunque operi attraverso metodi mafiosi, anche se estraneo ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso (si pensi ad un criminale noto in un piccolo centro abitato per la propria pericolosità sociale, che ponga in essere la condotta attraverso i metodi di cui al comma 3 dell'art. 416 bis c.p. ma operando da solo).

La condotta criminosa consiste nell'accordo intervenuto, direttamente o tramite interposta persona, tra il candidato alle elezioni e i soggetti, membri o meno dell'organizzazione mafiosa, in forza del quale questi ultimi si impegnano a procurare al candidato dei voti, ottenendo come controprestazione l'erogazione o la promessa di erogare danaro o altra utilità, ovvero la disponibilità "*a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa*".
È sufficiente la "*promessa di procurare voti*", non occorrendo l'effettivo procacciamento degli stessi, così come non occorre un'erogazione di danaro, risultando sufficiente una promessa in tal senso: si tratta dunque di un reato di pericolo, rispetto al quale le vicende successive al *pactum sceleris* sono irrilevanti ai fini del perfezionamento del reato, potendo al più aggravarne la pena.
Nella nozione di altra utilità rientrano tutti i vantaggi, economicamente rilevanti o meno, diversi dal denaro, quali posti di lavoro, contratti di appalto o di altro tipo, provvedimenti amministrativi, e simili.

DO NOT COPY

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 comma 1 della L. 21 maggio 2019 n. 43.

3.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l´attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l´autorità di polizia o l´autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l´individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell´ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

3.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016]

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III

DO NOT COPY

dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

DO NOT COPY

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

3.6 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L´associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

DO NOT COPY

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

3.7 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 1 L. 895/1967

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.

Art. 2. L. 895/1967

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 2-bis. L. 895/1967

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3. L. 895/1967

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 4. L. 895/1967

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.

DO NOT COPY

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

a. quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b. quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c. quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

Art. 6. L. 895/1967

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

Art. 23. L. 110/1975

Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.

La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 24-ter del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

DO NOT COPY

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.) • Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, c.p.) • Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.) • Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90)	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.
• Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.) • Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.

DO NOT COPY

4. Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001 (modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020, modificato dalla Legge 112/2024 e dalla L. 114/2024) - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

4.1 Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
4.2 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
4.3 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
4.4 Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
4.5 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
4.6 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
4.7 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
4.8 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
4.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
4.10 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
4.11 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019, modificato dalla Legge 112 e dalla L. 114/2024]
4.12 Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
4.13 Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art 314-bis c.p) [Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112]
4.14 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

4.1 Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

La fattispecie di delitto si realizza qualora un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare od a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o qualche altra utilità.

Il reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Si tratta di un reato proprio, ovvero che può essere commesso solo da un soggetto agente che si qualifichi come esercente una pubblica funzione (pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio).

A ciò si deve aggiungere che è richiesto, come elemento costitutivo della fattispecie in esame, l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Per quanto attiene alla "qualità " dell'agente, si ritiene che l'abuso sia relativo ad atti rientranti nella competenza funzionale del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la qualità oggettiva avvalori o renda credibile la sussistenza di una specifica competenza che invece è di mero fatto.

DO NOT COPY

Invece, relativamente all'abuso dei "poteri", è richiesta a monte la capacità di esercitarli legittimamente, in quanto rientranti nei limiti della competenza, e consiste nell'esercizio della potestà, di cui il soggetto è investito, difformemente dallo scopo per il quale i poteri sono stati conferiti.

L'evento del delitto è rappresentato dalla dazione o promessa indebita di denaro o altre utilità, le quali devono essere entrambe condizionate dalla costrizione del soggetto passivo o di un terzo, anche ignaro di tale coazione, e indebite, ovvero non dovute in tutto o in parte per legge o per consuetudine. Mentre nessun dubbio sussiste sul concetto di denaro, si discute sul concetto di altra utilità. Secondo la giurisprudenza prevalente e parte della dottrina questa sarebbe identificabile solo con i vantaggi che vi potrebbero derivare per il patrimonio o la persona dell'agente. Fino al 2012, la norma in esame contemplava due diverse fattispecie di concussione: per costrizione e per induzione.
L'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione) ha eliminato il riferimento all'induzione, la quale ora è disciplinata separatamente all'art. 319 quater.
Con l'art. 317 c.p. viene dunque ora disciplinata la soia concussione costrittiva, che si realizza qualora il soggetto esercente una pubblica funzione obblighi taluno con violenza o minaccia a compiere un'azione che diversamente non avrebbe compiuto, ponendolo così in una posizione di assoggettamento.
Non necessariamente la vittima è in questi casi priva di qualsiasi potere di autodeterminazione (coazione assoluta), ma si può anche ravvisare una coazione relativa, ovvero può prospettarsi per la vittima una libertà di scelta tra il male minacciato e le conseguenze negative che subirebbe nel caso di un suo rifiuto.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale, l'azione tipica della concussione, fattispecie appartenente alla categoria dei reati propri esclusivi o di mano propria del pubblico agente, può essere posta in essere anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo quello stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, purché la vittima sia consapevole che l'utilità sia richiesta e voluta dal pubblico ufficiale.

Il reato in esame presenta, per la società, profili di rischio ai fini del D. Lgs. 231/01 soltanto a titolo di concorso nel reato proprio del Pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati (il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico

DO NOT COPY

servizio), la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi nei casi in cui un Dipendente o altro soggetto della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del Pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Per effetto della nuova formulazione del reato di concussione (ora previsto limitatamente alla realizzazione di una condotta caratterizzata dalla sola costrizione), è ipotizzabile che lo stesso assuma connotazioni residuali rispetto al passato, in ragione sia della particolare

Configurabilità di un interesse o un vantaggio da parte dell'ente in relazione a tale tipologia di reato (ravvisabile solo in determinati contesti operativi), sia dell'elemento soggettivo ricondotto alla sola figura del pubblico ufficiale, oltre che in considerazione delle specifiche modalità richieste per la realizzazione stessa del reato (il ricorso a comportamenti costrittivi).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Si tratta di un reato proprio, ovvero che può essere commesso solo da un soggetto agente che si qualifichi come esercente una pubblica funzione. A ciò si deve aggiungere che è richiesto come elemento costitutivo della fattispecie in esame l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Per quanto attiene alla qualità, si ritiene che l'abuso sia relativo ad atti rientranti nella competenza funzionale del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la qualità oggettiva avvalori o renda credibile la sussistenza di una specifica competenza che invece è di mero fatto. Invece relativamente all'abuso dei poteri, è richiesta a monte la capacità di esercitarli legittimamente, in quanto rientranti nei limiti della competenza, e consiste nell'esercizio della potestà, di cui il soggetto è investito, difformemente dallo scopo per il quale la legge gliel'ha conferita.

L'evento del delitto è rappresentato dalla dazione o promessa indebita di denaro o altre utilità, le quali devono essere entrambe condizionate dalla costrizione del soggetto passivo o di un terzo, anche ignaro di tale coazione, e indebite, ovvero non dovute in tutto o in parte per legge o per consuetudine. Entrambe sono poi da considerarsi, alternativamente, idonee a integrare la fattispecie tipica. Mentre nessun dubbio sussiste sul concetto di denaro, si discute sul concetto di altra utilità. Secondo la giurisprudenza prevalente e parte della dottrina sarebbe questa identificabile solo con i vantaggi che vi potrebbero derivare per il patrimonio o la persona dell'agente, con esclusione quindi dei profitti meramente sentimentali, dei compiacimenti estetici e dei piaceri sessuali. Altri ritengono invece che

DO NOT COPY

il concetto di utilità vada inteso in senso più ampio ovvero comprensivo, quindi, di qualsiasi forma di vantaggio o piacere, anche quelli più riprovevoli.

4.2 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.
Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 bis c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.). L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).
Rilevano ipotesi di corruzioni C.d. attive (es. l'amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente un vantaggio/beneficio). Tuttavia, a norma dell'art. 321 del codice penale, rubricato "Pene per il corruttore", "Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, (nonché nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319), si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

DO NOT COPY

Pertanto, le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a questi ultimi denari o altra utilità.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Un ampliamento dell'ambito della responsabilità, sia per il privato che per il pubblico ufficiale, è stato realizzato anche con la novella dell'articolo 318 de! codice penale ad opera della legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente nuove "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. Legge anticorruzione).
Innanzitutto, rispetto alla versione previgente della norma, la fattispecie rinuncia al requisito della strumentalità dell'accordo rispetto a un predeterminato atto dell'ufficio (risulta, ad esempio, punibile anche solo l'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore).
In secondo luogo, nella corruzione per l'esercizio della funzione confluiscono anche le originarie ipotesi di corruzione impropria attiva susseguente non punite, sul versante privato, nella precedente disciplina.

Infine, nel novellato articolo 318 è venuto meno il riferimento al previgente concetto di "retribuzione" e si pone dunque il problema interpretativo della possibile estensione della punibilità anche alle dazioni di regalie e donativi d'uso.

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera dell'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, che ne ha mutato profondamente il testo nonché la rubrica. Prima, infatti, l'articolo in esame rubricava "Corruzione per un atto d'ufficio" e prevedeva che "il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno."

DO NOT COPY

Si tratta di un reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'art. 320 parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.

La riforma del 2012 ha eliminato il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, permettendo così di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità è correlata alla generica attività , ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto. Oggi quindi viene criminalizzata anche la corruzione impropria attiva. L'espressione "esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative; quindi, si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Dunque, sono compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.
Si tratta di un reato di mera condotta che si perfeziona alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa, condotta che viene quindi integrata attraverso un accordo (pactum sceleris) fra il corrotto ed il corruttore, ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o altra utilità. Di conseguenza, la retribuzione deve essere indebita, cioè priva di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento. Con la riforma del 2012 è sparito il precedente riferimento alla "retribuzione" che presupponeva che tra le parti del pactum sceleris alla dazione o alla promessa dell'utilità doveva necessariamente corrispondere una controprestazione rappresentata dall'atto, determinato o determinabile, da parte del soggetto qualificato.

4.3 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Viene qui criminalizzata la corruzione propria, che può essere commessa anche dall'incaricato di pubblico servizio (v. 320). Si tratta quindi di reato proprio che però prevede ex art. 321 anche la

DO NOT COPY

punibilità del concorrente necessario extraneus, ovvero il privato che dà o promette il denaro o altra utilità .

L'atto deve essere contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, istruzioni o ordini legittimamente impartiti, quindi, viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare.

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

4.4 Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

4.5 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali.

Tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza. La società potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato qualora, in quanto parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

DO NOT COPY

Viene qui criminalizzato come reato autonomo, non più quindi come circostanza aggravante speciale rispetto ai delitti di cui agli art. 318 e 319, la corruzione passiva del soggetto esercente un pubblica funzione, specificatamente di tipo giudiziario (magistrati o collaboratori istituzionali).

4.6 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015 e del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75]

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati siano commessi non solo dal pubblico ufficiale, ma anche dall'incaricato di un pubblico servizio qualora inducano, abusando della loro qualità o dei loro poteri, taluno a dare o a promettere indebitamente, a loro o a un terzo, denaro o altra utilità.
Rientra nell'induzione, ad esempio, la "condotta de! pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione detta legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità ".
La fattispecie si completa con la previsione di pena anche per il soggetto, eventualmente estraneo alla pubblica amministrazione, che si renda parte del complessivo fenomeno criminale.
Pertanto, il predetto delitto prevede l'estensione della punibilità anche al soggetto privato "indotto" dall'esponente pubblico alla corresponsione dell'utilità

Nell'ambito dei reati in esame, è intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente nuove "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. Legge anticorruzione).

Tale provvedimento (di ratifica della convenzione di Strasburgo del 1999), oltre a determinare importanti effetti nel più ampio contesto normativo, in ottica di un complessivo rafforzamento degli strumenti volti a contrastare i fenomeni corruttivi, anche mediante un inasprimento del trattamento sanzionatorio per gli autori dei diversi reati interessati, e a favorire la maggiore trasparenza nell'azione amministrativa, ha introdotto importanti novità , con significativi riflessi anche nella specifica materia del D. Lgs. n. 231/01.
In particolare:

La concussione (art. 317 c.p.) è ora riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale e circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia la costrizione del privato; la distinta ipotesi di concussione per induzione, precedentemente prevista nell'ambito dell'articolo 317 c.p., ha acquisito rilievo di fattispecie

DO NOT COPY

autonoma mediante l'introduzione del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

L'aspetto più significativo della modifica normativa nella prospettiva della responsabilità dell'ente è che soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità , nonostante le pene riservate al privato siano più miti di quelle previste per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio; nel contempo, il legislatore ha provveduto a rimodulare il reato di corruzione con l'inserimento, tra l'altro, della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) in luogo del precedente reato di corruzione per un atto d'ufficio. Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato (come invece richiesto dalla formulazione precedente del reato) un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della PA.

Assume pertanto importanza la distinzione tra le fattispecie in esame, alla luce delle differenti caratteristiche strutturali. Al riguardo, la giurisprudenza ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

I. la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno contra ius che determina la soggezione psicologica del destinatario — ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione – il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;
II. i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del

DO NOT COPY

funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per soggetti che lo pongano in essere.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

4.7 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

4.8 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell´art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Il legislatore qui estende le pene previste per il corrotto anche al corruttore, disciplinando così la cosiddetta corruzione attiva. Quindi se per necessità il soggetto passivo deve essere un esercente una pubblica funzione (p.u. o i.p.s.), quello attivo invece non necessariamente deve essere tale, potendo trattarsi infatti anche di un privato.
In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.

4.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora

DO NOT COPY

l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

La presente disposizione configura quattro distinte ipotesi di istigazione:

- istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni da parte del privato (istigazione alla corruzione passiva impropria);
- istigazione alla corruzione propria da parte del privato;
- istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni da parte dell'agente pubblico (istigazione alla corruzione attiva impropria);
- istigazione alla corruzione propria da parte dell'agente pubblico.

Si rammenta che per corruzione propria si intende l'omissione o il ritardo nel compiere un atto di ufficio ovvero il compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio.

DO NOT COPY

4.10 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal d. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e dal D.L. 92/2024]

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, e 322, terzo e quarto comma si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell´ambito di altri Stati membri dell´Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

(I) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

DO NOT COPY

(II) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

4.11 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019, modificato dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

4.12 Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

DO NOT COPY

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

4.13 Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art 314-bis c.p) [Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112]

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 agosto, e in vigore dal 10 agosto, la L. 8 agosto 2024, n. 112, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, ha introdotto un nuovo reato nel Codice penale nonché nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Si tratta del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, che va ad inserirsi tra i delitti contro la pubblica amministrazione all'art. 314-bis c.p. e che così recita:

"Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000."

4.14 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

DO NOT COPY

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Peculato (art. 314 c.p.) • Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art 314-bis c.p) • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	Fino a 500 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)	
• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) • Pene per il corruttore (321 c.p.) • Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.)	Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)	Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a); per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b); tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DO NOT COPY

• Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità • Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) • Pene per il corruttore (321 c.p.)	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)	Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commessoda unodeisoggettidi cuiall'art.5,comma 1, lett. a); per una durata non inferiore a due annienonsuperiorea quattro,se ilreatoèstatocommesso dauno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b); tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2,del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DO NOT COPY

5. Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

5.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
5.2 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
5.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
5.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
5.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
5.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
5.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
5.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
5.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
5.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Le fattispecie contemplate dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001 individuate come rilevanti, anche in via prudenziale, nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio reato) e che possono ritenersi applicabili alla società in via teorica e/o potenziale sono i seguenti:

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

La probabilità di commissione di tali reati da parte della Società è tuttavia è molto bassa/remora.

Le altre fattispecie previste dall'articolo 25-bis sono:

5.1 Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Il reato si verifica quando chiunque altera moneta nazionale.

5.2 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

DO NOT COPY

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.
Il reato si verifica quando, chiunque contraffà, altera, introduce o mette in circolazione moneta nazionale false.

5.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
Il reato si verifica quando chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.

5.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Vengono qui perseguite le stesse condotte previste all'art. 453, n. 3, dal quale la disposizione in esame si differenzia in quanto viene qui richiesto che l'agente abbia ricevuto le monete contraffatte in buona fede e quindi le abbia successivamente fatte circolare più che per vantaggio personale, per evitare il danno pecuniario dallo stesso patito, avendo ricevuto a sua volta monete contraffatte o alterate. La

DO NOT COPY

dottrina considera il caso di dubbio in merito all'autenticità della moneta come ipotesi di buona fede. Ovviamente affinché possa dirsi integrato il reato in esame è comunque necessario che l'agente al momento della spendita o della messa in circolazione fosse consapevole della falsità.

5.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.
Le condotte incriminate sono le medesime punite ai sensi degli art. 453, 455 e 457, che difatti la disposizione in esame richiama *quad poenam*, con trattamento sanzionatorio ridotto di un terzo. Al fine dell'integrazione del reato in esame però rientrano nella messa in circolazione dei valori di bollo tutte le possibili condotte di trasferimento ad altri del valore del bollo contraffatto o alterato, eccetto il caso di uso secondo la sua naturale destinazione, in quanto integra il reato di cui all'art. 454.
Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo", quindi rientrano in questa categoria: la carta bollato, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.

5.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032. Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) "Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non

DO NOT COPY

costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00". Il reato si verifica con il semplice possesso di filigrane o altri strumenti utili per le operazioni di falsificazione.

5.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

L'articolo in oggetto, prevedendo un reato di pericolo, punisce il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto o della detenzione di ogni mezzo, oggettivamente idoneo a compiere anche una parte soltanto del processo esecutivo della contraffazione delle monete, indipendentemente dall'uso, quindi, anche se non del tutto pronto all'uso immediato, o non del tutto idoneo, ma suscettivo di perfezionamento, purché abbia l'esclusiva destinazione alla falsificazione delle monete.

Diviene quindi sempre punibile la fabbricazione o la detenzione di simili strumenti, anche se non pienamente idonei allo scopo, purché lo possano divenire con accorte modifiche o integrazioni, in quanto viene posta in essere la situazione di pericolo che la norma intende evitare.

5.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

La norma in oggetto punisce solamente chi, non essendo concorso nella fattispecie di cui all'articolo 459 fa uso di valori bollati contraffatti o alterati.

Tale fattispecie è punita a titolo di dolo, che consiste nella consapevolezza della falsità del valore di bollo all'atto della ricezione.

DO NOT COPY

La ricezione in buona fede è invece punito dal secondo comma, che punisce il successivo utilizzo, ovviamente con l'acquisita susseguente consapevolezza della falsità del valore di bollo.
Ad ogni modo, l'uso di valori di bollo contraffatti è punito come reato autonomo se l'uso è quello conforme alla naturale destinazione dei valori. Non rientra pertanto il trasferimento ad altri di valori contraffatti, che dà luogo al più grave delitto di messa in circolazione di cui all'art. 459.

5.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.
La disposizione ha quindi una portata pubblicistica ed ultra individuale, aldilà quindi dell'affidamento del singolo.
Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra il marchio originale ed il marchio contraffatto, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.

DO NOT COPY

Il falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile *icto oculi*, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.

Il falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo è in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.

Il falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile *icto oculi*, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.

Il falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo è in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.

Il falso inutile costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca un marchio non esistente.

Per quanto riguarda l'alterazione, essa va intesa come modifica del significato rappresentativo del marchio o del contrassegno.

L'uso è invece preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia *in malam partem*, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio, il brevetto, il modello industriale o il disegno siano stati oggetto di registrazione presso l'ufficio competente.

Venendo all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale.

5.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall´art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne

DO NOT COPY

profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

La disposizione ha quindi una portata pubblicistica ed ultra-individuale, aldilà quindi dell'affidamento del singolo.

La norma in esame punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di cui all'articolo 473, introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La mera detenzione per la vendita rappresenta invece una figura autonoma di reato, punita dal legislatore in maniera più lieve.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia *in malam partem*, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio sia stati oggetto di registrazione presso l'ufficio nazionale competente, o comunque nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è ovviamente necessaria la consapevolezza della contraffazione e la volontà di trarre un profitto tramite l'introduzione nel territorio dello Stato o la messa in vendita.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-bis del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

DO NOT COPY

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Alterazione di monete (art.454 c.p.) • Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460c.p.) • Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461c.p.)	Fino a 500 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DO NOT COPY

• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).	Da 300 a 800 quote ridotta da un terzo alla metà. Fino a 500 quote, ridotta da un terzo alla metà	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.) • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., secondo comma)	Fino a 200 quote	
• Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459c.p.)	Valgono le pene di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. ridotte di un terzo	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DO NOT COPY

• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., primo comma)	Fino a 300 quote	Nessuna
• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 Cod. pen.) • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. pen.)	Fino a 500 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le altre fattispecie previste dall'art. 25-bis sono:

6. Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009) Delitti contro l'industria e il commercio

6.1 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
6.2 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
6.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
6.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
6.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
6.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p., modificato L.27 dicembre 2023, n. 206)
6.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
6.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p. ,modificato L.27 dicembre 2023, n. 206)

In considerazione del peculiare ambito applicativo dei reati contemplati all'art. 25-bis.1 de decreto, si ritiene che il reato presupposto, appartenente alla categoria dei delitti contro l'industria e il commercio applicabili alla ***Medtec Srl*** sia il seguente:

DO NOT COPY

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La probabilità di realizzazione del reato sopra menzionato è ritenuta comunque bassa.

6.1 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma prevede e punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. La probabilità di realizzazione del reato in commento è ritenuta comunque bassa.

L'ipotesi delittuosa in esame va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore come atto di concorrenza sleale.

Trattasi di reato proprio, in quanto tale commissibile solamente da colui che eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, essendo comunque sufficiente anche lo svolgimento di fatto dell'attività .

Il reato è inoltre a forma libera, e quindi qualsiasi condotta violento od intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della propria attività commerciale integra il reato di concorrenza illecita.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e volontà di commettere violenza o minaccia, con l'intento ulteriore di eliminare o scoraggiare l'altrui libertà di concorrenza.

Data la diversità dei beni giuridici tutelati, il delitto in esame può benissimo concorrere con quello di cui all'articolo 416 bis (associazione di stampo mafioso), mentre, per contro, assorbe i delitti di violenza o minaccia, data la sua natura di reato complesso.

In considerazione del peculiare ambito applicativo dei reati contemplati dall'art. 25-bis.I del decreto, si ritiene che il reato presupposto, appartenente alla categoria dei delitti contro l'industria e il commercio sia attinente alla società ***Medtec Srl.***

DO NOT COPY

6.2 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

6.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

6.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

6.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

6.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p., modificato L.27 dicembre 2023, n. 206)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore

DO NOT COPY

sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

La norma in esame punisce chi ponga, volontariamente, in vendita o in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con la consapevolezza che gli stessi rechino nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, non depositati, e idonei, quindi, a trarre in inganno il compratore in ordine all'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto.

Si tratta, tuttavia, di una fattispecie avente natura sussidiaria, in quanto, per espressa previsione di legge, può trovare applicazione soltanto qualora il fatto non rientri in un'altra ipotesi di reato, quale, ad es., quella *ex* art.514 c.p.

Costituisce oggetto materiale del reato l'opera dell'ingegno o il prodotto industriale che sia messo in vendita o in circolazione con nome, marchio o segno distintivo non registrato, nonché, idoneo a trarre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità di quanto acquistato. Ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame è sufficiente che il nome, il marchio o il segno distintivo siano capaci di ingannare, e ciò può aver luogo per il modo in cui essi vengano usati o abusati, oppure per qualsiasi altra possibilità di inganno ai danni dell'acquirente. Non è, invece, necessario, che gli stessi siano contraffatti o alterati, in quanto tale evenienza integrerebbe il reato *ex* art. 514 c.p.

Per aversi il reato ex art. 517 c.p., inoltre, il possibile inganno può riguardare soltanto l'origine, la provenienza o la qualità di un'opera dell'ingegno o di un prodotto industriale.

6.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

DO NOT COPY

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
La norma configura una particolare ipotesi di ricettazione del marchio contraffatto.

Difatti tale disposizione trova applicazione solamente al di fuori dei casi di cui agli art. 473 e 474, nonché al di fuori delle ipotesi di concorso di persone (art. 110) negli stessi.

Ad ulteriore protezione dei marchi e dei segni distintivi, viene qui prevista la punibilità di chi semplicemente fabbrichi o adoperi i beni utilizzando il marchio contraffatto, con la consapevolezza dell'avvenuta registrazione dello stesso.

In conformità con la natura sussidiaria del reato anche rispetto all'articolo 474 c.p., è punita anche l'introduzione dei prodotti all'interno dello Stato.

Presupposto tipizzato del reato è la registrazione del marchio o del prodotto sia avvenuto in conformità alla normativa interna, europea od internazionale.

6.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p., modificato L.27 dicembre 2023, n. 206)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

DO NOT COPY

Al fine di garantire alle indicazioni geografiche tipiche o alle denominazioni di origine la medesima tutela penale riconosciuta ai segni e marchi distintivi, la norma in esame punisce la contraffazione di tali prodotti agroalimentari.

Per quanto riguarda la contraffazione**,** essa consiste nella riproduzione abusiva dell'origine geografica o della denominazione, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto.

Non è necessaria una perfetta identità tra la denominazione o l'indicazione geografica falsa e quella vera, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.

Il falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile *icto oculi*, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.

Il falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo è in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.

Il falso inutile costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca un una denominazione di origine controllata non esistente.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dagli art. 25-bis 1 del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) • Frode nell'esercizio del • commercio (art. 515 c.p.) • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Fabbricazione e commercio di	Fino a 500 quote	Nessuna

I Reati

DO NOT COPY

beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)		
• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a 800 quote	Tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DO NOT COPY

7. Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D. Lgs. n.38/2017 e dal D. Lgs. n. 19/2023 e successivamente modificato dalla L 132/2025) Reati societari

7.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
7.2 Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
7.3 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
7.4 Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
7.5 Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
7.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
7.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
7.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
7.9 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
7.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
7.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
7.12 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
7.13 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
7.14 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
7.15 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [articolo modificato dalla L 132/2025]
7.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
7.17 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023]

7.1 False comunicazioni sociali (art 2621 c.c.)

Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società espongono — nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico — fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettono, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e quando la condotta in discorso è da essi tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai

DO NOT COPY

soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Si precisa che:

- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- Le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.
- La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'l%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.
- La responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori, i Direttori generali, i Sindaci e i Liquidatori (reato proprio); nonché coloro che, secondo l'articolo 110 del codice penale, concorrono nel reato da questi ultimi commessi; il reato non è invece configurabile se commesso da subalterni, e manca la partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati".

Un esempio di condotta criminosa è quella del soggetto qualificato che ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo di svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, e iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (art. 2446 e 2447 cod. civ.).

DO NOT COPY

7.2 Fatti di lieve entità (art 2621 -bis c.c.)

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ln tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale". Il reato si differenzia nelle fattispecie, rispettivamente contemplate dall'art. 2621 c.c. e dall'art. 2621 —bis c.c., per l'entità dei fatti che costituiscono il reato e si caratterizzano per il verificarsi di un danno patrimoniale per i soci o i creditori e per la loro natura di "fattispecie di pericolo", costruita come una contravvenzione dolosa.

7.3 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]

Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società , con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori esponendo — nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico — fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettendo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. "Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della

DO NOT COPY

società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese del- l'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
A seguito della modifica operata dal D.Lg. 11 aprile 2002, n. 61 il falso in comunicazioni sociali è stato configurato quale reato di danno a protezione del patrimonio di soci, creditori e di chiunque possa vantare nei confronti della società un interesse.

Il reato è consumato quando:
a) sul piano soggettivo, l'*immutatio veri* sia attuata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, conseguendo così un ingiusto profitto per sé o altri;
b) sul piano oggettivo, la falsa comunicazione sia idonea a conseguire il fine ingannatorio;
c) che le appostazioni contabili mendaci determinino un'alterazione sensibile della corretta rappresentazione ovvero non raggiungano le soglie percentuali indicate dalla norma.

Con la riforma attuata dalla legge n. 69/2015, è stata in primo luogo modificata la rubrica dell'articolo (dalla precedente "False comunicazioni sociali in danno della società , dei soci o dei creditori" all'attuale "False comunicazioni sociali delle società quotate"); inoltre l'art. 2622 c.c. è stato trasformato in un reato di pericolo, perseguibile d'ufficio: il delitto, infatti, non si configura più in presenza di un danno patrimoniale ai creditori o ai soci , essendo ora sufficiente il mero intento di danneggiare questi ultimi. Infine, per quanto riguarda le società quotate, è stato aumentato il disposto sanzionatorio, in ragione appunto dei maggiori interessi che vengono coinvolti dal novero del suddetto reato.

DO NOT COPY

7.4 Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato consiste nell'occultare documenti, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci e al Collegio sindacale.

7.5 Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Un esempio può essere quello in cui l'assemblea della Società, su proposta del CdA, delibera la compensazione del Socio nei confronti della Società, con il credito da conferimento, attuando di fatto la restituzione indebita dello stesso.

7.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

7.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

DO NOT COPY

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dagli Amministratori.

7.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Questa norma prevede ancora una volta un reato costruito come reato d'evento. E questo lo differenzia rispetto al passato. In questa norma non è più alta la pena (rispetto al solito). Nella precedente versione si veniva puniti solo per aver violato una delle norme che venivano espressamente indicate, cioè le norme che garantivano ai creditori fusione e scissione, se si violavano quelle procedure scattava il reato. Oggi non basta questo, gli amministratori sono puniti quando in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, cagionano un danno ai creditori. Si deve verificare come conseguenza un danno.

7.9 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]

L´amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell´Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola

DO NOT COPY

gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

7.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

7.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

7.12 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 modificato dalla legge dalla L n. 190/2012 e successivamente dalla L. n. 3/2019]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà , sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani

DO NOT COPY

o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Pertanto, tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ed i soggetti "sottoposti alla direzione o alla vigilanza" dei medesimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi del proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, a fronte della dazione o della promessa di denaro o altra utilità

La struttura del reato è quella tipica della corruzione propria (caratterizzata dall'accordo corruttivo in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà) del tipo antecedente (nella quale la promessa o la dazione precedono la violazione dell'obbligo).

Il terzo comma della disposizione in esame sanziona "chi dà o promette denaro o altra utilità " alle persone sopra elencate (commi 1 e 2). Soltanto l'ipotesi di reato contemplata dal terzo comma ingenera sanzionabili dell'ente (sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote e sanzioni accessorie), il che vale a dire che la nuova corruzione tra privati costituisce fonte di responsabilità soltanto per l'ente di appartenenza dell'autore della corruzione.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/Al del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) ha modificato la formulazione della norma in questione. La nuova formulazione dell'art. 2635 c.c. ha comportato un'estensione del novero dei soggetti attivi e delle condotte penalmente rilevanti. Segnatamente:

- L’ambito di applicazione della fattispecie viene esteso dalle società commerciali a qualsiasi "ente privato". Non è del tutto chiaro se si faccia riferimento ai soli soggetti dotati di personalità giuridica o anche a quelli che ne risultino privi;
- È prevista la punibilità tanto delle condotte di corruzione attiva (comma 1), che di quelle di corruzione passiva (comma 3), anche nel caso in cui siano realizzate per interposta persona;

DO NOT COPY

- Accanto alla ricezione e all'accettazione della promessa di denaro o altre utilità non dovuti, viene ora punita ed assume rilevanza anche la mera "sollecitazione" di denaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo" (ovvero il soggetto corrotto);
- La nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati;
- Vengono inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto;
- Viene altresì estesa la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo";
- Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona;
- Rispetto alla fattispecie precedente viene eliminato il riferimento alla causazione di un "nocumento alla società " quale conseguenza diretta della condotta. Nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. si assiste alla trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo. Difatti, non è più necessario l'effettivo compimento o l'omissione di un atto, in violazione degli obblighi di fedeltà o di quelli inerenti al proprio ufficio, al fine di integrare la condotta. È dunque prevista la punibilità del mero accordo stipulato affinché l'intraneo compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio. Viene così eliminato l'evento di danno.

Infatti, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà , sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;

DO NOT COPY

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.»;

c) al sesto comma le parole: «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse o offerte».

È stata inoltre stabilita l'applicazione obbligatoria della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32 bis del codice penale (art. 2635 ter c.c.). Ulteriori novità sotto il profilo sanzionatorio riguardano le persone giuridiche. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis), per il reato di corruzione tra privati di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c., viene aumentata e fissata da 400 a 600 quote.

7.13 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

Per effetto del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAL del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) è stato introdotto tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 anche la fattispecie dell'art. 2635-bis del codice civile, che punisce l'istigazione alla corruzione tra privati. Tale nuova fattispecie punisce con la pena prevista per il reato di cui all'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo, le ipotesi di sollecitazione e offerta di denaro o altre utilità non dovute per il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi di fedeltà o di quelli inerenti il proprio ufficio, nel caso in cui l'offerta, la promessa o la sollecitazione non siano accolte. Il nuovo articolo 2635-bis c.c. introduce una punizione nei confronti di chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private, anche in questo caso solo a carico della società alla quale appartiene il soggetto che istiga alla corruzione gli esponenti aziendali altrui, per avvantaggiare la sua società di appartenenza.
Il testo della nuova disposizione è il seguente: “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà , soggiace, qualora

DO NOT COPY

l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità , per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà , qualora la sollecitazione non sia accettata."

Per tutte le ipotesi di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati, si procede d'ufficio.

Viene inoltre introdotto l'art. 2635-ter del codice civile che disciplina le pene accessorie, stabilendo che "La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma." In entrambe le fattispecie si rileva un inasprimento del trattamento sanzionatorio delle persone giuridiche previsto dal D. Lgs. 231/2001 per il reato di corruzione tra privati e introduzione dell'istigazione alla corruzione quale nuovo reato presupposto. Viene introdotta la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote fatti di istigazione alla corruzione passiva di cui al primo comma dell'art. 2635 bis c.c., quale nuovo reato presupposto. La corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione sono gli unici reati societari per i quali è prevista la possibilità di applicare a carico dell'ente le sanzioni interdettivi (anche in sede cautelare) previste dall'art. 9, co. 2, del D. Lgs. 231/2001.

7.14 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il reato di cui all'art. 2636 prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno. Si qualifica come reato di evento, posto che per la consumazione è necessaria l'effettiva determinazione della maggioranza assembleare.

7.15 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

DO NOT COPY

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull´affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

In tema di aggiotaggio la condotta tipica deve risultare oggettivamente artificiosa, venendo realizzata con modalità di azione, di temo e di luogo di per sé tali da poter incidere sul normale andamento dei titoli.

Tale fattispecie è qualificata come reato di pericolo la cui consumazione non richiede la verificazione della effettiva alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma l'idoneità della condotta a produrre tale effetto.

7.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l´esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

DO NOT COPY

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7.17 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023]

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-ter del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Falsità comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Fatti di lieve entità (art. 2621 (bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
• False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Da 400 a 600 quote (art. 2622, comma 1, c.c.) Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	In relazione al comma 2, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna

DO NOT COPY

• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.)	Da 400 a 1000 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Corruzione tra privati	Da 400 a 600 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

DO NOT COPY

		• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)	Da 200 a 400 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 400 a 1000 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da 400 a 800 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.lgs. n. 19/2023)	Da 150 a 300 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna

DO NOT COPY

8. Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

L'art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001 è stato introdotto nel novero dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente dalla legge n. 7/2003 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nonché, in termini più generali, in ossequio a vari atti di matrice sovranazionale — emanati all'indomani degli attentati dell'undici settembre 2001 — tutti diretti all'istituzione (anche) di misure repressive nei confronti delle persone giuridiche in relazione a reati terroristici. Secondo l'art 25-quater D. Lgs. n. 231 , aggiunto dalla L. n. 7/2003, l'ente collettivo può essere punito in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o da leggi speciali (comma 1), ovvero in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo (comma 4). L'art. 25-quater del decreto dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9.12.1999. Si tratta dei delitti politici, cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti. L'art 25-quater opera un rinvio "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi. L'art. 25-quater rappresenta l'unica disposizione di "parte speciale" del "decreto 231" che non elenca, in maniera tassativa, le singole fattispecie cui si riconnette la responsabilità dell'ente, bensì opera un rinvio — generico e sostanzialmente aperto — ad altre fonti per l'individuazione dei reati-presupposto, ponendo problemi di compatibilità con il principio di legalità e di tassatività delle ipotesi delittuose che permea il D. Lgs. 231. Una questione di rilievo — ai fini della limitazione delle ipotesi ascrivibili all'ente - è se il riferimento alla finalità di terrorismo o di eversione deve essere operato in relazione alle fattispecie in cui essa è espressamente prevista o anche ad ogni delitto connotato, di fatto, da tale finalità. La dottrina ritiene che "per quanto un margine di ambiguità permanga, deve ritenersi praticabile solo la prima soluzione. Il fatto che l'art 25-quater si riferisca a delitti con finalità di

DO NOT COPY

terrorismo o di eversione "previsti dal codice penale" e appunto il principio di tassatività, da valere anche per la responsabilità degli enti, impongono un'interpretazione restrittiva." Se il delitto che di volta in volta verrà in considerazione è punito con l'ergastolo, all'ente si applicherà la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; se è punito con la reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria sarà compresa tra 200 e 700 quote. All'ente si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive di cui all'art 9 comma 2 D. Lgs. n. 231 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad 1 anno (comma 2).

La norma prevede i seguenti reati:

8.1 Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
8.2 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
8.3 Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
8.4 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
8.5 Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
8.6 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
8.7 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
8.8 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
8.9 Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies. 3 c.p.) [Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]
8.10 Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
8.11 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
8.12 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
8.13 Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
8.14 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
8.15 Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D. Lgs. 21/2018]
8.16 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
8.17 Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
8.18 Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
8.19 Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
8.20 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
8.21 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
8.22 Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
8.23 Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
8.24 Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
8.25 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Con riferimento alle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-quater, si ritiene utile un breve cenno al Reato di Finanziamento del terrorismo. Esso è stato introdotto con il D. Lgs. 109/2007, di

DO NOT COPY

recepimento della direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005. Per Finanziamento del Terrorismo si intende: "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in patte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti da/ codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti'. La normativa in tema di Finanziamento del Terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli art. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri. Ai sensi del D. Lgs. 109/2007, per "congelamento di fondi" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per "congelamento di risorse economiche" si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia. Con riferimento alla categoria di reati di cui alla presente Parte Speciale, si evidenzia lo scarso rischio della loro commissione nell'interesse o vantaggio della Società. Ciò premesso, il rischio di commissione dei suddetti reati e, in particolare, il finanziamento del terrorismo può concretizzarsi in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale il settore finanziario e amministrativo. Il rischio astrattamente configurabile è, infatti, quello di intrattenere rapporti con soggetti che — direttamente o indirettamente — perseguano finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. in questo caso, il rischio sarebbe quello di agevolare la commissione di tali reati attraverso la messa a disposizione di strumenti (per esempio informatici) o

DO NOT COPY

di risorse economiche. Con la Legge del 28 luglio 2016, n. 153, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, sono state ratificate alcune convenzioni internazionali in materia di prevenzione e la repressione del terrorismo e sono state introdotte nel Codice Penale nuove norme per la repressione delle condotte di terrorismo. Sono previste nuove fattispecie di reato, due delle quali costituiscono altresì presupposto della responsabilità penale dell'ente ex D. Lgs. 231/2001. Si tratta del Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.l): La norma prevede che è punito con la reclusione da sette a quindici anni "chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.l, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte" e della sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270quinquies.2): tale norma stabilisce che è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000 "chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies".

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-quater del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena inferiore a 10 anni	Da 200 a 700 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o

DO NOT COPY

		sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.
• Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena superiore a 10 anni	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 del Decreto.

DO NOT COPY

9. Art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

9.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

La fattispecie di cui al presente articolo è stata introdotto al fine di porre fine a talune pratiche presenti in certe culture, considerate abiette nel nostro ordinamento, mostrando in tal modo il legislatore di no dare peso alla teoria della scriminante della c.d. *cultural defense*.

Il bene giuridico tutelato è la salute ed integrità fisica delle donne, sia maggiori che minori d'età. Per espressa previsione (organi genitali femminili), rimane estranea al reato la condotta di circoncisione maschile, l'evirazione ed altre pratiche dirette agli organi maschili, potendosi.

DO NOT COPY

Le condotte incriminate sono due, ovvero la mutilazione e la lesione (diversa dalla mutilazione) di organi genitali femminili.

La condotta di lesioni riguarda più nello specifico la lesioni di organi genitali interni, e ciò si deduce per esclusione, dato che la mutilazione di cui al primo comma riguarda propriamente l'escissione, l'infibulazione e la clitoridectomia. Mentre la mutilazione è punita di per sé, la condotta di lesioni è punita qualora determini una malattia nel corpo o nella mente (richiamando implicitamente la nozione di cui all'art. 582, e a d essa può altresì applicarsi una diminuzione di pena se la lesione è di lieve entità

Comune ad entrambe le condotte è invece l'assenza di esigenze terapeutiche, da intendersi ovviamente solo quelle messe in atto da personale sanitario e con il conforto di adeguata letteratura scientifica, oltre che delle linee guida.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la mutilazione è punita a titolo di dolo generico, mentre la condotta di lesioni è punita a titolo di dolo specifico, dovendo essa essere diretta a cagionare una menomazione delle funzioni sessuali. L'accertamento di tale dolo specifico deve essere condotto tenendo in debito conto le matrici culturali del soggetto agente, dovendosi invece evitare presunzioni e ricostruzioni che desumano la finalità di menomazioni da meri aspetti simbolici, quali la zona attinta.

La Cassazione ha infatti escluso tale dolo specifico nel caso di menomazioni sessuali attuate nella convinzione di esaltare la bellezza della donna, ovvero di consentirne l'accettazione all'interno del gruppo.

Il consenso dell'avente diritto non gioca qui alcun ruolo, trattandosi di un diritto indisponibile ai sensi dell'articolo 5.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-quater.1 del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

DO NOT COPY

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Pratiche di mutilazione degli organi genitalifemminili	Da 300 a 700 quote	Per una durata non inferiore a un anno tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.

DO NOT COPY

10. Art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016) Delitti contro la personalità individuale

10.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
10.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
10.3 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
10.4 Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
10.5 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
10.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
10.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D. Lgs. 21/2018]
10.8 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
10.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
10.10 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Avuto riguardo alle attività svolte da ***Medtec Srl***, tra le predette fattispecie delittuose, assume rilievo esclusivamente quella di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603-bis c.p.), come recentemente modificata per effetto della dalla L. n. 199 del 29 ottobre 2016, ("anticaporalato") recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo". L'art. 603-bis c.p. in commento stabilisce che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

DO NOT COPY

- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, la nuova fattispecie risulta ampliata. Il reato in esame, oggi, risulta svincolato dal requisito dello svolgimento di "un'attività organizzata di intermediazione", riguardando non solo chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...", ma altresì chiunque "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando de/ loro stato di bisogno". A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. Anche gli "indici di sfruttamento" enunciati dall'art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sotto-retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo "reiterate". Di particolare rilievo è anche l'indice di sfruttamento relativo alla "sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro" che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.
Il "grave pericolo" infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3). Inoltre, evidenziamo che nel contesto di tale indice non rileva neppure la reiterazione della condotta.
L'intervento legislativo mira al contrasto del reato in esame anche attraverso altri strumenti, quali:

- l'introduzione, con l'art. 603-bis.l c.p., di un'attenuante in caso di comportamenti collaborativi;
- una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, con l'introduzione dell'art. 603-bis.2 c.p.;

DO NOT COPY

- la previsione di un "controllo giudiziario dell'azienda", con nomina di un "amministratore giudiziario" destinato ad affiancare l'imprenditore;
- la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza, con modifica dell'art. 380, co. 2 c.p.p.;
- l'estensione al reato in esame della particolare confisca di cui all'art. 12-sexies D.L. 306/1992.

Venendo a quanto qui maggiormente interessa, l'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all'art. 603-bis c.p. in seno all'art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D. Lgs. 231/01, prevedendo per l'ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.) e "Acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.):

- sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D. Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno;
- interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato. Appare dunque evidente la pericolosità insita nella previsione di tali sanzioni estreme, collegate ad un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata di intermediazione, non più legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi e connotato da "uno sfruttamento" i cui indici si rinvengono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore. Il tutto con l'unico connotato caratteristico dell'esistenza di uno "stato di bisogno" del lavoratore di cui il reo approfitti. Rileviamo come, a contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si debba tuttavia considerare la natura dolosa del reato in esame con la conseguenza che le condotte costituenti "indice di sfruttamento" rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre "i lavoratori a condizioni di sfruttamento" con consapevolezza e volontà di approfittare "del loro stato di bisogno". Nella nuova formulazione che ha sostituito il previgente art. 603 bis del Codice Penale Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - viene sanzionato sia il reclutatore che l'utilizzatore di manodopera oggetto di sfruttamento.

La stessa art 603 bis individua quattro specifici indicatori della situazione di sfruttamento:

- La reiterata corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali applicabili;

DO NOT COPY

- La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il reato è considerato dal legislatore di particolare gravità, in quanto viene prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e l'applicazione delle sanzioni interdittive ex articolo 9, per una durata non inferiore ad un anno.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25- quinquies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) • Tratta di persone (art. 601 c.p.) • Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la

DO NOT COPY

		sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.
• Prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, c.p.) • Pornografia minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma, c.p.), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 e, 600-quinquies, c.p.	Da 300 a 800 quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto
• Prostituzione minorile (art. 600-bis, secondo comma, c.p.); • Pornografia minorile (art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p.); • Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, • Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)	Da 200 a 700 quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto

DO NOT COPY

11. Art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005 e successivamente dalla L. 132/2025) Reati di abuso di mercato

11.1 Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021 e successivamente dalla L. 132/2025]
11.2 Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Si tratta di fattispecie previste a tutela del corretto svolgimento degli scambi sui mercati finanziari e repressive dei comportamenti di abuso del mercato. L'articolo 25-sexies D. Lgs. 231/2001 prevede infatti che:

1. "In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale il prodotto o il profitto.

11.1 Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021 e successivamente dalla L. 132/2025]

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali

DO NOT COPY

del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

11.2 Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

DO NOT COPY

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-sexies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.	Nessuna
• Manipolazione del mercato (art. 185, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.	Nessuna

DO NOT COPY

12. Art. 187-quinquies TUF (articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato

12.1 Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
12.2 Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

12.1 Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

12.2 Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Non è consentito:

a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure

c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 187- quinquies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Responsabilità dell'ente (Art. 187-quinquies)	Sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis	Nessuna

DO NOT COPY

13. Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

13.1 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
13.2 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n.123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, fa riferimento ai reati di cui art. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art.25-septies del Decreto riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica", la quale richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Si tratta delle seguenti fattispecie commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Entrambe le fattispecie consistono nel cagionare per colpa rispettivamente la morte di una o più persone ovvero una lesione personale grave o gravissima.

Ai sensi del art. 583 c.p. (circostanze aggravanti), la lesione personale è grave:

- Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva:

- Una malattia certamente o probabilmente insanabile;

DO NOT COPY

- La perdita di un senso;
- La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La società ha adottato il sistema di qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001 e ha adottato un sistema di sicurezza conforme allo standard OHSAS 18001.

13.1 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pensa della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

DO NOT COPY

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.). Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.). Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 codice penale).

13.2 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Rimandando a quanto spiegato all'articolo 43 in tema di colpa, basta qui ricordare che la punibilità è correlata alla violazione di regole cautelari scritte (leggi, regolamenti, ordini o discipline) o non scritte (per negligenza, imprudenza o imperizia), le quali impongono l'adozione di necessarie cautele al fine di impedire la messa in pericolo di determinati beni giuridici considerati rilevanti dal legislatore, e che l'evento non deve essere assolutamente voluto dal soggetto colpevole, nemmeno nella forma del dolo eventuale.

In seguito alle modifiche legislative che hanno disciplinato altrove le condotte colpose del medico e l'omicidio stradale, la disciplina residua prevede l'applicazione di circostanze aggravanti specifiche nel

DO NOT COPY

caso in cui il fatto sia commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro o nell'esercizio abusivo della professione sanitaria.

Ai sensi dell'ultimo comma, si applica la disciplina del concorso formale di reati qualora dal fatto derivi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la C.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro. Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

L'art. 2087 c.c. espressamente dispone: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Il Modello Organizzativo adottato non può prescindere dalla corretta applicazione della disciplina normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, partendo dal D. Lgs. 81/08, ove sono dettati, come è noto, i principi e le regole essenziali per la gestione del rischio in materia di salute e sicurezza. Detta disciplina delinea, all'art. 15, il sistema della sicurezza su "misure generali di tutela", che possono così riassumersi:

- Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- Programmazione della prevenzione, integrata in modo coerente con le condizioni tecniche produttive dell'Unità Sociale, con l'ambiente operativo e con l'organizzazione del lavoro;
- Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Riduzione dei rischi alla fonte e sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è di meno;
- Priorità nell'utilizzo di misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale;
- Informazione, formazione e addestramento adeguati per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento continuo nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- Partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

DO NOT COPY

- Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza e predisposizione e pubblicazione delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- Manutenzione regolare di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Al riguardo la società ha aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-septies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	1000 quote (se tale delitto è commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. attuativo di cui alla legge n. 123/2007)	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Da 250 a 500 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
• Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° comma)	Fino a 250 quote	Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

14. Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

I Reati di Riciclaggio sono considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

14.1 Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
14.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]

DO NOT COPY

14.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
14.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]

14.1 Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Il bene giuridico tutelato, secondo la giurisprudenza maggioritaria, consiste solamente nell'interesse patrimoniale della persona offesa, e non anche nell'amministrazione della giustizia. Si è infatti osservato che la *ratio* della norma è quella di bloccare a valle, tramite la punibilità della ricettazione, lo stesso reato presupposto, rendendolo poco appetibile.

Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto. Il denaro o la cosa oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa, e questo vale sia per i delitti dolosi che colposi (anche nella forma del tentativo). A sua volta la ricettazione può divenire il presupposto di una seguente ricettazione. La disposizione non richiede la consapevolezza degli estremi del delitto, potendosi arrestare alla plausibile contezza che

DO NOT COPY

la cosa provenga da un delitto. Sarà il giudice, in concreto, a valutare l'insieme delle circostanze fattuali in grado di indicare la consapevolezza del ricettatore in merito alla provenienza.

Per quanto riguarda il denaro o la cosa, viene accolta una nozione in senso lato, rientrando nel concetto non solo i proventi, ma anche tutto ciò che è servito a commettere il delitto.

Non è assolutamente necessario che il delitto presupposto venga accertato giudizialmente.

Ai fini di una corretta differenziazione tra il concorso nel reato presupposto, il favoreggiamento reale e la ricettazione, è innanzitutto necessario utilizzare il criterio temporale.

Così, se vi è un previo concerto tra l'autore del delitto ed il futuro acquirente, il quale in tal modo rafforza il proposito criminoso, vi sarà concorso di persone nel delitto base.

Qualora invece non vi sia un previo accordo, la condotta integra ricettazione.

Se la condotta viene posta in essere al solo fine di assicurare il prodotto del delitto commesso da altri, senza alcun profitto, si ricade invece nel favoreggiamento reale.

Per espressa previsione normativa, la ricettazione è punibile anche qualora l'autore del delitto presupposto non è punibile o imputabile, o quando manchi una condizione di procedibilità.

La ricettazione è un reato a forma vincolata, dato che la norma incrimina l'acquisto, la ricezione o l'occultamento delle cose di provenienza illecita.

Essa si consuma nel momento in cui è realizzata una delle condotte, con la precisazione che l'accordo circa l'acquisto è altresì ricettazione consumata, a prescindere dalla futura consegna del bene (la ricezione è infatti una condotta a sé stante).

Per quanto concerne il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto, tra gli "altri" non va ricompreso l'autore del delitto presupposto (in questo caso potrebbe configurarsi il favoreggiamento reale).

Il delitto in esame può essere anche sorretto dal mero dolo eventuale, con la precisazione però che, a differenza della figura contravvenzionale di cui all'art. 712, è richiesto un *quid pluris* rispetto al mero sospetto, sicché anche un ragionevole convincimento che l'agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa può trarsi solo da dati di fatto univoci, che rendano concreta la possibilità di una tale provenienza.

Per profitto si deve intendere qualsiasi utilità che possa incrementare il patrimonio del ricettatore e che abbia la capacità di soddisfare un bisogno umano, potendo esso avere anche natura non patrimoniale.

Il secondo comma disciplina una circostanza attenuante, qualora il fatto sia di particolare tenuità, il cui riconoscimento implica una valutazione globale del fatto.

DO NOT COPY

14.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato si verifica in capo a chiunque re-immettere profitti ottenuti con operazioni illecite o illegali all'interno del normale circuito monetario legale. La norma in esame codifica un reato pluri-offensivo, dato che, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario.

Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto.

Non è assolutamente necessario che il delitto presupposto venga accertato giudizialmente.

Il denaro, la cosa o l'utilità oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa, ma solo da delitto non colposo (anche nella forma del tentativo). Solamente i delitti colposi e le contravvenzioni non possono fungere da presupposto del riciclaggio.

Ai fini di una corretta differenziazione tra il concorso nel reato presupposto e la ricettazione, è innanzitutto necessario utilizzare il criterio temporale.

Così, se vi è un previo concerto tra l'autore del delitto ed il futuro acquirente, il quale in tal modo rafforza il proposito criminoso, vi sarà concorso di persone nel delitto base.

Qualora invece non vi sia un previo accordo, la condotta integra riciclaggio.

Le condotte incriminate sono tre:

- La sostituzione, ovvero l'attività diretta alla ripulitura dell'oggetto del delitto presupposto, in modo da elidere un collegamento con l'attività criminosa precedente;

DO NOT COPY

- il trasferimento, ossia le condotte consistenti in atti di disposizione del bene in modo da far perdere le tracce della provenienza, della titolarità e della effettiva destinazione;

- le altre operazioni per ostacolare l'identificazione, formulazione intesa a punire eventuali tecniche nuove di riciclaggio.

L'offesa tipizzata è l'attività posta in essere in modo da ostacolare l'identificazione (reato di pericolo concreto), che deve caratterizzare le tre condotte descritte.
Il riciclaggio è un reato istantaneo ad eventuale consumazione prolungata, nel senso che qualsiasi prelievo o versamento o attività destinata a riciclare sposta in avanti la consumazione del reato.

14.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Data l'assenza della condotta tipica del riciclaggio (art. 648 bis), il bene giuridico tutelato non può essere individuato anche nella corretta amministrazione della giustizia, ma solo nell'integrità del patrimonio e nell'ordine economico-finanziario.
Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto, dal ricettatore e dal riciclatore.
Tramite l'introduzione della presente norma si è voluto rendere punibile l'attività finale della commissione di illeciti di natura patrimoniale, concretantesi nell'investimento produttivo dei proventi illeciti. L'impiego va riferito ad attività economiche o finanziarie.
A causa dell'ampiezza della clausola di sussidiarietà la norma risente di uno spazio applicativo molto ridotto.

DO NOT COPY

Tale spazio è infatti riservato alle condotte di impiego realizzato tramite operazioni non idonee ad ostacolare l'identificazione, oppure nell'impiego di beni provenienti da delitto colposo.
Il delitto si consuma nel momento dell'impiego dei proventi illeciti, il quale lo rende un'ipotesi di reato a consumazione prolungata.

14.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
La norma in esame codifica un reato pluri-offensivo, dato che, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario.

DO NOT COPY

Trattasi di reato proprio, che può essere commesso solamente dall'autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo.
La norma, al fine di evitare il paventato rischio di violazione del principio di offensività, richiede che la condotta sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa dei beni.
Assai dibattuta è la questione se il concorrente nel solo autoriciclaggio, estraneo al reato presupposto, debba rispondere di riciclaggio o della meno grave figura di autoriciclaggio. La dottrina prevalente opta per tale ultima ipotesi.

La condotta consiste nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso.
Il quarto comma stabilisce poi la non punibilità quando la condotta consista nella mera utilizzazione o nel godimento personale.
L'aggiunta dell'avverbio "concretamente", come anticipato, è stata attuata al fine di evitare duplicazioni sanzionatorie con il reato presupposto, al fine di incriminare condotte che non rappresentino la mera apprensione del frutto del delitto, ma consistano per contro in attività effettivamente idonee ad ostacolare l'identificazione e l'accertamento della provenienza delittuosa.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-octies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Ricettazione (art. 648 c.p.) • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) • Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.)	Da 200 a 800 quote	Per una durata non inferiore a un anno tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

DO NOT COPY

		commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinqueanni	Da 400 a 1000 quote	Per una durata non inferiore a un anno tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DO NOT COPY

15. Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

15.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
15.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
15.3 Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
15.4 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

15.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. La norma in commento è posta a tutela del patrimonio, oltre che alla corretta circolazione del credito.

Tramite discutibile scelta legislativa viene punita alla stessa guisa chi si avvalga di carte di credito di cui non è titolare, al fine di trarne profitto (e dunque senza averla rubata, ma anche semplicemente

DO NOT COPY

avendola trovata) e chi tale carte falsifichi, sempre al fine di trarne profitto. In tale ultimo caso è punita anche la cessione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione

Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, ci le falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il tentativo appare comunque configurabile.

15.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

15.3 Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

DO NOT COPY

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età *(Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia")).*

La norma in esame richiama chiaramente quanto disposto in tema di truffa (art. 640.)

Differenze si riscontrano in merito all'elemento causale, dato che qui non si richiede l'induzione in errore della vittima, in quanto l'attività fraudolente investe il sistema informatico della stessa.

La condotta consiste nell'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico. La norma in oggetto è posta in rapporto di specialità con la truffa, escludendosi dunque il concorso tra esse. Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale dunque il reato base di truffa.

15.4 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L 19/2024]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca

DO NOT COPY

effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.
Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito.
La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110, non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione.
Certo, il falso intestatario potrebbe comunque essere punito ai sensi dell'articolo 648 bis, ma con una pena assai più severa rispetto a quella del falso disponente, con evidente disparità di trattamento per una condotta posta su un piano unitario.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-octies 1 del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-octies 1 del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)	Da 300 a 800 quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2,D. Lgs. 231/01: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DO NOT COPY

• Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.) • Frode informatica (art. 640-ter Cod. pen.)	Fino a 500 quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/01: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; Se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/01: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p. articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L 19/2024)	Da 250 a 600 quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/01: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DO NOT COPY

16. Art. 25-octies.1 comma 2, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

16.1 Altre fattispecie

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

17. Art. 25-octies.2 del D. Lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. 211/2025) Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

17.1 Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis, art. introdotto dal D. Lgs. 211/2025)
17.2 Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter, art. introdotto dal D. Lgs. 211/2025)
17.3 Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater, art. introdotto dal D. Lgs. 211/2025)
17.4 Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-quinques art. introdotto dal D. Lgs. 211/2025)
17.5 Circostanze aggravanti (art. 275-sexies, art. introdotto dal D. Lgs. 211/2025)
17.6 Circostanze attenuanti (art. 275-septies, art. introdotto dal D. Lgs. 211/2025)
17.7 Confisca obbligatoria (art. 275-octies, art. introdotto dal D. Lgs. 211/2025)
17.8 Pubblicazione della sentenza di condanna (art. 275-novies, art. introdotto dal D. Lgs. 211/2025)
17.9 Giurisdizione (art. 275-decies, art. introdotto dal D. Lgs. 211/2025)
17.10 Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D. Lgs. 286/1998, comma introdotto dal D. Lgs. n. 211/2025)

17.1 Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 211/2025]

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva

DO NOT COPY

dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

2. La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento. (…)

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

17.2 Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 211/2025]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di

DO NOT COPY

legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

17.3 Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 211/2025]

1. Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

17.4 Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-quinques c.p) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 211/2025]

Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

17.5 Circostanze aggravanti (art. 275-sexies) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 211/2025]

Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275 -bis , 275 -ter , 275 -quater , 275 -quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1 -bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998,

DO NOT COPY

n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà: a) se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416; b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere; c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio; e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità; f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento. Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377 -bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

17.6 Circostanze attenuanti (art. 275-septies) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 211/2025]

Per i reati previsti dagli articoli 275 -bis , 275 -ter , 275 -quater , 275 -quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1 -bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

17.7 Confisca obbligatoria (art. 275 -octies) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 211/2025]

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275 -bis , 275 -ter , 275 -quater , 275 -quinquies , e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1 -bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.

DO NOT COPY

17.8 Pubblicazione della sentenza di condanna (art. 275 -novies) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 211/2025]

La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275 -bis, 275 -ter, 275 -quater, 275 -quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1 -bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

17.9 Giurisdizione (art. 275 -decies) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 211/2025]

I reati previsti dagli articoli 275 -bis, 275 -ter, 275 -quater, 275 -quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1 -bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero.»

17.10 Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D. Lgs. 286/1998) [comma introdotto dal D. Lgs. n. 211/2025]

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone].

1-bis Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.

DO NOT COPY

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-octies 2 del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea Art. 275 -bis (1-2-5 comma) • 275 -quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1 -bis D. Lgs. 286/1998	La sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2,D. Lgs. 231/01: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (persone in posizione apicale), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza)
• articolo 275 -ter, primo e secondo comma, del codice penale,	la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2,D. Lgs. 231/01: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (persone in posizione apicale), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza)

DO NOT COPY

18. Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023, modifica L. n 143 del 7/11/2024 e successivamente dalla legge 132 del 23.09.2025) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

18.1 Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]

18.2 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

18.3 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1, articolo modificato dalla L. 166/2024)

18.4 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2, articolo modificato dalla L. 166/2024)

18.5 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024 e successivamente dalla legge 132 del 23.09.2025]

18.6 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941, articolo modificato dalla L. 166/2024)

18.7 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

18.1 Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Salvo quanto disposto dall´art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

DO NOT COPY

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in viola zione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell´art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

DO NOT COPY

18.2 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

18.3 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1, articolo modificato dalla L. 166/2024)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

18.4 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2, articolo modificato dalla L. 166/2024)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l´estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della

DO NOT COPY

reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

18.5 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024 e successivamente dalla legge 132 del 23.09.2025]

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

DO NOT COPY

d. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ed altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l´apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all´art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h. abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

DO NOT COPY

a. riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis. in violazione dell´art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c. promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b. la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

18.6 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941, articolo modificato dalla L. 166/2024)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

b. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

18.7 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

DO NOT COPY

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Con la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, intitolata "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*" introduce un nuovo articolo nella legge sul diritto d'autore, (174 sexies) col chiaro intento di combattere la pirateria online.

1.I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

2.I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

DO NOT COPY

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"».

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-novies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Tutti i reati previsti dall'art.25-novies, Decreto 231/01	Fino a 500 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
• Art. 174-sexies	Da 200 a 700 quote	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

DO NOT COPY

19. Art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Con l'articolo 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione", è stato introdotto nel D. Lgs.231/2001 l'articolo 25-decies.

La norma, aggiunta dalla L. n. 116/2009, recita:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

19.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Diversamente da quanto previsto dall'articolo precedente (art. 377), soggetto passivo del reato è una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, la quale però conserva la facoltà di non rispondere (ad es. il correo).
La fattispecie è integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro al fine di rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.
Le modalità della condotta, nonostante la evidente maggiore gravità della violenza e minaccia, sono parificate ai fini del trattamento sanzionatorio.
Il delitto in esame è un reato di evento (a differenza dell'art. Precedente, reato di pericolo), ed è perciò configurabile il tentativo, quantomeno in relazione alle condotte di violenza o minaccia, mentre per quanto concerne la dazione o la promessa di denaro le uniche ipotesi possibili sono quelle di offerta di denaro contenuta in una busta, mai giunta a destinazione per via dell'intervento delle forze di polizia.

DO NOT COPY

La condotta presuppone la presenza di soggetti (apicali, dipendenti o terzi rispetto alla società) chiamati a rendere, davanti all'Autorità giudiziaria, dichiarazioni che possano essere utilizzate in un procedimento penale (anche in relazione a reati non previsti dal D. Lgs. n. 231/01), i quali abbiano - per legge - la facoltà di non rispondere (i.e. il testimone che abbia tale facoltà, ovvero l'imputato connesso o collegato). La condotta si realizza esercitando violenza, con minaccia o promettendo o offrendo denaro o altra utilità a tali soggetti, così da indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Affinché il reato assuma rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società, perseguito attraverso la dichiarazione mendace o la mancata testimonianza. È quindi ragionevole ipotizzare che la società (ovvero i suoi apicali, dipendenti e/o collaboratori) siano portatori di un interesse (diretto o indiretto) nel procedimento penale in oggetto.

A titolo esemplificativo, gli atti di violenza, minaccia o promessa di danaro o altra utilità possono realizzarsi attraverso:

a. azioni volte a promettere e/o elargire denaro o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e liquidazioni di fatture per importi superiori a quelli che normalmente sarebbero previsti;
b. azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi, denaro o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e incassi di fatture per importi inferiori a quelli che normalmente sarebbero previsti, note di credito, stralcio del credito;
c. azioni verso i fornitori quali, ad esempio mancato rinnovo di una fornitura, o promessa di denaro o altra utilità (quale, ad esempio, una particolare commessa) nei confronti dei fornitori imputati in un procedimento penale;
d. promessa dell'assunzione di una persona segnalata o gradita;
e. la promessa al dipendente di incentivi extra o la minaccia di previsione di obiettivi irraggiungibili;
f. la promessa agli agenti di incentivi extra o la minaccia di previsione di obiettivi irraggiungibili;
g. azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi ai clienti (stipulazione dei contratti di vendita con dilazioni di pagamento favorevoli o prezzi eccezionalmente scontati, promessa di denaro o altre utilità).

DO NOT COPY

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-decies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (articolo 377-*bis*, c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna

DO NOT COPY

20. Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018, modificato dalla L. n. 137/2023 e modificato dal Decreto legge n. 116/2025); Reati ambientali

20.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [art. modificato dalla L. n. 137/2023]
20.2 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [art. modificato dalla L. n. 137/2023]
20.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
20.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [art. modificato dalla L. n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]
20.5 Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
20.6 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [art. modificato dalla Legge n. 82/2025]
20.7 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [art. modificato dalla Legge n. 82/2025]
20.8 Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
20.9 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
20.10 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
20.11 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
20.12 Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) [art. modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
20.13 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258 [art. modif. dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
20.14 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018 e modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
20.15 False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
20.16 Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
20.17 Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
20.18 Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
20.19 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
20.20 Abbandono di rifiuti in casi particolari (D. Lgs n. 152/2006, art. 255-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
20.21 Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
20.22 Combustione illecita di rifiuti ((D. Lgs n.152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
20.23 Aggravante dell'attività di impresa (D. Lgs n.152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
20.24 Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 116/2025]
20.25 Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

DO NOT COPY

20.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all'art. 434, nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D. Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.

La norma in esame punisce l'inquinamento ambientale, ovvero quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro (ovvero vastità del fenomeno e messa in pericolo di un numero indeterminato di persone), siano comunque altamente lesive per il bene ambiente.

Il bene giuridico ambiente descrive una nozione intermedia, mediante la punibilità sia per la mera lesione dell'equilibrio ambientale, sia qualora sia coinvolta la vita umana.

Trattasi di reato di evento, a forma libera, integrato dall'abuso. Con abuso va inteso non solo l'assenza di qualsiasi titolo giustificativo, ma anche la presenza di un titolo scaduto o illegittimo.
L'evento può essere causato sia da un'azione che da un'omissione, sotto forma di reato omissivo improprio.
La norma richiede una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile.

DO NOT COPY

Per compromissione va intesa una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero deterioramento indica invece un danno reversibile. Tale parificazione ha ricevuto aspre critiche, dato che accomuna dal punto di vista sanzionatorio un evento di danno e uno di pericolo per il medesimo bene giuridico.

Ad ogni modo, la compromissione ed il deterioramento devono essere significativi (e quindi determinare un apprezzabile espansione dell'inquinamento) e misurabili (rimandando la norma ad una eventuale misurazione scientifica del danno.

Viene richiesto il dolo generico, ovvero la volontà di compiere un abuso con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, motivo per cui è configurabile anche il mero dolo eventuale.

20.2 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente, e soprattutto tramite l'inserimento della norma in esame, il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all'art. 434, nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D. Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.

DO NOT COPY

Diversamente dal delitto di cui all'articolo 434 c.p., tuttavia, il bene giuridico principalmente tutelato è l'ambiente, e solo in seconda battuta la pubblica incolumità
L'intento del legislatore è quello di punire la mutazione dei luoghi, se concretamente idonea a minacciare gravemente l'ambiente.

La norma descrive il disastro ambientale come:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone.

Già dalla stessa formulazione della norma si intravede il chiaro richiamo ai requisiti dimensionali e qualitativi del disastro elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 434, anche se in realtà i due requisiti sono postulati alternativamente e non cumulativamente.
Ciò significa che può esservi disastro ambientale anche senza messa in pericolo della pubblica incolumità, e viceversa.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte.

20.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

La norma in esame punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, operando una diminuzione di pena.
Nonostante la formulazione, è pacifico che trattasi di autonoma figura di reato, e non di circostanza attenuante.
Al secondo comma è prevista una ulteriore diminuzione di pena qualora non venga cagionato un vero e proprio inquinamento o disastro ambientale, ma un mero pericolo, da accertarsi in concreto, che essi si realizzano. La disposizione determina dunque una forte anticipazione della rilevanza penale, prevenendo e punendo condotte meramente prodromiche alla causazione di un effettivo danno.

DO NOT COPY

20.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Difatti, la norma in questione, data l'alta pericolosità del materiale radioattivo, tutela sia l'incolumità pubblica, che l'ambiente.
La tutela penale si articola su due piani. Innanzitutto, vengono punite quelle condotte di illegittimo o comunque abusivo utilizzo di materiale radioattivo, a prescindere da un qualsivoglia danno o pericolo. Trattasi chiaramente di reato di pericolo presunto, in cui appunto la messa in pericolo dell'ambiente e della pubblica incolumità viene dato per scontato.

In secondo luogo la norma punisce più severamente il colpevole dei fatti di cui sopra se si verifichi una compromissione o un deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema e della vita della flora e della fauna.

Per compromissione va intesa una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero deterioramento indica invece un danno reversibile. Tale parificazione ha ricevuto aspre critiche,

DO NOT COPY

dato che accomuna dal punto di vista sanzionatorio un evento di danno e uno di pericolo per il medesimo bene giuridico.

La natura presunta del pericolo insito nel materiale radioattivo si desume anche dal fatto che, a differenza dell'art. 452 bis, in cui la compromissione o il deterioramento devono essere significativi e misurabili, nella norma in esame tali requisiti non sono riprodotti, anticipando dunque maggiormente la soglia del penalmente rilevante.

Se dal fatto deriva oltretutto un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è ulteriormente aumentata, dovendosi comunque accertare il pericolo concreto causato.

20.5 Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

20.6 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione

DO NOT COPY

riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

20.7 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

20.8 Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Art. 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del

DO NOT COPY

9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

DO NOT COPY

b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

DO NOT COPY

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura

DO NOT COPY

territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

20.09 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle

DO NOT COPY

tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
Chiunque, nell´effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall´Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l´arresto fino a due anni e con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di abbandono rifiuti non pericolosi (art. 255) e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

DO NOT COPY

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell´arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall´Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell´autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

20.10 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) [art. mod. dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge 147/2025]

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

DO NOT COPY

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

DO NOT COPY

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

DO NOT COPY

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori (art. 212 comma 19-ter) ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 de codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»

20.11 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

DO NOT COPY

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

20.12 Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

20.13 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n.147/2025]

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

DO NOT COPY

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5,

chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false

DO NOT COPY

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

DO NOT COPY

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

DO NOT COPY

del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

20.14 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018 e modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e della Legge n. 147/2025]

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

DO NOT COPY

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

20.15 False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico

DO NOT COPY

di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore.
Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA

DO NOT COPY

MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all´art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

20.16 Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)

Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo29-quattuordecies,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo269, comma

DO NOT COPY

8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo29-quattuordecies, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo269, comma 6, o ai sensi dell'articolo272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo29-quattuordecies, comma 8,)) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

DO NOT COPY

20.17 Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell´art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

20.18 Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell´art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

20.19 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Art. 3

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

DO NOT COPY

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. Con decreto del Ministro dell´ambiente, di concerto con il Ministro dell´industria, del commercio e dell´artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l´utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell´utilizzazione delle sostanze di cui alla bella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l´utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell´industria, del commercio e dell´artigianato e dell´ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all´articolo 10, con priorità correlata all´anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell´industria, del commercio e dell´artigianato, d´intesa con il Ministro dell´ambiente. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

DO NOT COPY

20.20 Abbandono di rifiuti in casi particolari (D. Lgs. n.152/2006, art. 255-bis [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

20.21 Abbandono di rifiuti pericolosi (D. Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

DO NOT COPY

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

20.22 Combustione illecita di rifiuti (D. Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

DO NOT COPY

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

20.23 Aggravante dell'attività d'impresa (D. Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto

DO NOT COPY

l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-undecies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

20.24 Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

19.25 Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Art. 452-*bis*c.p	Da 400 a 600 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

DO NOT COPY

		l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
• Art. 452-*quater* c.p.	Da 600 a 900 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
• Art. 452- quinquies c.p.	Da 200 a 500 quote	Nessuna
• Art. 452-sexies c.p. per il 1 com Art. 452-sexies c.p. per il 1 com	Da 500 a 900 quote Da 600° 1200 quote	Nessuna
• Art. 452-septies c.p. • Art. 452-octies c.p	Fino a 250 quote Da 450 a1000 quote	Nessuna
• Art. 452-se c.p. • Art. 452-quaterdecies c.p. comma 1 • Art. 452-quaterdecies c.p. comma 2 • Art. 452-quaterdecies c.p. comma 3	Da 400 a 800 quote Da 400 a 600 quote Da 450 a 750 quote Da 500 a 1000 quote	Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.
• Art. 727-bis c.p.	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 733-bis c.p.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 137, commi 3, 5 (primo periodo) e 13T.U.A	Da 150 a 250 quote	Nessuna

DO NOT COPY

• Art. 137, commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, T.U.A	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.
• Art.212,comma19-ter.		Sospensione-revoca iscrizione albo nazionale Autotrasporto
• Art. 255-bis	Da 350 a 450 quote	
• Art 255-ter, comma 1 • Art 255-ter, comma 2	Da 400 a 550 quote Da 500 a 650 quote	
• Art.256,comma1,lett.a),T.U.A. • Art.256,comma1,lett.b),T.U.A.	Da 300 a 450 quote Da 400 a 600 quote	Nessuna
• Art.256,comma3,primoperiodo, T.U. A	Da 400 a 600 quote	Nessuna
• Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A.	Da 450 a 750 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
• Art.256,comma5-6, T.U. A	Da 150 a 250 quote	Art , comma 2 D . Lgs 231
• Art. 256, comma 1-bis, primo periodo e 3 bis 1 periodo • Art. 256, comma 1-bis, secondo	Da 500 a 1000 quote Da 600 a 1200 quote	Art , comma 2 D . Lgs 231

DO NOT COPY

periodo e 3 bis 1 secondo		
• Art 256-bis, comma 1, primo periodo • Art 256-bis, comma 1, secondo periodo • Art 256-bis, comma 3-bis, primo periodo • Art 256-bis, comma 3-bis, secondo periodo	Da 200 a 450 quote Da 150 a 250 quote Da 400 a 800 quote Da 500 a 1000 quote	Art , comma 2 D . Lgs 231
• Art. 257, comma 1, T.U.A	Fino 250 quote	Nessuna
• Art. 257, comma 2, T.U.A	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 259, comma 1, T.U.A.	Da 300 a 450 quote	Art , comma 2 D . Lgs 231
• Art. 260-bis, comma 6, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 260-bis, comma 7, secondo periodo, T.U.A..	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 260-bis, comma 7, terzo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 260-bis, comma 8, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Nessuna
• Art. 279, comma 5, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 1, comma 1, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 1, comma 2, L. 150/1992	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 2, comma 1, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 2, comma 2, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 6, comma 4, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna

DO NOT COPY

• Art.3-bis,comma1,L.150/1992	Diversificata in funzione della pena prevista dal codice penale per la falsità	Nessuna
• Art.3,comma6,L.549/1993	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art.9,comma1,D. Lgs.202/2007	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art.8,comma1,D. Lgs.202/2007	Da 150 a 250 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art.9,comma2: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi

DO NOT COPY

21. Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023, introduzione dell'Art.18-ter D. Lgs n.286/1998 aggiornato 11/10/2024) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il delitto di "impiego di cittadini terzi il sui soggiorno è irregolare" di cui all'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 286/1998, è stato introdotto nel novero dei c.d. "Reati Presupposto" del Decreto, all'articolo l'art. 25 duodecies, dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della direttiva 2009/52/CE. L'art 25-duodecies D. Lgs. 231/01 estende la responsabilità dell'ente nei casi più gravi di impiego di immigrati irregolari, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera i limiti stabiliti dal D. Lgs. 286/98 (cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione") in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative. La situazione di irregolarità del soggiorno del lavoratore straniero può aversi nel caso di mancanza, aD origine, del permesso di soggiorno, nel caso in cui questo sia stato revocato o annullato, ovvero nel caso in cui il permesso sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge.

In particolare, l'ente può essere chiamato a rispondere solo se:

a. I lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b. I lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c. I lavoratori occupati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Al di fuori di queste ipotesi quindi la società non è responsabile, permanendo invece la sola responsabilità penale della persona fisica ("datore di lavoro"). Il delitto in oggetto potrebbe quindi essere commesso nel caso in cui vengano impiegati, alle condizioni sopra descritte, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno scaduto. In relazione alla commissione del reato in esame è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

20.1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
20.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]

DO NOT COPY

21.1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

1-bis. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3.ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso

DO NOT COPY

di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3 -bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 3-septies. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza. 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5.Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 258 del 4.11.2017, è stata pubblicata la Legge n. 161 del 17.10.2017 riguardante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" che è entrata in vigore il 19 novembre 2017.

DO NOT COPY

La L. 161/2017 (cd. "Codice Antimafia") ha integrato l'art. 25-duodecies con le "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998) e l'introduzione di nuovi delitti previsti

all'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, all'interno dell'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01 con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Si tratta della fattispecie di cui:

1) all'art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 286/1998, vale a dire la condotta di chi "promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso ne/ territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente", ivi comprese le relative aggravanti. Per tale condotta si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote;
2) all'art. 12, co. 5 del D. Lgs. 286/1998, vale a dire la condotta di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato". Per tale condotta si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote. Oltre alle sanzioni pecuniarie, nei casi di condanna per i delitti di cui ai due punti sopra riportati, sono previste anche le sanzioni interdittive (ex art. 9) per una durata non inferiore a un anno.

La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 286/1998:

- Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- Gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

DO NOT COPY

21.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è un nuovo titolo di soggiorno, rilasciato ai sensi dell'art. 18-ter del Testo Unico sull'Immigrazione (D. Lgs. 286/1998), introdotto dal D.L. 145/2024. Viene rilasciato ai lavoratori stranieri che, durante un'indagine o un procedimento, si accerti siano stati vittima di violenza, abuso o sfruttamento del lavoro, per la durata di sei mesi, rinnovabili. Per ottenerlo, è necessario che le autorità giudiziarie o l'Ispettorato Nazionale del Lavoro segnalino la situazione e che il Questore emetta il permesso su impulso della Procura o a seguito del parere dell'Ispettorato.

1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

DO NOT COPY

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Alla scadenza, il permesso di cui al comma 3 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

La probabilità di commissione nell'ambito della ***Medtec Srl****, dei reati sopra esaminati, è comunque molto bassa.*

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-duodecies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della

DO NOT COPY

commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	Da 400 a 1000 quote	Per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
• Articolo 12, comma 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	Da 100 a 200 quote	Per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
• Articolo 22, comma 12-*bis* del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	Da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro	Nessuna

DO NOT COPY

22. Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018) Razzismo e xenofobia

22.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018]

I reati di razzismo e xenofobia sono stati introdotti nel D. Lgs. 231/2001 ad opere della Legge 20 novembre 2017 n. 167che ha aggiunto il nuovo art. 25-terdecies.

La Legge 20.11.2017, n. 167 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017") è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 277 del 27.11.2017, ed è in vigore dal 12 Dicembre 2017.

I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, che prevedeva "la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Cotte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232". Si tratta di atti finalizzati alla negazione, minimizzazione o apologia dello sterminio degli ebrei, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Con la predetta disposizione divengono rilevanti, ai fini della responsabilità penale dell'Ente, tutte le fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La norma mira a prevenire la costituzione di ogni forma di organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento e la propaganda alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il primo comma dell'articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Alla sanzione pecuniaria, si aggiungono poi le sanzioni interdittive, previste dal comma secondo dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 231/2001, ossia

(I) L'interdizione dell'esercito dell'attività,

DO NOT COPY

(II) La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,

(III) Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

(IV) L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

(V) Il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore ad un anno. All'ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che, se l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.

DO NOT COPY

Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.

Ai commi successivi vengono inoltre vietate le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri partecipanti all'associazione, sia, in maniera più grave (analogamente alle norme sull'associazione a delinquere ex art. 416) gli organizzatori e promotori.

Rappresenta la più grave ed autonoma figura di reato quella di cui all'ultimo comma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati. Trattasi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice deve valutare il pericolo di diffusione delle idee negazioniste.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-terdecies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.)	Da 200 a 800 quote	Per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,del Decreto. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

DO NOT COPY

23. Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

23.1 Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
23.2 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

23.1 Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

23.2 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali

DO NOT COPY

operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione
Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-quaterdecies del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

DO NOT COPY

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Frode in competizioni sportive (art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401	a) per i delitti: fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni: fino a 260 quote.	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno
• Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401	a) per i delitti: fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni: fino a 260 quote	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

DO NOT COPY

24. Art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020, modificato art 1 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87) Reati Tributari

24.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)
24.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
24.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
24.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
24.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)
24.6 Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
24.7 Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
24.8 Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D. Lgs n. 87/2024]

24.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

24.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;

DO NOT COPY

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

24.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

24.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

24.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

DO NOT COPY

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

24.6 Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

DO NOT COPY

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

24.7 Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

24.8 Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020, modificato art 1 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87]

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.
Si evidenzia che D. Lgs. n. 75/2020 ha esteso la responsabilità degli enti all'ipotesi meno gravi previsti dagli articoli 4 (dichiarazione infedele), 5 (omesse dichiarazione), 10-quater (indebita compensazione) del D. Lgs. n. 74/2000 qualora tali delitti sino commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro".

DO NOT COPY

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-quinquesdecies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, • finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 • Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), commessa nell'ambito sistemi fraudolenti transfrontalieri ai fini di evadere imposta sul valore aggiunto pari o superiori a	Fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, • finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DO NOT COPY

10 milioni di Euro. • Indebita compensazione (art. 10 quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), commessa nell'ambito sistemi fraudolenti transfrontalieri ai fini di evadere imposta sul valore aggiunto pari o superiori a 10 milioni di Euro.		
• Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), commessa nell'ambito sistemi fraudolenti transfrontalieri ai fini di evadere imposta sul valore aggiunto pari o superiori a 10 milioni di Euro.	Fino a 300 quote. Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, • finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DO NOT COPY

25. Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020 e modificato nel testo dal D. Lgs. n.141 del 26 settembre 2024) Contrabbando

25.1 Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)
25.2 Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)
25.3 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)
25.4 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)
25.5 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.82 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)
25.6 Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art.83 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)
25.7 Contrabbando di tabacchi lavorati (art.84 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)
25.8 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art.85 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)
25.9 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art.86 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)
25.10 Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. n. 141/2024)
25.11 Circostanze aggravanti del contrabbando (art.88 D. Lgs n.141 del 26/09/2024) [articolo modificato dal D. Lgs. 81/2025]
25.12 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 504/1995)
25.13 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D. Lgs. n. 504/1995)
25.14 Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 504/1995)
25.15 Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995)
25.16 Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995)
25.17 Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995)
25.18 Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995)

25.1 Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 .D. Lgs n.141 del 26/09/2024)

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
   a. introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
   b. fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2 (ossia quando il detentore delle

DO NOT COPY

merci rifiuti o non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza o le prove da egli addotte siano inattendibili, salvo che risulti che egli si trovasse in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso).

Secondo l'art. 27 del 26/09/2024 i Diritti doganali e diritti di confine:

1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.
2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.
3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:
    a. immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
    b. immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

25.2 Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79. Lgs n.141 del 26/09/2024)

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché' ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

25.3 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

DO NOT COPY

a. sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
b. al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
c. trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a. capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
b. comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un ù aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

25.4 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

25.5 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.82 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

DO NOT COPY

25.6 Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art.83 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

25.7 Contrabbando di tabacchi lavorati (art.84 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.
3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:
    a. non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
    b. superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

25.8 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art.85 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

DO NOT COPY

a. nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b. nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c. il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d. nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e. nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

25.9 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art.86 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

DO NOT COPY

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

25.10 Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. n. 141/2024)

Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

25.11 Circostanze aggravanti del contrabbando (art.88 D. Lgs n.141 del 26/09/2024)

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
    a. quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
    b. quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

DO NOT COPY

c. quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d. quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
e. quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando

a. l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
b. quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

25.12 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 504/1995)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

DO NOT COPY

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

25.13 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D. Lgs. n. 504/1995)

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

25.14 Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 504/1995)

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

25.15 Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

25.16 Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

DO NOT COPY

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

25.17 Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995)

Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

25.18 Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

DO NOT COPY

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

In merito alle misure di sicurezza patrimoniali. "Confisca" relative all'art.94 D. Lgs n.141 del 26/09/2024:

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

Quindi, se il "comma 1 dispone che in tutti i casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il profitto o il prodotto" e, qualora "non sia possibile procedere alla loro individuazione, è prevista la c.d. "confisca per equivalente", la quale ha per oggetto somme di denaro, beni e altre utilità di un valore equivalente a quelle che sarebbero originariamente oggetto di confisca e di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona"[48], il "comma 2 dispone la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto, anche se appartenenti a terzi, che risultino adattati

DO NOT COPY

allo stivaggio fraudolento di merci o che contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare". Viceversa, in "deroga a quanto stabilito al comma 2, il comma 3 estende la disciplina di cui all'articolo 240 del codice penale se la persona estranea al reato, titolare del mezzo, dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in difetto di vigilanza".

Ciò posto, dal canto suo, il "comma 4 estende la disciplina di cui ai commi precedenti anche al caso di applicazione della pena su richiesta disciplinata del titolo II del libro VI del codice di procedura penale". Infine, il comma 5 stabilisce che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale [51], relativamente alla fattispecie di contrabbando aggravato di cui all'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Contrabbando per omessa dichiarazione (art.78 Cod. pen) • Contrabbando per dichiarazione infedele (art.79 Cod. pen) • Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 Cod. pen) • Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 Cod. pen) • Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 Cod. pen) • Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 Cod. pen)	Fino a 200 quote (nel caso in cui le imposte o diritti di confine dovuti non superano i centomila euro.) Fino a 400 quote (nel caso in cui le imposte o diritti di confine dovuti superano i centomila euro.)	Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

DO NOT COPY

• Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 Cod. pen) • Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 Cod. pen) • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 Cod. pen) • Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 Cod. pen) • Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94 Cod. pen)		

DO NOT COPY

26. Art. 25-septiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 22/2024 e modificato dalla L. n. 6/2024) Delitti contro il patrimonio culturale

26.1 Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
26.2 Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
26.3 Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
26.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
26.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
26.6 Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
26.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
26.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
26.9 Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26.1 Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

26.2 Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

26.3 Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

DO NOT COPY

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

26.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

26.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

26.6 Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

DO NOT COPY

26.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.
La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

26.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

26.9 Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

DO NOT COPY

2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1 e 2 contraffatti, alterati o riprodotti;
4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-septiesdecies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies Cod.pen.) • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies Cod.pen.)	Da 500 a 1000 quote	• Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti in questione, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto 231.

DO NOT COPY

27. Art. 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

27.1 Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
27.2 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

27.1 Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

27.2 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-duodevicies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies Cod.pen.) • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies Cod.pen.)	Da 500 a 1000 quote	Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti in questione, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto 231.

DO NOT COPY

28. Art. 25-undevicies, D. Lgs. n. 231/2001 [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025 del 06/06/2025] Delitti contro gli animali

28.1 Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
28.2 Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
28.3 Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
28.4 Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
28.5 Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

L'articolo 25-undevicies del D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto per includere i delitti contro gli animali nel catalogo dei reati presupposto che possono generare responsabilità amministrativa degli enti. Questo significa che le aziende possono essere sanzionate (pecuniariamente e con misure interdittive) se i loro rappresentanti o dipendenti commettono reati come maltrattamento, uccisione di animali, combattimenti tra animali, spettacoli vietati o diffusione di immagini di violenza, a meno che non si tratti di casi specificamente esclusi dalla legge, come quelli legati a caccia, pesca, allevamento, sperimentazione o attività circensi.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) • Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) • Spettacoli vietati con sevizie (art. 544-quater c.p.) • Combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.) • Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)	Fino a 500 quote	Per un periodo non superiore a 2 anni, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

DO NOT COPY

29. Art. 12, L. n. 9/2013 (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

29.1 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
29.2 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
29.3 Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
29.4 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
29.5 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
29.6 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
29.7 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
29.8 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
29.9.Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

30. L. n. 146/2006 (Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale) Reati transnazionali

30.1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
30.2 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
30.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
30.4 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
30.5 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
30.6 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
30.7 Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

La legge 16 Marzo 2006 n° 146 introduce nell'ordinamento italiano in concetto di "transnazionalità" del reato, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e purché risponda alle seguenti condizioni:

punito con la pena della reclusione – nel massimo- a 4 anni,

- sia commesso in più di uno Stato,
- ovvero sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato,
- ovvero sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato
- ovvero sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali i un altro Stato.

A queste condizioni sono da considerarsi "transnazionali" i reati di:

1 associazione di tipo mafioso art. 416 c.p. bis

DO NOT COPY

2 associazione per delinquere art. 416 c.p.

3 riciclaggio art. 648 bis c.p.

4 impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648 ter c.p.

5 autoriciclaggio art. 648 ter c.p.

6 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria art. 377 c.p.

7 favoreggiamento personale art. 378 c.p.

8 art.291-quater D.P.R. 43/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

9 art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 nr. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope)

10 art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 25 Luglio 1998 n 286 (disposizione contro le immigrazioni clandestine).

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dalla Legge n. 146/2006, in materia di reati transnazionali, a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) • Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43) • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene

DO NOT COPY

		stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissionedeireatiin relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.
• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998)	Da 200 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissionedeireatiin relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis, c.p.) • Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna

DO NOT COPY

31. D. Lgs. 129/2024 Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

31.1 Responsabilità dell'ente (art.34 D. Lgs. 129/2024)
31.2 Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
31.3 Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
31.4 Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

Con il D. Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2024 n. 215 è stato previsto l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE n. 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività, che modifica i regolamenti UE n. 1093/2010 e n. 1095/2010 e le direttive n. 2013/36/UE e n. 2019/1937. In tale ambito la CONSOB e la Banca d'Italia sono le autorità degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento.

Il regolamento UE 2023/1114 stabilisce norme uniformi per gli emittenti di **cripto-attività** che finora non sono stati regolamentati da altri atti dei servizi finanziari dell'Unione europea (Unione) e per i prestatori di servizi relativi a tali cripto-attività (prestatori di servizi per le cripto-attività).

Le norme riguardano:

- obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione;
- l'autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività e degli emittenti di token di moneta elettronica e collegati ad attività;
- il funzionamento, l'organizzazione e la governance degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto-attività;
- tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi;
- misure per prevenire l'abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Il regolamento si applica all'emissione, all'offerta al pubblico e all'ammissione alla negoziazione di cripto-attività e alla fornitura di servizi relativi alle cripto-attività.

Esso distingue le seguenti tipologie di cripto-attività:

- **token di moneta elettronica** (cripto-attività che stabilizzano il loro valore in relazione a una moneta ufficiale unica);

DO NOT COPY

- **token collegati ad attività** (cripto-attività che stabilizzano il loro valore in relazione ad altre attività o a un paniere di attività);
- cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica.

31.1 Responsabilità dell'ente (art.34 D. Lgs. 129/2024)

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera

Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

31.2 Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)

Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

DO NOT COPY

Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate.

a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o

b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.

Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;

b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente, dell'offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

31.3 Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)

DO NOT COPY

Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.

La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.

31.4 Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:

a) salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:

i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività;

ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale;

b) concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:

a) l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una cripto-attività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;

DO NOT COPY

b) l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:

i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

ii) l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

c) l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.

DO NOT COPY

CONSIDERAZIONI, ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO), CONTROLLI PREVENTIVI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO:

A. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DAGLI ART. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/01 (REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

IN GENERALE:

I reati previsti dagli art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione (intesa in senso lato, come di seguito meglio specificato, e tale da comprendere anche la pubblica amministrazione di stati esteri). Vengono, pertanto, definite a rischio tutte le aree aziendali nel cui ambito, per lo svolgimento della propria attività, si trattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni (Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza, ecc…), ovvero è prevista la gestione dei flussi finanziari che possono facilitare la commissione dei reati.

In tale ambito, tra l'altro, dovrà essere rivolta specifica attenzione alle politiche aziendali finalizzate alla corresponsione di prestazioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni, atti di cortesia, ecc.), laddove siano elargite nei confronti di soggetti pubblici. Sono altresì da considerare a rischio attività (quali, a titolo esemplificativo, i processi di selezione e assunzione del personale, l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto riferita a soggetti privati, la gestione delle risorse finanziarie, ecc.) che, pur non comportando contratti o rapporti diretti con la P.A., potrebbero carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione dei reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità . Si tratta, infatti, di processi che, anche se svolti nell'ambito di rapporti tra privati, possono risultare strumentali ai fini della costituzione di una "provvista" da impiegarsi per successive attività corruttive (ovvero consentono il riconoscimento di un'utilità diversa dal denaro a titolo di favore verso un soggetto della P.A.). In tale contesto, rivestono particolare significatività in ottica 231 le prestazioni di servizi a carattere immateriale (tra cui le consulenze, ma anche le iniziative di sponsorizzazione, i servizi accessori eventualmente correlati alle forniture di beni), nonché le offerte commerciali cd. Non standard che comportano, pertanto, profili di rischio di personalizzazione.

DO NOT COPY

In ogni caso, in via di principio ed in termini generali, fatto salvo quanto sotto dettagliato in ordine ad ogni reato/categoria di reato, sono considerate attività sensibili al rischio di commissione dei reati ex D. Lgs. 231/2001:

- La gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti relativi allo svolgimento di attività regolate dalla normativa di riferimento. Si tratta in particolare della gestione dei rapporti con le Autorità (ad esempio, Garante per la Protezione dei dati personali), sia nell'attività ordinaria che in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- La gestione dei rapporti con i Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti;
- La gestione degli adempimenti dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro;
- La gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ATS, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
- Predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
- Elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
- Controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.
- La gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ATS, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in sede di verifiche ispettive;
- La gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per l'attuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate (e.g. apprendistati professionalizzanti) e per le assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette, anche in occasione di verifiche ispettive;
- La gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.
- La gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di insoluti di credito, parziali o totali).

DO NOT COPY

- La partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA, nonché la successiva attività di erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale, in associazione con altri partner (RTl, ATI, joint venture, consorzi, etc.).
- La partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della PA.
- La gestione delle richieste di contributi/sovvenzioni erogati da soggetti pubblici e in particolare la predisposizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.), la gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione), la predisposizione e trasmissione all'Ente Pubblico finanziatore dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti.
- L'attività di gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o autorità (anche mediante accesso a sistemi informatici o telematici).
- Il processo di selezione e di assunzione del personale della Società. L'attività rileva nella misura in cui il processo di selezione e assunzione del personale sia utilizzato come strumento indiretto per compiere atti di corruzione. Ln altre parole, qualora l'assunzione di una persona, ad esempio, legata al Soggetto Pubblico o comunque su segnalazione di quest'ultimo, anche per il tramite di una "costrizione" da parte dello stesso, sia finalizzata al riconoscimento di un indebito vantaggio a favore alla Società.
- La gestione dei flussi monetari e finanziari della Società, nel momento in cui una gestione impropria di tale ambito determini la disponibilità di somme di denaro utilizzate per realizzare una dazione/promessa di denaro a Soggetti Pubblici o a rappresentanti di Enti pubblici che gestiscono i rapporti per conto della P.A. per trarre un ingiusto profitto per la Società.
- Il processo di acquisto di beni, servizi e consulenze, con particolare riguardo alla selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, laddove tale attività sia utilizzata con l'obiettivo di conferire un'utilità a soggetti pubblici o soggetti privati ad essi collegati ovvero segnalati da Funzionario Pubblico (tale rischio risulta particolarmente elevato in

DO NOT COPY

relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto, pubblicità ; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza).

I REATI NEL DETTAGLIO:

ARTICOLI 314/ 314 BIS/ 317/318/ 319/ 319 BIS /319 TER/ 319 QUATER/ 320/ 321 / 322 / 322 BIS/ 353/ 353 BIS/ 356/ 346 BIS DEL CODICE PENALE CONSIDERAZIONI

Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente sussistono alcuni ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore. ln taluni casi possono configurarsi sia corruzioni C.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompe un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico Servizio per far ottenere all'azienda qualcosa); sia come corruzioni C.d. passive (l'esponente dell'azienda riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio); si ritiene che, per tale ultima forma d'illecito, le probabilità di commissione del reato siano più limitate e meno frequenti, giacché, nella maggior parte dei casi, potrebbe trattarsi di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, interesse o vantaggio dell'azienda. Tuttavia, non è possibile escludere che si verifichino corruzioni passive che generano responsabilità dell'ente e ciò, verosimilmente, si potrà verificare con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (i C.d. enti pubblici economici), la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio. Ciò che rileva, ai fini che qui interessano, è l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto; una banca o, ad esempio, svolge attività privatistica nell'intrattenere rapporti di conto corrente bancario con la propria clientela, ma svolge una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativi dell'avvenuto versamento.

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

a) la qualifica di pubblico ufficiale, va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e

DO NOT COPY

manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri coercitivi oppure certificativi;

b) sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

L'individuazione degli ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore dovrà tener conto caso per caso della specifica funzione svolta, pubblica o meramente privata, dall'azienda:

- Appalti
- Gestione finanziaria
- Erogazione di servizi
- Attività connesse con l'esercizio di funzione pubblica o di pubblico servizio.

Le ipotesi di responsabilità dell'ente per concussione sono molto più rare. Infatti, il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

- Vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A.
- Ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A.
- Ottenere trattamenti di favore da parte della P.A. ad esempio in sede di conciliazione amministrativa.
- Ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o di vigilanza.

CONTROLLI PREVENTIVI

La Direzione aziendale, relativamente al controllo dei reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01, ha implementato, spiegato ai destinatari e distribuito a tutti gli interessati la seguente Procedura:

P01: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

DO NOT COPY

Inoltre, sono stati posti in essere i seguenti comportamenti:

- Specifica previsione del Codice Etico e diffusione dello stesso verso tutto il Personale.
- Pubblicazione del Codice Etico sul sito internet aziendale.
- Programma di informazione/formazione periodica del Personale. Responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti.
- Controllo dei flussi finanziari aziendali.
- Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive (la pratica più diffusa per procurarsi la provvista per corrompere è l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti).
- Controllo, relativamente ai collaboratori esterni, (ad esempio i consulenti) della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento.

ARTICOLI 640 / 640 BIS DEL CODICE PENALE

CONSIDERAZIONI

Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambienti aziendali

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

- Produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.

ARTICOLO 640 TER DEL CODICE PENALE

CONSIDERAZIONI

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della Pubblica Amministrazione.

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti

DO NOT COPY

attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/ previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi all'Amministrazione.

CONTROLLI PREVENTIVI

La Direzione aziendale, relativamente al controllo dei reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01, ha implementato, spiegato ai destinatari e distribuito a tutti gli interessati la seguente Procedura:

P01: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Inoltre, sono stati posti in essere i seguenti comportamenti:

- Specifica previsione del Codice Etico e diffusione dello stesso verso tutto il Personale.
- Pubblicazione del Codice Etico sul sito internet aziendale.
- La distribuzione in forma controllata delle password di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informatici della P.A.
- Il rispetto della normativa sul trattamento dei dati (Privacy).

ARTICOLI 316 BIS / 316 TER /640 BIS DEL CODICE PENALE ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Si tratta di tipologie di reato piuttosto ricorrenti; le fattispecie richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante la modificazione della realtà in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione. Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

CONTROLLI PREVENTIVI

La Direzione aziendale, relativamente al controllo dei reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01, ha implementato, spiegato ai destinatari e distribuito a tutti gli interessati la seguente Procedura:

DO NOT COPY

P01: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Inoltre, sono stati posti in essere i seguenti comportamenti:

- Specifica previsione del Codice Etico e diffusione dello stesso verso tutto il Personale.
- Pubblicazione del Codice Etico sul sito internet aziendale.
- Programma di informazione/formazione periodica del Personale. Responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti alla predisposizione dei progetti e delle relative istanze. Separazione funzionale fra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento.
- Specifiche attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto).
- Attività di controllo gerarchico nei confronti dei Responsabili delle funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni e servizi per la Società.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio debbono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello Organizzativo e del Codice Etico aziendale, al fine di assicurare l'assoluta legittimità dell'operato dei destinatari del presente documento. Di conseguenza la Direzione aziendale vieta a tutti i dipendenti, in via diretta, e ai collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- Comportarsi in maniera tale da porre in essere reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Comportarsi in maniera tale da porre in essere comportamenti che, sebbene siano tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- Essere in una situazione di conflitto di interessi nei confronti di Pubblici Ufficiali, in relazione a quanto previsto dalle ipotesi dei reati contro la P.A.
- Effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle autorità pubbliche di vigilanza contravvenendo ai principi di tempestività, trasparenza, veridicità e completezza;

DO NOT COPY

- Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte dell'autorità pubblica di vigilanza, anche in sede di ispezione (comportamenti ostruzionistici, mancata collaborazione, rifiuti pretestuosi, ecc.);
- Omettere comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità pubblica di vigilanza;
- Offrire denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, o promettere qualsiasi oggetto, servizio o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti o conviventi, per indurli a compiere un atto del loro ufficio oppure ad omettere o ritardare o compiere un atto contrario ai doveri del loro ufficio;
- Fare promesse di assunzione in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di loro parenti;
- Riconoscere compensi a favore di soggetti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di prestazione / incarico da svolgere (ad esempio pagare fatture per prestazioni di servizi mai resi o resi parzialmente, o di valore inferiore a quanto fatturato), allo scopo di creare fondi necessari ad attività di corruzione;
- Presentare dichiarazioni non veritiere alla P.A. oppure ad Organismi Comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque al fine di conseguire un vantaggio patrimoniale o di ottenere autorizzazioni, licenze, concessioni o altri atti amministrativi;
- Utilizzare somme ricevute da Enti pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per i quali siano stati assegnati; Alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico di proprietà della P.A. o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti, allo scopo di realizzare un ingiusto profitto;
- Falsificare le firme delle presenze sui registri inerenti a formazione finanziata;
- Rendicontare la formazione in modo non veritiero.

Al fine di poter mettere in pratica la serie di regole evidenziate in precedenza, la Direzione aziendale ha stabilito che:

- Le funzioni incaricate di supportare eventuali controlli esterni da parte di Uffici Tributari, Autorità di Vigilanza, INPS, Provincia, Ispettorato Nazionale del Lavoro ecc. devono offrire la massima disponibilità e trasparenza durante tali controlli;

DO NOT COPY

- Gli incarichi conferiti a collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito, inserendo apposite clausole di riferimento al rispetto delle regole previste nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo aziendale e debbono essere sottoscritti da entrambe le parti;
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti oltre i limiti stabiliti dalla vigente legislazione;
- Le dichiarazioni rese agli Enti preposti ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti debbono contenere solo elementi veritieri;
- Ai dipendenti o consulenti che materialmente intrattengono i rapporti con la P.A. per conto dell'azienda deve essere conferito potere in tal senso dalla direzione aziendale attraverso, ad esempio, una specifica delega scritta;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e di supervisione relativamente all'iter degli eventuali finanziamenti ottenuti dalla P.A. debbono riferire subito all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni irregolari riscontrate.

DO NOT COPY

B. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 24-BIS DEL D. LGS. 231/01 (TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E REATI INFORMATICI)

IN GENERALE

Tutti i processi aziendali possono essere interessati dai reati informatici, se ed in quanto vengano utilizzati strumenti informatici per il processo di riferimento. Premesso quanto sopra indicato, in termini generali, assumono particolare rilevanza le attività sensibili di seguito descritte che attengono al processo (strumentale agli altri) di gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici ed informativi aziendali.

a) Gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali

L'Attività Sensibile in esame riguarda la gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica
E dei sistemi informativi e telematici aziendali e in particolare con rifermento ai seguenti ambiti:

- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici;
- Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- Gestione e protezione delle reti;
- Gestione e creazione di antivirus ai fini Privacy.

I REATI NEL DETTAGLIO ARTICOLO 615 TER DEL CODICE PENALE

CONSIDERAZIONI

Questa ipotesi di reato è inerente a soggetti che si introducono nel sistema informatico della società per effettuare operazioni che portino un interesse oppure un vantaggio per la società stessa, quali a titolo esemplificativo:

- Accesso abusivo nel sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere l'offerta economica presentata per la partecipazione alla gara di appalto;
- Accesso abusivo nel sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere il portafoglio clienti;

DO NOT COPY

- Maggiorazione dei costi dei servizi erogati dalla società;
- Fatturazione di servizi non richiesti dai clienti;

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

L'attività sensibile è la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo le barriere ostative all'accesso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero rimane dentro tale sistema contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

CONTROLLI PREVENTIVI

La Direzione aziendale, relativamente al controllo dei reati previsti dall'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/01, ha implementato, spiegato ai destinatari e distribuito a tutti gli interessati la seguente Procedura:

P09: Utilizzo delle Risorse Informatiche

Inoltre, sono stati posti in essere i seguenti comportamenti:

- Definizione di una politica della sicurezza delle informazioni.
- Definizione di una politica di gestione ed uso delle password, delle modalità di effettuazione dei log-in e log-out, dell'uso della posta elettronica, dell'utilizzo dei sistemi di protezione (antivirus, anti spam, anti phishing, spyware ecc.)
- Effettuazione di un inventario aggiornato dell'hardware e del software concesso in uso al Personale.
- Definizione di specifiche Procedure formali per l'assegnazione di privilegi speciali (ad es. amministratore di sistema ecc.).
- Regole per la creazione, modifica, cancellazione di account e profili.
- Regole per la creazione, implementazione, manutenzione e controllo di sistemi hardware e software.

Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla rubrica, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

a) astenersi dal tenere comportamenti, attivi o omissivi, tali direttamente da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di criminalità informatica;

DO NOT COPY

b) astenersi dal tenere comportamenti, attivi o omissivi, destinati a favorire la commissione di reati di criminalità informatica ad opera di terzi;

c) rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;

d) rispettare le norme, le policy e le procedure aziendali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società e dei clienti, nonché le procedure adottate dalla Società in materia di protezione dei dati personali;

e) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori/clienti;

f) attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società a tutela dei diritti di proprietà industriale della Società e per il pieno rispetto di quelli dei terzi;

g) informare tempestivamente gli organi aziendali competenti di ogni problematica suscettibile di incidere sul corretto funzionamento dei sistemi informatici, sul corretto utilizzo dei dati in essi contenuti o sulla tutela dei diritti dei terzi;

h) prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in tutti i contratti con Consulenti, Fornitori, ed altri terzi in base alla quale il soggetto terzo dà atto di aver preso visione dei contenuti del Modello, del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto;

i) adeguare costantemente l'organizzazione aziendale ed i servizi offerti alla clientela agli standard di sicurezza informatica richiesti dalle normative di settore e dalle best practice di riferimento;

j) collaborare ad ogni eventuale accertamento giudiziario o amministrativo, astenendosi dal divulgare notizie coperte da segreto a terzi;

Ai Destinatari è vietato:

- utilizzare periferiche di archiviazione di massa (cd, dvd riscrivibili, chiavette usb) se non espressamente autorizzate;
- utilizzare programmi diversi da quelli installati nel pc in dotazione, ovvero installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno;

DO NOT COPY

- navigare in Internet in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- scaricare software gratuiti e shareware prelevati da siti Internet;
- memorizzare documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, condizioni di salute, opinione e appartenenza sindacale e/o politica, ovvero di natura pedopornografica;
- accedere o navigare su siti di tipo x-rated (siti per adulti), casinò virtuali, webchat, social network;
- scaricare/scambiare materiale coperto da diritto d'autore;
- inviare e ricevere materiale pornografico, osceno, volgare, diffamatorio, oltraggioso, discriminatorio, abusivo, pericoloso;
- aprire allegati di posta elettronica ambigui o di incerta provenienza.

ARTICOLI 615 QUATER/615 QUATER.1/ 615 QUINQUIES/ 617 QUATER/ 617 QUINQUIES /629-Co.3/ 635 BIS / 635 TER / 635 QUATER / 635 QUINQUIES / DEL CODICE PENALE

CONSIDERAZIONI

Queste ipotesi di reato sono inerente a soggetti che si procurano codici di accesso a sistemi informatici (interno oppure esterni) al fine di accedere al sistema ed effettuare operazioni che portino interesse o vantaggio per la Società, nonché ai soggetti che interrompano, intercettino, danneggino dati e programmi informatici al fine di agevolare e recare vantaggio alla Società.

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Le ipotesi di reato puniscono la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno ; puniscono inoltre la condotta di chi abusivamente interrompa, intercetti, danneggi dati e programmi informatici al fine di agevolare e recare vantaggio alla Società .

DO NOT COPY

CONTROLLI PREVENTIVI

La Direzione aziendale, relativamente al controllo dei reati previsti dall'articolo 24-BIS del D. Lgs. 231/01, ha implementato, spiegato ai destinatari e distribuito a tutti gli interessati la seguente Procedura:

(P09) Utilizzo delle Risorse Informatiche

Inoltre, sono stati posti in essere i seguenti comportamenti:

- Definizione di una politica della sicurezza delle informazioni.
- Definizione di una politica di gestione ed uso delle password, delle modalità di effettuazione dei log-in e log-out, dell'uso della posta elettronica, dell'utilizzo dei sistemi di protezione (antivirus, antispam, anti phishing, spyware ecc.)
- Effettuazione di un inventario aggiornato dell'hardware e del software concesso in uso al Personale.
- Definizione di specifiche Procedure formali per l'assegnazione di privilegi speciali (ad es. amministratore di sistema ecc.).
- Tracciamento degli accessi del Personale alla rete aziendale.
- Controlli sugli accessi agli applicativi effettuati dal Personale.
- Regole per la creazione, modifica, cancellazione di account e profili.
- Regole per la creazione, implementazione, manutenzione e controllo di sistemi hardware e software.
- Regole specifiche per regolamentare la firma digitale dei documenti, disciplinando il responsabile, i livelli autorizzativi, l'utilizzo dei sistemi di certificazione, l'eventuale utilizzo ed invio dei documenti.
- Regole per la verifica delle firme digitali.

ARTICOLI 476 / 477 / 478 / 479 / 480 / 481 / 482 / 483 / 484 / 485 / 486 / 487 / 488 / 489 / 490 / 491 BIS / 493 / 640 QUINQUIES DEL CODICE PENALE

CONSIDERAZIONI

Queste ipotesi di reato sono inerente a soggetti che modificano documenti informatici ad interesse o vantaggio della Società.

DO NOT COPY

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Le ipotesi di reato puniscono chi integri uno dei reati relativi alle falsità in atti, se alcuna delle falsità previste dal Libro II, Titolo VII, Capo III Codice Penale, riguardi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

CONTROLLI PREVENTIVI Pr

La Direzione aziendale, relativamente al controllo dei reati previsti dall'articolo 24-BIS del D. Lgs. 231/01, ha implementato, spiegato ai destinatari e distribuito a tutti gli interessati la seguente Procedura:

P09: Utilizzo delle Risorse Informatiche

Inoltre, sono stati posti in essere i seguenti comportamenti:

- Regole specifiche per regolamentare la firma digitale dei documenti, disciplinando il responsabile, i livelli autorizzativi, l'utilizzo dei sistemi di certificazione, l'eventuale utilizzo ed invio dei documenti.
- Regole per la verifica delle firme digitali.
- Separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso.

Gli obbiettivi fondamentali della sicurezza informatica individuati dalla Direzione aziendale sono i seguenti:

- La riservatezza, cioè la garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente da soggetti autorizzati. Le informazioni riservate sono protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione e di conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla.
- La disponibilità, cioè la garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

In conseguenza di quanto sopra evidenziato, è vietato:

- Alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- Accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- Accedere abusivamente al sistema informatico o telematico aziendale al fine di alterare e/o cancellare dati ed informazioni;

DO NOT COPY

- Detenere ed utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- Danneggiare il sistema informatico di soggetti, pubblici o privati e le informazioni, i dati programmi in esso contenuti, ovvero realizzare l'interruzione, totale o parziale del suo funzionamento;
- Svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- Istallare apparecchiature per l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- Svolgere attività di modifica e cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- Svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- Distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici.

Tutto il personale deve:

- Utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali solo per motivi di ufficio;
- Non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di funzione;
- In caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente il Responsabile di funzione;
- Evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che siano stati acquisiti con l'espresso consenso;
- Evitare di trasferire all'esterno dell'azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'azienda stessa, senza l'esplicita autorizzazione del proprio Responsabile di funzione;
- Evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio Personal Computer;
- Evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, salvo espressa autorizzazione del Responsabile di funzione; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia al Responsabile di funzione;

DO NOT COPY

- Evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- Utilizzare la connessione ad Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività che ha reso necessario il collegamento;
- Segnalare senza ritardo al Responsabile di funzione eventuali funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- Impiegare sulle apparecchiature informatiche aziendali solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'azienda stessa;
- Astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- Non installare software privi di regolamentare licenza;
- Attenersi ai dettami contenuti nel documento Programmatico della Sicurezza (DPS);
- Utilizzare solo in modo lecito la rete ed i sistemi informatici aziendali;
- Prima di scaricare da siti internet testi didattici o letterali, filmati, materiale fotografico ecc., verificare che il materiale stesso non sia coperto da copyright o chiedere l'autorizzazione esplicita del proprio Responsabile di funzione.

DO NOT COPY

C. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 24-TER DEL D. LGS. 231/2001 (DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA)

ART. 416 DEL CODICE PENALE

CONSIDERAZIONI

Come emerge dalla descrizione del reato in esame, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente. Per la sua natura particolare, caratterizzata da una carenza di tipicità della fattispecie, il reato di "associazione per delinquere" è astrattamente configurabile in negli ambiti di attività della società caratterizzati da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni alla Società , approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con soggetti anche esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti nell'interesse o a vantaggio della società .

Conseguentemente, si riconoscono quali attività teoricamente a rischio, anche ai fini del reato di associazione a delinquere, tutte quelle attività che comportano rapporti stabili e continuativi con soggetti terzi, quali ad esempio:

- L'eventuale partecipazione ad Associazioni Temporanee di Impresa;
- La gestione dei rapporti con i fornitori e i consulenti oltre che con i clienti.

Più in particolare, si è ritenuto di considerare la possibilità teorica che taluni reati, già considerati nelle Parti Speciali di questo Modello, possano essere commessi anche in forma "associativa".

Potrebbe quindi configurarsi l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di uno dei seguenti reati:

- Corruzione
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE
- Reati societari
- Reati ambientali

Per l'identificazione delle "attività sensibili" e dei relativi protocolli generali e specifici di controllo che regolamentano tali attività, si rimanda pertanto a quanto riportato nelle rispettive Parti Speciali e nelle procedure aziendali di riferimento.

DO NOT COPY

D'altra parte, per quanto detto sopra, non può essere esclusa l'eventualità che ulteriori reati, oggi non inclusi nel catalogo dei "reati presupposto" del Decreto, possano essere commessi in forma associativa con la stabile partecipazione di almeno un soggetto interno alla Società
(quali, a puro titolo esemplificativo reati fallimentari, ecc).

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

A) Selezione e assunzione del personale

Si tratta di attività finalizzate all'assunzione di personale dipendente e consistenti nell'accertamento dei requisiti di onorabilità e affidabilità in capo ai candidati. L'Attività Sensibile in esame è legata ai profili di rischio connessi - nell'ottica di possibili commissione dei reati associativi - all'impiego in azienda di personale con pendenze penali.

B) Selezione dei fornitori, consulenti, componenti RTl (controparti contrattuali)

L'Attività Sensibile in questione riguarda le attività finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità in capo a Fornitori, Consulenti e altri enti con i quali la Società potrebbe intraprendere forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. associazioni temporanee di impresa - ATI, joint venture, consorzi ecc.).
La selezione delle controparti contrattuali rileva in quanto l'instaurazione di rapporti con le stesse potrebbe rappresentare un fondamentale presupposto fattuale per la successiva commissione dei reati associativi.

PRINCIPI GENERALI Dl COMPORTAMENTO

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

In generale, in relazione ai reati di associazione per delinquere:

a) È fatto divieto di procedere all'assunzione di personale dipendente senza aver rispettato le procedure di assunzione adottate dalla Società e senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità; è inoltre fatto divieto di favorire candidati per il solo

DO NOT COPY

fatto che gli stessi siano legati da rapporti di parentela, affinità o amicizia con soggetti operanti all'interno della Società;

b) È fatto divieto di instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato i criteri e le metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali della qualità;

c) È fatto divieto di:

- Promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società;
- Riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti, o altri collaboratori senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
- Utilizzare strumenti di pagamento anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro;
- Instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno o più reati, o che si tratti di soggetti sospetti di collusione con la criminalità organizzata.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i destinatari del presente modello dovranno:

- Osservare rigorosamente, anche nei rapporti con i terzi, tutte le norme poste dalla legge a tutela della veridicità dell'informativa contabile, le norme in materia di contratti pubblici (Codice Appalti), le norme antiriciclaggio e per la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010), ove applicabili;
- Effettuare la selezione delle controparti negoziali e dei fornitori sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili;
- Verificare l'identità e l'eticità dei soggetti terzi con i quali si interfaccia la Società;
- Richiedere alle controparti negoziali di adeguarsi ai principi etico-comportamentali della Società, anche mediante specifiche clausole contrattuali;
- Effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari.

In generale, è fatto divieto di instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno o più reati.
Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività aziendale sono previsti a

DO NOT COPY

carico degli Organi Sociali e dei Dipendenti, ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- Non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza;
- Consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone autorizzate.

È in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività aziendale e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

La Società, nell'ambito della propria organizzazione, applica inoltre i seguenti principi:

A) Selezione e assunzione del personale

- La Società garantisce che, nella selezione e assunzione del personale, di qualsiasi livello e di collaboratori a progetto siano adottati le procedure di selezione previste dal sistema di gestione della qualità;
- La Società conserva la documentazione esibita in sede di assunzione da parte del dipendente anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

B) Selezione delle controparti contrattuali

- Nella selezione e successiva gestione del rapporto contrattuale con Consulenti e Fornitori, la Società si attiene alle procedure del sistema di gestione della qualità;
- La Società inserisce nei contratti con i Professionisti una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D. Lgs 231/01 e di non essere mai incorsi nella commissione di uno dei reati in discorso, di non essere stati destinatari di misure di prevenzione e/o di interdittive antimafia, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;

DO NOT COPY

- La Società inserisce nei contratti con Fornitori, Appaltatori una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D. Lgs 231/01 e dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, di non essere stati destinatari di misure di prevenzione e/o di interdittive antimafia, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
- Nei contratti con i Professionisti, i Fornitori, gli Appaltatori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse);
- Nei rapporti contrattuali con Consulenti, Fornitori e Subappaltatori, la Società prevede apposite clausole che consentano di risolvere immediatamente il rapporto nel caso di condanna anche non definitiva per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari ecc.), nonché in caso di misure di prevenzione e /o interdittive antimafia.

DO NOT COPY

D. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-BIS DEL D. LGS. 231/2001 (DELITTI DI CONTRAFFAZIONE - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO)

ARTICOLI 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473. 474 DEL CODICE PENALE

CONSIDERAZIONI

Si tratta di reati che hanno scarsa probabilità di commissione nel contesto della ***Medtec Srl***, posto che la tipologia di azienda potenzialmente a rischio è quella che opera in settori ove rileva il ricorso ai diritti di proprietà industriale e l'innovazione tecnologica. Ad ogni buon conto, in via prudenziale, possono ritenersi applicabili alla società in via teorica e/o potenziale, in relazione al suo contesto organizzativo/operativo, i seguenti reati:

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Rispetto alle due fattispecie di reato considerate, in via prudenziale, quali potenzialmente rilavanti, costituiscono processi ed attività sensibili i seguenti:

- Gestione amministrativa e finanziaria (gestione della cassa e gestione e utilizzo di valori in bollo), nonché gestione delle vendite (partecipazione a gare PA, gestione degli adempimenti per ottenere autorizzazioni, concessioni, licenze, certificazioni)

Si tratta delle attività relative alla gestione di eventuali valori (denaro contante o valori bollati), in particolare con riferimento alle seguenti possibili attività illecite:

- Alterazione delle banconote o dei valori bollati;
- Ricezione o spendita di banconote contraffatte o valori bollati contraffatti.

La condotta potenzialmente e astrattamente configurabile consiste, più che altro, nella rispedita di banconote false ricevute nell'ambito della regolazione di pagamenti di piccolo importo per cassa, nonché nella ricezione e nell'utilizzo di eventuali valori bollati contraffatti.

DO NOT COPY

CONTROLLI PREVENTIVI E PRINCIPI GENERALI Del COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di operazioni riconducibili all'attività "sensibile" di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di contraffazione e falso nummario.

A tutti i Destinatari è vietato:

- Di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001);
- Effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- Alterare banconote o valori bollati;
- Introdurre nello Stato banconote o valori falsi o alterati;
- Ricevere consapevolmente, utilizzare, spendere o far circolare banconote o valori bollati falsi o alterati;
- Riutilizzare valori bollati già annullati;
- Mantenere in circolazione ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.
- Spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose tipizzate dalle norme richiamate.

Inoltre, in linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, i Destinatari, che svolgono la propria attività nell'ambito delle "Aree a Rischio Reato", sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- Effettuazione di un primo esame di controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo, al momento della ricezione delle stesse;
- Adempimenti previsti dalle normative in materia di ritiro dalla circolazione di banconote e valori falsi o manipolati;

DO NOT COPY

- Segnalazioni di sospetta falsità ai vertici aziendali della Società, che provvederanno alle segnalazioni denunce e segnalazioni verso le Autorità competenti, chiedendo, se del caso, il supporto di consulenti legali di riferimento;
- La conservazione di un adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione).

Inoltre, a tutto il Personale aziendale, è vietato acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta per effettuare incassi e/o pagamenti.

A tal fine la Direzione aziendale adotta tutte le cautele necessarie, riducendo al minimo tutte le operazioni finanziarie realizzate tramite l'utilizzo di denaro contante.

DO NOT COPY

E. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-BIS.1 DEL D. LGS. 231/2001 (DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO)

ARTICOLO 513-bis DEL CODICE PENALE

CONSIDERAZIONI

La sua collocazione sistematica nel codice penale fa rientrare la disposizione in esame nell'ambito dei reati contro l'ordine economico, affiancata a numerose altre disposizioni che prendono in considerazione condotte che vedono come protagonisti principali delle imprese ontologicamente lecite, nate per il perseguimento di un oggetto sociale legale e che si avvalgono di un modus operandi illecito.

Da questo discende che tale delitto può essere applicato indipendentemente dal coinvolgimento dell'agente in gruppi criminali organizzati.

A livello esegetico, la disposizione in parola ha creato numerosi problemi, sia per quanto riguarda l'esatta identificazione dell'oggettività giuridica, sia per quanto concerne la corretta individuazione delle condotte penalmente rilevanti.

La giurisprudenza più recente riconosce la natura plurioffensiva del reato in questione:

"L'interesse tutelato consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema economico e ciò perché, come è stato rilevato, con tale norma si è voluto più che reprimere forme di concorrenza sleale impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza o di dominio. In secondo luogo, "nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore".

Si richiede che il soggetto attivo svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. Secondo la dottrina, tale qualificazione non deve essere intesa in senso meramente formale, essendo sufficiente che si tratti di un operatore economico, anche svolgente la sua attività in via di fatto, il quale si adoperi per eliminare la concorrenza da parte di altri operatori economici.

Il reato si perfeziona nel momento in cui si pongono in essere gli atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima né un'alterazione degli equilibri di mercato.

Vittima degli atti di violenza o minaccia può essere non solo l'imprenditore diretto concorrente, ma anche suoi parenti o collaboratori.

La giurisprudenza ha interpretato estensivamente la condotta prevista dalla norma, rinvenendo gli estremi del reato anche negli accordi collusivi tra più imprese finalizzate all'aggiudicazione di gare di

DO NOT COPY

appalto ai danni di altri concorrenti, che non facevano parte del pactum sceleris, e che venivano scoraggiati dal presentare offerte.

Un'analisi delle fattispecie concrete vagliate dalla giurisprudenza di legittimità rivela come il reato trovi applicazione sostanzialmente in due diverse categorie di condotte: da un lato quelle poste in essere da imprese mafiose o contigue ai gruppi criminali organizzati, dall'altro quelle proprie di piccole imprese individuali, in cui l'imprenditore usa minacce o violenza per cercare di liberarsi da altri concorrenti della stessa dimensione. Per tutte le altre imprese, invece, il rischio di commissione di tale reato è contenuto. Pertanto, con riguardo a ***Medtec Srl*** la fattispecie in esame ha una probabilità di commissione marginale e trascurabile.

PROCESSI SENSIBILI

All'esito dell'attività di individuazione delle aree a potenziale rischio di commissione reati, svolta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, sono emersi i seguenti

Processi Sensibili:

- L'approvvigionamento (di beni e servizi);
- Le vendite.

Nel momento in cui la Società viene in contatto con soggetti terzi, occorre infatti adottare tutte le misure necessarie ad evitare che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello, in riferimento al rischio di commissione di Reati contro l'industria ed il commercio ed in particolare di quello previsto e punito dall'art. 513-bis c.p. devono conoscere e rispettare:

1) Il Codice Etico;
2) La documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, ed il sistema di controllo della gestione;
3) In generale la normativa italiana applicabile.

È fatto inoltre obbligo di:

DO NOT COPY

- Effettuare, nella instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;
- Osservare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento all'approvvigionamento e/o la vendita;
- Astenersi da qualsiasi comportamento nei confronti di clienti e soggetti concorrenti della Società che possa integrare una violenza o una minaccia, ed in genere da comportamenti non conformi alla correttezza professionale idonei a creare indebiti effetti distorsivi della concorrenza.

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

a. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori/clienti/partner;

b. Non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche o giuridiche) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;

c. Rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi, tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;

d. Non interferire, impendendolo o turbandolo, nell'esercizio dell'industria o del commercio altrui.

DO NOT COPY

F. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-TER DEL D. LGS. 231/2001 (REATI SOCIETARI)

ARTICOLI 2621 / 2621 bis DEL CODICE CIVILE

CONSIDERAZIONI

Questi reati sono commessi, il più delle volte, da chi formalmente è responsabile dell'emissione della documentazione e cioè dal Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità che, ai sensi dell'art. 2423 del codice civile, redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Spesso, però, il Consiglio di Amministrazione non ha né il tempo né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di quello (o quelli), tra i suoi componenti, con deleghe operative. Va sottolineato che è possibile, anche se non molto probabile, che tali reati siano posti in essere anche da livelli sottostanti, nello specifico dai Responsabili delle varie funzioni aziendali; tuttavia, in tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati" non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile. Infatti, trattandosi di reati "propri" è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Peraltro, l'esperienza insegna che le falsità commesse dai "subalterni" vengono realizzate nell'interesse esclusivo degli stessi (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente nell'interesse dell'ente. Ciò esclude, come è noto, ogni responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01. Nel caso, invece più frequente, di falsità realizzata dal subordinato su indicazione, ad esempio, dell'amministratore (si pensi al caso di valutazioni mendaci di crediti o partecipazioni, realizzate nell'interesse della società) la responsabilità dell'azienda non può essere esclusa. Ciò non di meno un modello di organizzazione, gestione e controllo avente l'obiettivo di impedire con ragionevole certezza la commissione di questa tipologia di reati, deve prendere in considerazione tutte le ipotesi appena descritte circa i possibili esecutori materiali del reato, nonché l'intero processo che porta alla formazione dei documenti qui considerati, sino alla loro sottoposizione all'Assemblea dei soci e/o al pubblico e prevedere specifici meccanismi, procedure e protocolli di prevenzione e controllo. Quanto, poi, all'Organismo di vigilanza, (OdV), i

DO NOT COPY

compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, con riferimento ai reati in esame, potranno essere più o meno vasti in relazione, anche in questo caso, alla presenza o meno dell'istituto della certificazione del bilancio; ma non potranno mai essere azzerati nel presupposto che i controlli dei revisori esterni rendano superflua l'azione dell'OdV. Al contrario, può essere opportuno introdurre controlli ad hoc sull'operato del revisore, soprattutto in termini di mantenimento di quell'indipendenza, senza la quale la certificazione rischia di risultare un mero timbro formale sui documenti predisposti dall'azienda. In conclusione, tenuto conto delle finalità del presente documento, è necessario il rispetto dei principi di veridicità e correttezza ed il controllo di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'azienda.

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Falsità nelle comunicazioni sociali derivante, ad esempio, dal comportamento dell'Amministratore Delegato che ignora l'indicazione del Responsabile della funzione amministrativa ed iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore al dovuto al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

ARTICOLO 2625 DEL CODICE CIVILE

CONSIDERAZIONI

Solo la fattispecie prevista dal secondo comma può comportare una responsabilità ex D. Lgs. 231/01. Infatti, nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa. Si ribadisce, ancora una volta, che il fatto deve essere realizzato nell'interesse della società e non, ad esempio, di amministratori o di una parte della compagine societaria.

L'elemento oggettivo è quindi costituito da qualsiasi comportamento commissivo o omissivo, con il quale gli amministratori impediscano il controllo da parte del revisore o dei soci.

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

La condotta degli Amministratori che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del revisore o dei soci, mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione richiesta (ad esempio un’esibizione parziale o alterata).

DO NOT COPY

ARTICOLI 2626 / 2627 / 2628/ 2632 DEL CODICE CIVILE

CONSIDERAZIONI

Il bene giuridico oggetto di tutela è costituito dall'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Oggetto di tutela è anche l'interesse dei creditori sociali a non vedere diminuite le garanzie del proprio credito. La condotta punibile deve essere di carattere doloso quanto meno nel limite minimo dell'accettazione della realizzazione dell'evento dannoso (C.d. dolo eventuale). Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo dagli amministratori; è, però, da considerare anche la possibilità che l'amministratore dia ad un terzo l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e/o per conto della società (concorso di persone nel reato).

La responsabilità della società sorge solo se la condotta sia realizzata nell'interesse della società stessa (per una possibile convergenza di interessi si veda l'art. 5 del D. Lgs. n.231/01). È stata introdotta una causa di estinzione del reato: l'eliminazione del danno.

ARTICOLO 2629 DEL CODICE CIVILE

CONSIDERAZIONI

Ai fini della configurabilità del reato è necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche sia connesso un danno ai creditori; ancora maggiore evidenza acquista la rilevanza privatistica della fattispecie penale se si considera che la stessa è accompagnata dalla previsione della procedibilità a querela del danneggiato nonché da una causa di estinzione del reato costituita dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. Anche questa è un'ipotesi di condotta dolosa ed anche in questo caso è possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di "dolo eventuale", costituita dalla intenzionalità di violare le disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, accompagnata dalla mera accettazione della possibilità che l'evento del danno ai creditori si verifichi. Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo dagli amministratori.

ARTICOLO 2635 DEL CODICE CIVILE

CONSIDERAZIONI

La Legge 190/2012 ha modificato l'art. 25-ter, comma 1 del D. Lgs. 231/01, aggiungendo la lettera s-bis) ed -introducendo quale reato presupposto di responsabilità amministrativa dell'Ente l'art. 2635,

DO NOT COPY

terzo comma, Codice civile (corruzione tra privati). La condotta criminosa consiste nel compiere od omettere atti in violazione degli obblighi del proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, a fronte della dazione o della promessa di denaro o altra utilità. Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente sussistono alcuni ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Può essere sanzionata la società nel cui interesse taluno abbia corrisposto o promesso denaro e/o utilità ai soggetti qualificati evidenziati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2635 del Codice Civile (cioè, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori). La configurabilità del delitto viene comunemente ipotizzata in relazione a due distinte società: quella alla quale appartiene il corruttore e l'altra, alla quale siano riferibili i soggetti corrotti; quindi, può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società a cui appartiene il soggetto corrotto, solitamente, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva. In sostanza nessuna sanzione è prevista a carico dell'Impresa che abbia subito, tramite il comportamento di un proprio dipendente, la corruzione e, di fatto, il danno derivante. La Responsabilità Amministrativa scatta, invece, a carico dell'Impresa il cui dipendente abbia posto in essere atti o comportamenti rientranti nell'ambito del nuovo concetto di corruzione tra privati. Il corruttore potrebbe essere un soggetto interno alla società cui appartiene anche il corrotto qualificato; ad esempio, nell'ambito della medesima società, l'amministratore, per coprire una propria responsabilità nella gestione, corrisponde ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro; il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevare il problema e, di conseguenza, provoca un danno alla società. Chiaramente, in tal caso, ci potrebbe essere anche una finalità di vantaggio per l'Ente: ad esempio evitare che, scoperto il problema contabile, la società possa subirne un qualche pregiudizio in relazione a prossime operazioni di fusione, vendita ecc. La corruzione tra privati si consuma solo allorché la società, in seguito alla dazione illecita ed alla conseguente violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà da parte dei soggetti menzionati dall'articolo 2635, abbia subito un effettivo nocumento al suo patrimonio; in sintesi non si punisce l'atto corruttivo in sé, ma l'atto corruttivo che abbia cagionato un nocumento all'Ente.

DO NOT COPY

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Tutte le condotte degli amministratori, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano oppure omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

ARTICOLO 2635 BIS DEL CODICE CIVILE CONSIDERAZIONI

La nuova fattispecie punisce con la pena prevista per il reato di cui all'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo, le ipotesi di sollecitazione e offerta di denaro o altre utilità non dovute per il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi di fedeltà o di quelli inerenti il proprio ufficio, nel caso in cui l'offerta, la promessa o la sollecitazione non siano accolte.

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Con particolare riferimento ai reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, sono state individuate i seguenti Processi ed Attività Sensibili.

a) Approvvigionamenti (Acquisto di beni e servizi)

L'Attività sensibile in esame riguarda la selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, riferita a soggetti privati, specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza.

In particolare, con riferimento alle attività di:

- Gestione della selezione del fornitore di servizi (inclusa processo di qualifica/accreditamento del fornitore);
- Gestione della fase di definizione dell'acquisto di servizi;
- Gestione del controllo sull'effettività del servizio acquistato (es. ricevimento dei beni /attestazione di avvenuta prestazione dei servizi);
- Gestione della contabilità e dei pagamenti (e in particolare con riferimento alla fase di autorizzazione al pagamento).

DO NOT COPY

b) Vendite (Contratti attivi)

L'Attività Sensibile in esame riguarda la negoziazione, stipula e gestione con società , consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, nonché la gestione dei rapporti con società , consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, mass media, organismi di certificazione e di valutazione di conformità , ecc)

c) Gestione economica e finanziaria (gestione dei contenziosi e gestione dei flussi monetari e finanziari)

L'Attività Sensibile in esame riguarda la gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di:

- Situazioni pre-contenziose;
- Contenziosi intrapresi nei confronti della Società;
- Accordi transattivi/conciliazioni.

Inoltre, l'attività sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e finanziari della Società, nel momento in cui la dazione/promessa di denaro a Soggetti Privati possa essere finalizzata a trarre un ingiusto profitto per la Società stessa.

d) Risorse Umane (Selezione e assunzione del personale)

L'attività rileva nella misura in cui il processo di selezione e assunzione del personale sia utilizzato come strumento indiretto per compiere atti di corruzione. In altre parole, qualora l'assunzione di una persona, ad esempio, legata al Soggetto Privato o comunque su segnalazione di quest'ultimo, anche per il tramite di una "costrizione" da parte dello stesso, sia finalizzata al riconoscimento di un indebito vantaggio in capo alla Società (es. influenzare illecitamente posizioni e decisioni a favore della Società).

DO NOT COPY

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Con riferimento al reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, devono essere rispettati i principi generali di comportamento qui di seguito descritti.

La Società rifugge il ricorso a qualunque forma di pratica corruttiva per raggiungere i propri obiettivi economici.

In particolare, in favore di un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o qualunque soggetto appartenente ad un ente terzo con il quale ***Medtec Srl*** intrattenga rapporti commerciali ed operativi e loro sottoposti è fatto divieto di:

- Promettere o effettuare erogazioni in denaro;
- Promettere, offrire o corrispondere omaggi che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte;
- Favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti in quanto indicati dai soggetti di cui sopra;
- Prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego a favore dei terzi di cui sopra;
- Promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura, con l'obiettivo di procurare un vantaggio indebito per la Società.

Ogni operazione deve essere registrata e documentata, al fine di consentirne adeguata tracciabilità. Nell'ambito delle relazioni con terze parti di natura privata valgono inoltre i presidi di controllo in vigore a tutela dei rapporti con controparti pubbliche, nonché le procedure di riferimento in relazione alla segregazione dei ruoli, tracciabilità delle attività, iter autorizzativo e poteri di spesa.

ARTICOLO 2636 DEL CODICE CIVILE CONSIDERAZIONI

La responsabilità dell'azienda è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse della società. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'azienda. Nella vecchia formulazione i soggetti attivi erano solo gli amministratori mentre adesso il legislatore ha considerato

DO NOT COPY

meritevole di sanzione anche il comportamento di coloro che non rivestono la qualifica di amministratori, quindi, ad esempio, i soci. È richiesto un concreto risultato lesivo (l'illecita determinazione della maggioranza), strumentale al conseguimento della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (espressa dal dolo specifico).

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

L'Amministratore Delegato predispone un'apposita documentazione falsa o comunque alterata allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione. Il reato non si verifica allorché, anche in assenza di una condotta illecita dell'Amministratore, la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.

ARTICOLO 2637 DEL CODICE CIVILE

CONSIDERAZIONI

Con riferimento ai contenuti della fattispecie, non viene ravvisato l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone. Per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerare falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno altri soggetti determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi. Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi o meno di una variazione artificiosa dei prezzi.

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Un Amministratore oppure un dipendente della società diffonde alla stampa notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico- finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione di tale società); notizie, come tali, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante la quota sociale di detta società. Del risultato di questa alterazione beneficia lo stesso

DO NOT COPY

Amministratore oppure il dipendente grazie a transazioni speculative operate dai medesimi in sede di compravendita delle quote sociali.

ARTICOLO 2638 DEL CODICE CIVILE

CONSIDERAZIONI

Questo reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (ad esempio Consob, Banca d'Italia, Isvap ecc.).

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Gli Amministratori di una società a responsabilità limitata ad un'autorità di vigilanza un progetto di Bilancio con relazioni ed allegati, riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali (ad esempio in tema di acquisizione di partecipazioni rilevanti in altre società non quotate) al fine di evitare possibili controlli da parte dell'autorità stessa.

CONTROLLI PREVENTIVI

La Direzione aziendale, relativamente al controllo dei reati previsti dall'articolo 25-TER del D. Lgs. prescrive l'osservanza dei seguenti comportamenti:

- Inserimento nel Codice Etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari (ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse ecc.).
- Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale e sua pubblicazione nel sito internet aziendale.

DO NOT COPY

- Attività di formazione di base verso il Responsabile di funzione dell'Ufficio Amministrazione ed i suoi sottoposti, affinché conoscano tutti almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.).
- Attività di formazione specifica sui contenuti del Codice Etico e, più in generale, del Modello Organizzativo aziendale nei confronti del Responsabile di funzione dell'Ufficio Amministrazione e dei suoi sottoposti, affinché conoscano tutti almeno le principali nozioni contenute in tale documentazione.
- Previsione dell'obbligo per il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali di sottoscrivere annualmente una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse.
- Tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della bozza del bilancio, prima della riunione per l'approvazione dello stesso.
- Messa a disposizione di tutti i componenti del C.d.A. del giudizio sul bilancio da parte del Collegio Sindacale.
- Periodiche riunioni tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza.
- Previsione di specifiche regole (ad esempio la necessità di un'autorizzazione scritta) prima di emettere comunicati stampa o inviare articoli a giornali, soggetti terzi ecc.
- Previsione di specifiche regole (ad esempio autorizzazione scritta da parte del C.d.A.) prima di acquistare o vendere quote sociali.
- Previsione di specifiche regole che disciplinino le operazioni di riduzione del capitale sociale, la fusione e/o la scissione societaria.
- Comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza (OdV) di qualsiasi violazione del Modello Organizzativo aziendale.

A livello di principi generali di comportamento nelle aree aziendali a rischio di commissione di Reati Societari, la Direzione aziendale impone a tutti i dipendenti, in via diretta, e ai collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- Mantenere un comportamento corretto, trasparente e rispettoso delle norme vigenti in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio.
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della riservatezza delle informazioni inerenti all'attività amministrativa e di formazione del bilancio.

DO NOT COPY

- Collaborare con le Autorità di Vigilanza in occasione di eventuali accertamenti ispettivi, fornendo sempre informazioni veritiere e corrette.
- Verificare l'assenza di conflitto di interessi da parte degli amministratori, in occasione della loro nomina.
- Comunicare tempestivamente la presenza di eventuali conflitti di interessi qualora un amministratore venga a trovarsi in una simile situazione (ad esempio abbia interessi rilevanti in comune con clienti, fornitori, ecc.).

Si rammenta che, nel caso di commissione o sospetta commissione dei reati richiamati dagli articoli analizzati, i soci, oltre all'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori, possono anche presentare una denuncia ex art. 2409 codice civile, per il sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori o dagli organi di controllo.

In ogni caso, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui alla rubrica, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto di specifici principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali.

Tutti i destinatari devono osservare una condotta improntata a principi di integrità , correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ***Medtec Srl*** nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi: pertanto, è vietato indicare o inviare per l'eventuale elaborazione o inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società . È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele".

I soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono inoltre attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

Il bilancio deve essere sempre completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge.

DO NOT COPY

Piena ed assoluta correttezza è poi richiesta in particolare agli amministratori, ed a tutti coloro che sono chiamati a coadiuvarli, nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;

Per altro verso, i Destinatari devono sempre osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della ***Medtec Srl*** e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo interno o esterno sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà

In tale prospettiva, è quindi specificamente vietato:

a) impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio sindacale;

b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare o diffondendo informazioni non veritiere.

Tutti i Destinatari devono poi garantire costantemente il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;

Il Collegio sindacale deve operare in assoluta autonomia, segnalando all'OdV, ogni eventuale ingerenza nella loro attività da parte degli amministratori ed ogni indice di eventuali condotte dolose direttamente imputabili ai medesimi o agli altri organi aziendali tali da pregiudicare la piena trasparenza dell'informazione societaria

All'organo amministrativo è vietato:

- restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

DO NOT COPY

- effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione.

Al fine di prevenire il rischio di interferenze indebite su altri enti, è inoltre vietato a tutti i Destinatari compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse clienti, fornitori, consulenti ecc.) che possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati.

Ai Destinatari è anche vietato distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o che siano comunque in contrasto con il Codice Etico. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico valore e sempre che le stesse non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri o per indurli a violare i loro obblighi d'ufficio o di fedeltà per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche.

Ai Destinatari è vietato riconoscere, in favore dei Fornitori, consulenti e/o collaboratori esterni, partner commerciali, Agenti, Appaltatori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

Per quanto concerne la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrali), i documenti devono essere redatti sulla base di procedure o istruzioni operative che determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili. È inoltre necessario che la trasmissione di dati ed informazioni avvenga attraverso un sistema che

DO NOT COPY

consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

La documentazione e la comunicazione di tutti i dati e le informazioni soggette a controllo da parte di soci, sindaci ed eventualmente della società di revisione contabile deve avvenire in modo trasparente, senza che siano frapposti ostacoli allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

I destinatari del Modello devono in ogni caso rispettare le prescrizioni contenuti nei protocolli 231, con particolare riguardo al Protocollo Rapporti PA (P01), al protocollo Gestione Contabilità e bilancio (P02), al Protocollo Risorse Umane (P03), al Protocollo Commerciale (P04), al Protocollo Approvvigionamenti beni e servizi (P05) / servizi immateriali (P06), al Protocollo Omaggi aziendali, liberalità e sponsorizzazioni (P07).

DO NOT COPY

G. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUATER (REATI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO)

CONSIERAZIONI ED ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Con riferimento alla categoria di reati di cui alla presente Parte Speciale, si evidenzia lo scarso rischio della loro commissione nell'interesse o vantaggio della Società. Ciò premesso, il rischio di commissione dei suddetti reati e, in particolare, il finanziamento del terrorismo può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale il settore finanziario e amministrativo. Il rischio astrattamente configurabile è, infatti, quello di intrattenere rapporti con soggetti che — direttamente o indirettamente — perseguano finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. In questo caso, il rischio sarebbe quello di agevolare la commissione di tali reati attraverso la messa a disposizione di strumenti (per esempio, informatici) o di risorse economiche. Le principali Attività Sensibili, che la Società ha individuato al proprio interno, rispetto alle quali esiste il rischio di commissione dei reati qui considerati sono le seguenti:

A) Gestione dei flussi monetari e finanziari

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e finanziari della Società, con specifico riferimento alla gestione delle entrate e delle uscite.

B) Selezione e assunzione del personale

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di assunzione e di selezione de personale della Società

C) (Approvvigionamenti) Selezione delle controparti contrattuali

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori e altri enti con i quali la Società potrebbe intraprendere forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. associazioni temporanee di impresa — ATI, joint venture, consorzi ecc.).

DO NOT COPY

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Dipendenti e gli Organi Sociali della Società si attengano nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio individuate in precedenza a regole di condotta conformi a quanto prescritto in tale Parte Speciale e nelle procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei Reati finanziamento del Terrorismo.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di finanziamento del terrorismo; ù
2) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori e Partners anche stranieri;
4) non intrattenere rapporti commerciali, di collaborazione e di consulenza con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, della ricettazione e dell'usura;
5) non riconoscere compensi a favore di Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti in ambito locale;
6) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
7) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

DO NOT COPY

H. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUINQUIES, (DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE)

CONSIDERAZIONI

Avuto riguardo alle attività svolte da ***Medtec Srl***, tra le predette fattispecie delittuose assume rilievo esclusivamente quella di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), come recentemente modificata per effetto della dalla L. n. 199 del 29 ottobre 2016, ("anticaporalato") recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Dal punto di vista organizzativo, il reato in parola assume rilievo in relazione ai seguenti processi:

- Ricerca, assunzione e inserimento del personale;
- Gestione dei fornitori.

Sono considerati "indici sintomatici" di sfruttamento, rilevanti anche singolarmente:

- Il pagamento (reiterato) di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi;
- Il pagamento (reiterato) di retribuzioni il cui ammontare, in ogni caso, non risulti proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
- Le violazioni (reiterate) concernenti l'orario di lavoro, i riposi, le aspettative;
- Le violazioni delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro degradante, anche con riferimento ai metodi di sorveglianza o alla natura delle situazioni alloggiative offerte.

Si ritiene che, a fronte della gravità e della specificità del nuovo reato presupposto, debbano essere introdotti protocolli di prevenzione, quali:

DO NOT COPY

- Periodica predisposizione, da parte dell'ufficio personale, della documentazione necessaria a comprovare il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; tale documentazione può costituire un adeguato flusso informativo nei confronti dell'OdV.

DO NOT COPY

I. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIES (OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO)

CONSIDERAZIONI ED ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

L'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro è particolarmente rilevante perché, per la prima volta viene, prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa. Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente. Il criterio dell'interesse, a prima vista, potrebbe risultare incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto a essi una finalizzazione soggettiva dell'azione; tuttavia, nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista DAL d. Lgs. N. 231/01 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente, vantaggio che, in tal caso, viene identificato in un risparmio di costi e/o di tempi. Vi è poi la questione del mancato coordinamento dell'articolo in questione con l'esimente di cui all'art. 6 del decreto, nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del modello organizzativo, fraudolenza difficilmente compatibile con una condotta colposa. A tal proposito la dottrina e la giurisprudenza fanno ricorso ad un interpretazione che, tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, disancora il concetto di elusione fraudolenta dalle tipiche fattispecie proprie del Codice Penale e lo assume in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle Procedure e delle Istruzioni Operative predisposte dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta.

Questa interpretazione si fonda sui seguenti presupposti:

a) Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche.

DO NOT COPY

b) Il soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nei datori di lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

c) Nella previsione del codice penale, le fattispecie delittuose contemplate dagli art. 589 e 590 sono caratterizzate dall'aggravante negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla normativa.

d) Il concetto di colpa specifica rimanda all'art 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme e leggi, regolamenti, ordini o discipline.

e) L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, infatti oltre al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui art. 589, co. 2 e 590, co. 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori; tale articolo introduce l'obbligo generale contrattuale per il Datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile e, di conseguenza, l'elemento essenziale delle varie e possibili forme di responsabilità del Datore di lavoro (anche ai fini dell'applicabilità dell'art.25-septies del D. Lgs. n. 231/01) è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche in materia.

f) Secondo dottrina e giurisprudenza, l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica, implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Il quadro esposto in precedenza, riferito alla complessità dei presupposti formali e sostanziali della responsabilità del datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche, consente di concludere

DO NOT COPY

che di fatto, con l'entrata in vigore della Legge numero 123/2007, ogni azienda che registri una consistente frequenza di infortuni gravi, dovrebbe considerare inaccettabile il rischio di incorrere, oltre che nelle responsabilità di matrice civile e penale tipiche della materia, anche nelle ulteriori sanzioni del D. Lgs. n. 231/01, per il fatto di non aver predisposto ed efficacemente attuato un idoneo Modello di Organizzazione.

Il Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, deve essere integrato con il sistema degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo (Documento di Valutazione dei Rischi, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ecc.) e, qualora presenti, con le Procedure di Sicurezza aziendali volte a disciplinare il corretto utilizzo di impianti, macchinari ed attrezzature di lavoro nonché a stabilire regole di comportamento da adottarsi per il corretto svolgimento delle mansioni lavorative e la gestione della sicurezza sul lavoro.

FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

Riguardo ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero astrattamente interessare tutto il Personale aziendale. L'analisi delle possibili modalità attuative di tali reati coincide forzatamente con la Valutazione dei Rischi lavorativi effettuata dall'azienda in base alla legislazione prevenzionistica vigente (D. Lgs 81/08 e s.m.i.); i reati potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una rilevante e grave violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azienda ha considerato, pertanto, tutti i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) al quale si rimanda come parte integrante del presente documento. La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro è un aspetto considerato fondamentale da ***Medtec Srl;*** la caratteristica principale delle modalità di gestione della sicurezza implementate in azienda è il coinvolgimento diretto di tutto il Personale e di tutti gli altri soggetti coinvolti, a partire dallo stesso Datore di Lavoro. L'azienda ha adottato una politica per la salute e sicurezza sul lavoro basata sulla valorizzazione delle azioni preventive, nell'ottica di un continuo miglioramento; tale politica è quella implementata dalla società e contenuta nel Codice Etico adottato dalla stessa e consegnato a tutti i lavoratori al momento dell'assunzione. L'analisi dei rischi è effettuata dal Datore di Lavoro, in collaborazione con le figure facenti parte del Servizio di

DO NOT COPY

Prevenzione e Protezione (RSPP, RLS e Medico Competente aziendale); sono state considerate tutte le attività svolte presso la sede aziendale ed anche quelle che possono avvenire all'esterno di tale sede. L'obiettivo dell'analisi è quello di individuare i rischi professionali, studiare i possibili interventi per eliminarli e, ove ciò non sia tecnicamente possibile, di ridurli e controllarne gli effetti in modo tale da renderli accettabili dal punto di vista della gravità delle eventuali conseguenze. Il riesame e l'eventuale aggiornamento della Valutazione dei Rischi viene effettuato periodicamente oppure a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario quali, ad esempio, una modifica legislativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro oppure modifiche delle mansioni lavorative e/o della tipologia delle attività svolte e/o dei servizi erogati.

Tutto ciò avviene attraverso:

- La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- La programmazione degli interventi di prevenzione;
- L'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo;
- Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro;
- Il controllo sanitario dei lavoratori in funzione ai loro rischi specifici;
- La formazione dei lavoratori, nei limiti delle rispettive mansioni e responsabilità;
- La formalizzazione di istruzioni lavorative e di procedure comportamentali per i lavoratori;
- La definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori.

Al fine di poter assumere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il modello di organizzazione e di gestione adottato, ed efficacemente attuato, deve dar vita ad un sistema aziendale suscettibile di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

DO NOT COPY

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In questo senso, il presente modello organizzativo e gestionale dispone pertanto, in primo luogo, che siano adottati idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra riportate.

Per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la materiale articolazione delle funzioni aziendali deve assicurare l'esistenza di competenze tecniche e di adeguati poteri di verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Unitamente ad un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello, l'organizzazione aziendale deve quindi garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il tempestivo riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere pertanto adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Ai fini della valutazione, dell'esposizione al rischio, la ***Medtec Srl,*** ha adottato un Manuale della Qualità conforme alla norma ISO 45001:2018, ha predisposto in materia un completo documento di valutazione rischi con l'ausilio di una consulente esterno ed adotta un sistema di gestione integrato che le consente di monitorare adeguatamente i rischi SSL (oltre che ambientali) ed a limitare, per quanto possibile in ragione delle conoscenze tecniche attuali, il pericolo per la salute dei propri dipendenti e di coloro che accedono nelle aree di sua competenza.

DO NOT COPY

Pertanto, l'organizzazione adottata deve già ritenersi di per sé stessa conforme, almeno per le parti corrispondenti, all'art.30 DL.gs n.81/08. Ciò nonostante, è stato implementato un Protocollo Specifico in materia di Ambiente e Sicurezza sul lavoro (HSE) (P08) volto a costituire un presidio ulteriore contro tali reati.

Premesso che il presente modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. n.81/08, lo stesso costituisce, invece, al contempo un ulteriore presidio di controllo e di verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza, della struttura del sistema di gestione per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Dipendenti e Collaboratori della Società, nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di salute e sicurezza;
- rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di controllo e i principi specifici formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e la formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

DO NOT COPY

- segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti ed ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme definite ed ogni altra situazione di pericolo potenziale o reale da loro a qualsiasi titolo percepita.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'attribuzione dei compiti e delle responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro compete esclusivamente al Datore di Lavoro. Nell'ambito delle attribuzioni degli specifici incarichi rientra la designazione delle figure previste dalla normativa vigente: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP), i Preposti, gli Addetti alle emergenze, il Medico Competente aziendale. Il riesame della struttura e delle responsabilità attribuite alle varie figure avviene annualmente in occasione delle riunioni periodiche in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, tenendo conto delle osservazioni raccolte all'interno dell'azienda. Altre modifiche possono inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o di situazioni che lo rendano necessario, come ad esempio un elevato avvicendamento del personale.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Il Datore di lavoro è responsabile dell'informazione e della formazione impartite dei lavoratori e provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della società e sulle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate.

La formazione avviene in occasione:

- Dell'assunzione
- Di un cambio di mansione
- Dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro.

La formazione del personale viene effettuata facendo particolare riferimento a tutti quegli aspetti specifici dell'attività che in sede di analisi abbiano evidenziato problemi legati al corretto utilizzo oppure a norme comportamentali di carattere generale; la formazione viene periodicamente ripetuta in relazione all'insorgenza di nuovi rischi oppure ai mutamenti delle attrezzature di lavoro.

GESTIONE DEGLI APPALTI INTERNI ED ESTERNI

DO NOT COPY

La politica di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro applicata, si estende anche all'ipotesi di affidamento ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi di lavori da svolgersi sia all'intero dell'azienda sia all'esterno di essa (articolo 26 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.); in tal caso il Datore di Lavoro si adopera per verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione ed anche per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro che possano incidere sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Il Datore di Lavoro e l'impresa appaltatrice elaborano un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per coordinare gli interventi di prevenzione al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). Tale documento viene sempre allegato al contratto di appalto.

CONTROLLI PREVENTIVI

- Verifica periodica dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e della sua conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Verifica periodica dell'aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e della sua conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel caso in cui vi sia altro personale operante in regime di contratto d'Appalto che possa essere soggetto a rischi interferenziali.
- Controllo periodico dell'avvenuta distribuzione al Personale dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal Datore di lavoro.
- Verifica periodica che tutto il Personale mantenga un comportamento corretto e coerente con i valori ed i principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico aziendale.
- Verifica periodica che i Responsabili di funzione attuino le loro mansioni nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Controllo dell'esistenza e dell'aggiornamento di tutta la documentazione necessaria per legge ad implementare il Documento di Valutazione dei Rischi.

A livello di principi generali di comportamento, la Direzione aziendale si impegna a:

- Rispettare la vigente legislazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;

DO NOT COPY

- Formare, informare ed eventualmente addestrare il personale aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- Svolgere un'attenta ed approfondita attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, tenendo costantemente aggiornata tutta la relativa documentazione;
- Tenere sotto controllo le attività di natura organizzativa, quali le emergenze, il primo soccorso, le riunioni periodiche in materia di sicurezza, la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ecc.

DO NOT COPY

J. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-OCTIES (REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO)

CONSIDERAZIONI

ARTICOLI 648 c.p. / 648-bis c.p. / 648-ter c.p./ 648-ter. 1 c.p.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648ter, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (C.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente. Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui la Direzione aziendale o il personale operativo acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano; lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto, da parte del giudice (da condurre caso per caso) circa la sussistenza o meno dell'interesse o del vantaggio per l'ente. Con riferimento alla categoria di reati di cui al presente capitolo della Parte Speciale, si evidenzia che il rischio di commissione dei suddetti reati può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale i settori finanziario e amministrativo.

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Le principali Attività Sensibili e le Attività strumentali, che la Società ha individuato al proprio interno, rispetto alle quali esiste il rischio di commissione dei reati qui considerati sono la gestione della

DO NOT COPY

contabilità, la gestione dei flussi finanziari (incassi/pagamenti), gli investimenti, l'utilizzo del denaro contante per qualsiasi operazione di incasso e di pagamento, la gestione degli eventuali contratti di sponsorizzazione, le attività di natura fiscale e tributaria.

Segnatamente, le principali attività sensibili rilevate riguardano:

La gestione dei flussi monetari e finanziari e processo di vendita e di approvvigionamento:

l'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie della Società, con specifico riferimento alla gestione delle entrate (Incassi, Disinvestimenti di Liquidità, etc.) e delle uscite (Investimenti della liquidità, Acquisti, Consulenze, etc.). Sono attività strumentali alla realizzazione del reato di Auto-riciclaggio tutte le attività sensibili per le quali la Società risulta potenzialmente esposta alla commissione di illeciti ex D. Lgs. 231/2001. Tutte le attività in grado di generare un illecito profitto, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, espongono la stessa alla realizzazione del reato fonte dell'Auto-riciclaggio. A tale proposito, si fa particolare riferimento alle parti speciali relative ai Reati Societari e ai Reati di Criminalità Organizzata, nelle quali risultano già mappate le attività sensibili potenzialmente esposte alla commissione di reati fiscali e di reati tributari, i quali sono ritenuti suscettibili di essere considerati presupposto del reato di Auto-riciclaggio.

CONTROLLI PREVENTIVI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

L'azienda vieta agli Organi Sociali, ai dipendenti, ai consulenti ed ai partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/01; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

La Direzione aziendale impone ai soggetti sopra indicati l'obbligo di gestire in maniera corretta la trasparenza e la tracciabilità di tutti i documenti contabili e dei relativi flussi finanziari; è fatto divieto in particolare di:

- Omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aziendale;
- Effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;

DO NOT COPY

- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in qualsiasi altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo amministrativo e finanziario;
- Accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- Pagare in contanti, ad eccezione degli importi fino alla cifra limite prevista dalla legge in vigore in materia o con strumenti di pagamento analoghi al denaro contante.

In attuazione di quanto evidenziato in precedenza, la Direzione aziendale ha stabilito che riguardo al divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia, il soggetto che intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione non possa, da solo e liberamente, accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento. I Dipendenti e gli Organi Sociali della Società si attengano — nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio individuate in precedenza — a regole di condotta conformi a quanto prescritto nel presente Modello al fine di prevenire la commissione dei Reati di Riciclaggio.

ln particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio;
- Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori e Partner anche stranieri;
- Non intrattenere rapporti commerciali, di collaborazione e di consulenza con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, della ricettazione e dell'usura;
- Non riconoscere compensi a favore di Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o che non trovino

DO NOT COPY

adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti in ambito locale;

- Non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- Effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti. Inoltre, a presidio dei reati fonte dell'Auto-riciclaggio, si considerino le disposizioni riportate nelle Parti Speciali e poste a mitigazione di tutte le fattispecie di Reato a cui la Società risulta esposta, con particolare riferimento ai Reati Societari e ai Reati di Criminalità Organizzata.

A) Gestione dei flussi monetari e finanziari

Al fine di scongiurare il pericolo di commissione dei reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale, è necessario:

- Che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- Avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi della Società gestiti da terzi. Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i Dipendenti degli Organi Societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentano quanto segue:
- I dati raccolti relativamente ai rapporti con Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- La gestione anomala dei rapporti deve essere preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti devono essere in grado di selezionare tale anomalia;
- Sono posti in essere controlli sulle attività di selezione delle Controparti Contrattuali, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Fornitori.

DO NOT COPY

Trovano inoltre applicazione, in via generale, i principi procedurali previsti dalla Parte Speciale "Reati di Finanziamento del Terrorismo", nonché quanto già descritto nei capitoli precedenti con rifermento al processo di gestione dei flussi monetari e finanziari.

J.1 I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-OCTIES.2 (REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (9 gennaio 2026), il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1226, introducendo un quadro normativo organico in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (c.d. sanzioni UE), che non sono più un tema confinato all'export control o alla finanza internazionale, ma rientrano ora pienamente tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001, ampliando in modo significativo il perimetro della responsabilità amministrativa degli enti, mediante l'introduzione dell'art. 25 octies.2 (in vigore dal 24.01.2026), rubricato ***"Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea",*** richiamando le nuove fattispecie penali dolose inserite nel Codice Penale - Capo I-bis del Titolo I, Libro II – dal suddetto decreto legislativo**:**

- **Art. 275-bis c.p.** – Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea;
- **Art. 275-ter c.p.** – Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva UE;
- **Art. 275-quater c.p.** – Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività;
- **Art. 12 comma 1-bis D. Lgs 286/1998** – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Alla luce della riforma, il rischio di responsabilità amministrativa dell'ente ex Art. 25-octies.2 D. Lgs. 231/2001 si configura, tra l'altro, quando un'impresa:

1. opera in violazione delle condizioni di un'autorizzazione UE
2. aiuta o favorisce soggetti sottoposti a misure restrittive UE
3. viola gli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva UE

ad esempio:

- fornendo fondi o risorse economiche
- concludendo operazioni economiche, commerciali o finanziarie
- importando, esportando, trasferendo o facendo transitare beni, anche immateriali
- eludendo le misure restrittive tramite interposizioni fittizie, documenti falsi o occultamento del titolare effettivo
- consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.

DO NOT COPY

Tali fattispecie penali comportano per l'ente l' applicazione di sanzioni pecuniarie proporzionali al fatturato globale totale conseguito nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente; nonché, l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dei soggetti apicali per la durata da 2 a 6 anni e da 1 a 3 anni se commesse da soggetti subordinati a quelli apicali, in deroga – pertanto - al sistema ordinario di cui al D. Lgs n.231/2001 (art. 10 e 13) fondato sulla commisurazione della sanzione pecuniaria in quote e della sanzione interdittiva per un tempo non superiore a due anni, con un evidente rafforzamento dell'effetto deterrente.

L'analisi dei processi aziendali della ***Medtec Srl*** ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero, astrattamente, realizzarsi le fattispecie di reato di cui all'art. 25 octies.2 del D. Lgs 231/2001:

- gestione di operazioni di natura transfrontaliera, finanziaria, commerciale, complesse, inusuali/ "anomale", dirette verso aree geograficamente ad alto rischio (ad es. Russia Bielorussia, Iran, etc.) o quando si tratti di controparti operanti in Paesi soggetti a embargo/ restrizioni, ovvero attive in settori sensibili quali quello della difesa, della tecnologia avanzata o dei beni c.d. "dual use";
- gestione di pagamenti e di risorse economiche verso e da soggetti esteri;
- gestione approvvigionamenti beni materiali ed immateriali esteri;
- gestione commerciale e delle vendite, rapporti con controparti esteri;
- gestione operazioni di investimento, di importazione – esportazione;
- gestione amministrativa, della contabilità e dei flussi finanziari anche per l'individuazione ed identificazione di fondi e risorse economiche sottoposte a congelamento, nonché tentativi di elusione delle sanzioni UE, etc;
- gestione rapporti con le autorità competenti in relazione all'adempimento degli obblighi informativi imposti da misure restrittiva dell'UE,
- gestione delle risorse umane relativamente alla selezione, assunzione di soggetti designati,

interessando le seguenti Aree a Rischio: Corporate Governance – Gestione Risorse Finanziarie (tax & finance, contabilità, tesoreria e bilancio) – Approvvigionamenti e Procurement – Commerciale – Compliance – Risorse Umane.

DO NOT COPY

Dall'analisi dell'attuale organizzazione, gestione aziendale, dell'attività fattivamente svolta e del contesto territoriale del proprio mercato di riferimento, nonché del sistema di controllo esistente, scaturisce una capacità della ***Medtec Srl*** nel contrastare il rischio reato in trattazione, tale da garantire, quantomeno, che la commissione dello stesso sia ridotta ad un "livello accettabile", con conseguenziale valutazione di verificazione: "Basso".

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle proprie funzioni i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le norme inerenti alla prevenzione dei *reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea* , attenendosi - nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio individuate in precedenza- a regole di condotta conformi a quanto prescritto nel presente Modello, al fine di prevenire la commissione di detti reati.

In particolare, ai destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'art. 25 octie.2 del D. Lgs. n.231/2001;
- utilizzare anche occasionalmente, la società, o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati citati nel suddetto art. 25 octie.2 del D. Lgs. n. 231/2001;
- omettere il blocco di fondi, attività economiche o risorse finanziarie appartenenti a persone o entità inserite nelle liste sanzionatorie dell'UE;
- trasferire fondi, fornire servizi finanziari o economici a soggetti sanzionati dall'UE;
- frazionare operazioni finanziarie per non superare le soglie di monitoraggio o per mascherare il beneficiario effettivo;
- utilizzare prestanomi o strutture societarie complesse per celare la proprietà di beni da congelare;
- fornire informazioni false, incomplete o fuorvianti alle autorità competenti, relativamente all'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 275-ter C.P.;
- esportazione, vendita o fornitura di prodotti, inclusi beni a duplice uso (dual-use) o attrezzature militari, verso destinazioni o soggetti vietati;

DO NOT COPY

- omettere di segnalare prontamente alle autorità competenti le attività che potrebbero costituire un'elusione delle sanzioni dell'UE;
- agevolare l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate in violazione delle misure restrittive dell'UE;
- violare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle autorizzazioni amministrative UE;
- effettuare autonomamente alcun tipo di operazione transfrontaliera, comprese quelle di natura finanziaria, senza la preventiva autorizzazione formale dell'Amministratore Unico o del soggetto dal predetto Delegato/Procuratore, sulla base di dettagliato report documentale all'uopo predisposto dal Responsabile di Funzione interessata dall'operazione gestionale.

DO NOT COPY

K. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-NOVIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/01 (MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE)

CONSIDERAZIONI

Art. 171, comma 1 lett. a bis, Legge 633/1941

Il reato di cui al comma 1 dell'articolo 171 punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; la ratio è la tutela dell'l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete. L'inserimento del reato nel decreto Legislativo 231/01 risponde quindi ad una visione politica di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore; le aziende che operano nel settore, se vorranno contenere il rischio di tale reato, dovranno predisporre controlli più accurati sui contenuti che transitano sui propri server. Quanto detto vale, a stretto rigore, anche qualora siano gli utenti stessi a posizionare i contenuti direttamente e senza filtro preventivo del gestore (si pensi, ad esempio, al sistema di funzionamento di siti internet come YouTube) anche in questi casi si potrebbe configurare una responsabilità per la società, che non si è organizzata per prevenire tale rischio di reato.

Art. 171, comma 3, Legge 633/1941

Il reato di cui al comma 3 punisce le condotte menzionate al comma 1 ove commesse su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. In questo caso la ratio del comma non prende in considerazione l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Art. 171 bis, comma 1, Legge 633/1941 1 Art. 171 bis, comma 2, Legge 633/1941

La disposizione, introdotta dal Decreto Legislativo 489/92, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software; l'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo, tutela invece le

DO NOT COPY

banche dati. Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione; è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro. A restringere l'ambito di applicabilità della norma vi è però il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extra-penali che regolano la materia. La seconda parte del comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale. Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Sul piano soggettivo, tutte le condotte ora esaminate sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto (concetto che comprende anche quei comportamenti non sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico) ; tutto ciò comporta una notevole ricaduta sul concetto dell'eventuale punibilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali. Nel secondo comma dell'articolo 171 bis ad essere tutelate sono invece le banche dati; intendendosi per esse le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Anche questo secondo comma deve essere prudentemente analizzato dalle aziende che, per le più svariate ragioni, gestiscono banche dati. Si pensi, ad esempio, alle aziende che raccolgono, in proprie banche dati, articoli di carattere tecnico, legale, finanziario o scientifico; in questi casi si dovrà porre particolare attenzione qualora si voglia offrire alla propria clientela un servizio di consultazione. Deve essere predisposta una serie di regole ad hoc per questo tipo di attività che da un lato permettano il trasferimento del materiale ai clienti interessati e dall'altro lato predispongano cautele idonee ad evitare che il materiale, una volta uscito dalla disponibilità esclusiva dell'azienda, circoli senza controllo.

Art. 171 ter, comma 1, Legge 633/1941 1 Art. 171 ter, comma 2, Legge 633/1941

L'articolo tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e

DO NOT COPY

videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche. Le numerose condotte sanzionate si inseriscono nell'ottica di una pretesa di una "penalizzazione globale" che il legislatore degli ultimi anni ha perseguito nei confronti della tutela dei software. A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti. Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno ; il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare la fattispecie tipica ; le aziende interessate che potranno essere esposte ad un procedimento penale potranno essere, a titolo esemplificativo ma non certo esaustivo, aziende di telecomunicazioni, cinematografiche, società che gestiscono spettacoli teatrali e simili, società che erogano formazione con l'ausilio della proiezione di filmati, audiovisivi, slide ecc.

Art. 174 sexies L. n.633 del 22 aprile 1941, comma 1(introdotto dalle L.143 07/10/2024

Il primo comma dell' Art 174 sexies impone ai prestatori di servizi di accesso alla rete; ai soggetti gestori di motori di ricerca; ai fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di VPN (virtual private network) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine; agli operatori di content delivery network[4]: ai fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS[5] distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito; agli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della legge per la protezione del diritto d'autore, dell'articolo 615-ter c.p. (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico) o dell'articolo 640-ter c.p. (Frode informatica), l'obbligo di segnalare immediatamente, all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

Il legislatore, fuori dai casi di concorso nel reato, sancisce che le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione del comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno; mentre è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24-bis del D. Lgs 231/2001 per la responsabilità dell'ente.

DO NOT COPY

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Possesso ed utilizzo di software informatici coperti da licenza. Possesso ed utilizzo di opere tutelate dal diritto d'autore, come, ad esempio, progetti, libri, disegni ecc.

CONTROLLI PREVENTIVI

Non vi è responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 in capo all'azienda per eventuali violazioni al diritto d'autore poste in essere dal Personale nel proprio esclusivo interesse (ad esempio in caso di upload o di file sharing mediante "peer to peer " di opere protette utilizzando le risorse informatiche e/o telematiche aziendali). Può, al contrario, sussistere una piena responsabilità amministrativa dell'Ente qualora sui personal computer in uso ai dipendenti venisse installato software abusivo, oppure nel caso molto diffuso di "underlicensing", consistente nell'installazione di un numero di copie del programma superiori a quelle previste dalla licenza d'uso. Si tratta di fenomeni già pesantemente perseguiti sul piano penale (la cosiddetta "pirateria" del software è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.600 a 15.500 Euro), ma, come già in precedenza ricordato, la responsabilità penale è personale, in questo caso invece, la novità è la possibilità di applicare, in aggiunta a quanto sopra, anche le sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo 231/01 (sia pecuniarie secondo il sistema delle quote, sia interdittive con tutte le intuibili conseguenze negative) direttamente all'azienda nel cui interesse sia stato commesso il fatto illecito. Bisogna poi anche tenere conto del dato di fatto innegabile che prevenire un reato di tipo informatico che comporti la violazione del diritto d'autore è un'attività estremamente difficoltosa in quanto gli stessi strumenti impiegati per il normale utilizzo ai fini lavorativi possono essere utilizzati anche per commettere un reato.

La Direzione aziendale, relativamente al controllo dei reati previsti dall’articolo 25-NOVIES del D. Lgs. 231/01, ha implementato, spiegato ai destinatari e distribuito a tutti gli interessati la seguente Procedura:

- P09: Utilizzo delle Risorse Informatiche

Inoltre, la Direzione aziendale ha previsto l'obbligo per tutto il personale di:

- Utilizzare i software coperti da licenza rispettando i limiti e le condizioni stabilite dalla stessa.

DO NOT COPY

- Installare/utilizzare esclusivamente software regolarmente acquistati dall'azienda.

Ed ha vietato di:

- Duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, opere tutelate dal diritto d'autore.
- Duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, software coperti da licenza.

L'Organismo di Vigilanza, per poter garantire l'effettività e la congruità dei controlli in ambito informatico (indirizzati alla prevenzione della violazione del diritto d'autore), dovrà necessariamente far riferimento a figure dotate di competenze specifiche e, se ritenuto opportuno, avvalersi di consulenze eseguite da esperti del settore, in grado di giudicare la rispondenza dei controlli alle finalità per le quali sono eseguiti. Il ricorso a consulenti esterni esperti in informatica per effettuazione dei controlli è necessario al fine di evitare il coinvolgimento del responsabile informatico aziendale la cui attività è da assoggettarsi essa stesa a controllo.

Oltre alle considerazioni sopra indicate, la Direzione aziendale ha posto in essere una serie di misure di prevenzione comprendenti:

- La specifica previsione dei corretti comportamenti da tenere nel Codice Etico e la diffusione dello stesso nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, nonché la sua pubblicazione sul sito internet aziendale.
- Programmi di informazione/formazione periodica degli Amministratori e di tutto il Personale sui reati/illeciti civili, penali ed amministrativi in materia di violazione del diritto d'autore.
- L'esistenza di un sistema di responsabilità di tutta l'Organizzazione aziendale e di una serie di deleghe e/o nomine coerenti con esso.
- La previsione di un apposito sistema sanzionatorio aziendale.

DO NOT COPY

L. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-DECIES D. LGS. 231/01 (OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA)

ATTIVITÀ SENSIBILI (FATTISPECIE DI REATO)

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili di ***Medtec Srl*** in relazione al reato in oggetto:

- La principale attività sensibile rilevate riguarda la gestione degli eventuali procedimenti giudiziali a carico dell'Ente e la gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale, con particolare riferimento ad ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con l'attività aziendale.

CONTROLLI PREVENTIVI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Direzione aziendale vieta agli Organi Sociali, ai dipendenti, ai consulenti ed ai partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/01. È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare la vigente legislazione ed i principi contenuti nel Codice Etico aziendale e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria. I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- Evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- Mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria, un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione. È fatto espresso divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false

DO NOT COPY

dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

È inoltre vietato:

- Intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- Riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore della Società.

DO NOT COPY

M. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES, D. LGS. 231/01 (REATI AMBIENTALI)

CONSIDERAZIONI

Le norme richiamate dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/01 mirano a prevenire il "danno ambientale", inteso ex articolo 300 del Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs.152/06) come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto ed indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima; tale articolo 300 del T.U. dell'Ambiente punisce qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. I reati ambientali appaiono riconducibili ad ipotesi di pericolo, bastando per la loro configurabilità il mancato rispetto delle disposizioni normative, non risultando quale elemento necessario l'effettivo conseguimento di un danno all'ambiente. I reati presupposto di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01, tranne poche eccezioni (ad esempio il traffico illecito di rifiuti e l'inquinamento ambientale che sono considerati delitti e pertanto punibili a titolo di dolo) sono contravvenzioni caratterizzate, sotto il profilo soggettivo, tanto dal dolo che dalla colpa. Ad ogni ipotesi di illecito amministrativo viene applicata la sanzione pecuniaria, articolata in proporzione alla gravità dei reati presupposto e quantificata con il sistema delle quote (articolo 1 1 del D. Lgs. 231/01). Per alcuni reati, oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste sanzioni interdittive (ad esempio l'interdizione dall'esercizio dell'attività , la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ed infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi); tra queste ipotesi rientra il reato di discarica abusiva, il traffico illecito di rifiuti nonché lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. Normalmente per tali reati la sanzione interdittiva non supera i sei mesi di durata, ad eccezione del reato di traffico illecito di rifiuti per cui è prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non è consentita la riparazione delle conseguenze del reato. La legge 27 Maggio 2015 numero 68 ha introdotto nuove fattispecie di reato nel nostro ordinamento legislativo, fra le quali l'inquinamento, il disastro ambientale e lo smaltimento di rifiuti radioattivi, con aggravanti se i delitti siano commessi attraverso la complicità e/o l'utilizzo di associazioni di stampo mafioso; sono previsti, invece, sconti di pena per chi si attiva nella bonifica dei luoghi contaminati (ravvedimento operoso). Infatti, pentirsi di quanto compiuto e rimediare risanando le aree alterate comporterà come beneficio la riduzione da un terzo alla metà della pena, e di un terzo per chi

DO NOT COPY

collaborerà con la magistratura, o con le forze di polizia «nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti». Al contrario, la legge usa il «pugno di ferro» nei confronti di chi si macchierà di «omessa bonifica», giacché scatterà la punizione (con reclusione da uno a 4 anni e con una multa da 20.000 a 80.000 euro) per chi, pur essendovi obbligato dall'autorità giudiziaria, non provveda a bonificare ed a mettere in sicurezza i luoghi inquinati.

Si rappresenta che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135.

Le Camere di Commercio interrompono quindi qualsiasi attività legata al SISTRI.

Fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato (RENTRI) e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente, enti ed imprese tenuti all'obbligo garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 nel testo previgente all'introduzione del SISTRI, con l'applicazione delle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del medesimo testo. Rimane, quindi, confermato il sistema di tracciabilità cartacea articolato in: formulari, registri e MUD.

CONTROLLI PREVENTIVI

La Direzione aziendale vieta agli Organi Sociali, ai dipendenti, ai consulenti ed ai partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'articolo Undecies del D. Lgs. 231/01.

Inoltre, sono stati posti in essere i seguenti comportamenti in merito alle attività svolte:

- Definizione di una serie di regole comportamentali dirette agli Addetti alle pulizie.
- Programma di informazione/formazione periodica del Personale.
- Responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti.

DO NOT COPY

- Controllo periodico dell'esistenza di un contratto con un'azienda esterna specializzata ed autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
- Controllo periodico della validità dell'autorizzazione al trasporto rifiuti da parte dell'azienda esterna specializzata.
- Controllo periodico dell'esistenza e della corretta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari necessari per il trasporto dei rifiuti.
- Controllo dell'avvenuta compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale.
- Controllo dell'avvenuta iscrizione dell'azienda "***Medtec Srl***" al RENTRI, se e quando applicabile.
- Controllo periodico dell'operato del personale di "***Medtec Srl***" in merito alle operazioni di deposito temporaneo dei rifiuti negli appositi contenitori e del corretto smaltimento degli stessi a norma di legge.

A livello di principi generali di comportamento, la Direzione aziendale si impegna a:

- Rispettare la vigente legislazione in materia ambientale;
- Formare, informare (ed eventualmente addestrare) il Personale operativo in materia ambientale;
- Svolgere un'attenta ed approfondita attività di valutazione dei rischi ambientali e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, tenendo costantemente aggiornata tutta la relativa documentazione.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

- Rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- Conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- Utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;

DO NOT COPY

- Favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- Adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- Contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro.

È altresì fatto espresso divieto di:

- Porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- Falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (e.g. ARPA, Amministrazione Provinciale, ATS, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);
- Abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- Effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- Miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi).

DO NOT COPY

N. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-DUODECIES, D. LGS. N. 231/2001 (IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE)

ATTIVITÀ SENSIBILI

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili di ***Medtec Srl*** in relazione al reato in oggetto:

- Reclutamento, assunzione, contrattualistica e gestione di personale dipendente straniero, in particolare con riferimento alle seguenti attività:
  - Richiesta e verifica del permesso di soggiorno;
  - Monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno;
  - Verifica dei limiti di età;
  - Verifica delle condizioni di lavoro.

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

La Società persegue alcuni principi generali di controllo che si basano su:

- Segregazione e separazione delle funzioni: ossia il rispetto del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Regolamentazione di procedure/istruzioni/regolamenti: ossia regolamentazione e diffusione delle regole aziendali di comportamento e delle modalità operative da seguire per garantire il corretto svolgimento delle attività;
- Definizione delle responsabilità organizzative: ossia la definizione del "chi, fa, cosa" mediante la formalizzazione di apposite circolari e/o ordini di servizio;
- Formalizzazione di deleghe e procure: ossia la definizione dei poteri autorizzativi che siano coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e la regolamentazione dei poteri di spesa con l'indicazione delle relative soglie di approvazione/autorizzazione;
- Controlli e tracciabilità: ossia il rispetto della tracciabilità ex post, cartacea e/o mediante apposito archivio informatico, di tutte le attività che vengono svolte e dei relativi controlli di supervisione da parte dei responsabili di riferimento In linea con i principi generali di controllo, ***Medtec Srl*** utilizza diversi strumenti, tra i quali si segnalano:

DO NOT COPY

- La definizione di un Organigramma in cui sono individuate le strutture organizzative, le funzioni, i ruoli e le responsabilità interne;
- L'implementazione di una Mappatura di processi e procedure che disciplini tutte le attività della società e le funzioni interne coinvolte;
- L'implementazione di Procedure, Istruzioni e Regolamenti dirette a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività;
- L'implementazione di un Sistema di Deleghe e Procure nell'ambito della struttura organizzativa definita;
- La certificazione del Sistema di Gestione della Qualità. La società ha adottato il sistema di qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001;
- L'adozione del Codice Etico, approvato dal Consiglio di amministrazione, parte integrante del presente modello.

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti sia ai Partner della Società in forza di apposite clausole contrattuali. Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti e applicabili alla realtà aziendale, nonché alle procedure ed ai regolamenti aziendali e alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello.

Ai Destinatari sopra individuati è fatto in particolare divieto di:

- Porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-duodecies del Decreto 231
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non consentire di per sé la fattispecie di reato qui considerata, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

A tal fine la società:

- Considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica
- Vieta l'assunzione di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e vieta di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgano

DO NOT COPY

- Assicura massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto per conto della Società stessa.

PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE

Relativamente all'attività di assunzione e gestione del personale dipendente extracomunitario si applicano i principi di seguito enunciati:

- In caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in paesi extracomunitari, si attiva presso le autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare
- In caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornati in Italia verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che, in caso di scadenza dello stesso, i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo
- Controlla che, in occasione della scadenza di permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche per il rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la società.
- Assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenga ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto – inter alia – l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di qui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della società.

DO NOT COPY

O. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-TERDECIES, D. LGS. N. 231/2001 (RAZZISMO E XENOFOBIA)

ATTIVITÀ SENSIBILI

Allo stato attuale, sulla base delle analisi svolte, ancorché astrattamente applicabili, i reati in esame sono considerati a bassissima probabilità di commissione e non di interesse prioritario per la società. Stante quanto procede, in via prudenziale, le attività della ***Medtec Srl*** che possono considerarsi sensibili in relazione al reato in oggetto sono le seguenti:

- Gestione delle comunicazioni esterne e di eventuali pubblicazioni con modalità tradizionali ed elettroniche sul sito internet aziendale
- Gestione del patrimonio immobiliare aziendale
- Selezione del personale
- Rendicontazione delle spese e gestione di eventuali fondi
- Organizzazione e/o supporto all'organizzazione di riunioni ed eventi formativi

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel codice etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio di commissione dei reati in commento e a evitare che – ad opera di terzi o di chiunque – si tenti di realizzare, negli immobili della società, le predette fattispecie di reato; in tale senso il Modello contiene apposite norme di condotta. La società è contraria ad ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e violenza.

PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE

A titolo precauzionale, relativamente alla gestione del patrimonio immobiliare, si applicano i principi di seguito enunciati:

- Qualora i locali della società vengano concessi in locazione o in uso (con qualunque tipologia di contratto) a terze per riunioni o eventi anche a carattere formativo, è necessario inserire nei relativi contratti un' apposita clausola che preveda l'obbligo per gli utilizzatori che i propri uffici non siano adibiti a riunioni finalizzate all'organizzazione di eventi orientati a tali reati e

DO NOT COPY

venga vietato l'utilizzo dei locali aziendali da parte di soggetti che possano anche solo essere sospettati di appartenere ad associazioni o organizzazioni xenofobe e razziste.

- La società dovrà dal sostenere economicamente, in qualunque forma, le predette associazioni impedendo, oltre che l'utilizzo di locali aziendali per riunioni ed eventi che possano agevolare la commissione dei predetti reati, anche forme di finanziamento di eventi e manifestazioni finalizzate al perseguimento di tali scopi.
- Con riferimento all'assunzione del personale, la società è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. di riferimento, allo scopo di impedire l'assunzione di soggetti dediti a qualsiasi forma di xenofobia o di razzismo, e/o impedire che tali soggetti tentino di rivestire all'interno dell'azienda ruoli chiave. A tale riguardo, le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi: garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale; ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati.
- Con riferimento all'attività di rendicontazione delle spese e la gestione di eventuali fondi, allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni che perseguano finalità xenofobe o razziste, ogni spesa deve essere sempre e prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa l'identificazione. Qualsiasi attività diretta con qualsiasi mezzo alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia o all'erogazione di fondi o di risposte economiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti con finalità xenofobe o razziste.
- Con riferimento alla gestione delle comunicazioni esterne e di eventuali pubblicazioni con modalità tradizionali ed elettroniche sul sito internet aziendale, la società condanna l'utilizzo delle comunicazioni tradizionali o telematiche per divulgare ideologie razziste o xenofobe in via anche solo indiretta e mediata da parte di terzi, a titolo esemplificativo mediante opuscoli, volantini ciclostilati o la creazione dio pagine web che pur non avendo quale fine diretto la commissione dei reati in questione. Pertanto, le comunicazioni esterne verranno effettuate dopo attento vaglio preventivo del relativo contenuto a cura dei vertici aziendali e prestando la massima attenzione affinché le predette comunicazioni non presentino contenuto ambiguo riguardo alle condotte previste e punite dall'art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001, ovvero

DO NOT COPY

dichiarazioni negazioniste e di incitamento all'odio razziale o ancora dai quali emergano giudizio su fatti storici che possano dare luogo, anche solo in forma indiretta, ai reati in esame.

P. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUINQUESDECIES, D. Lgs. n. 231/2001 (REATI TRIBUTARI)

L'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, come convertito e modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati tributari previsti dal D. Lgs. 74/2000, commessi con "frode" e relativi ai documenti contabili o alla dichiarazione fiscale.

In particolare, con l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies sono stati ricompresi nel catalogo dei reati presupposto il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Inoltre, il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75 ha previsto la responsabilità degli enti anche per le ipotesi meno gravi previste dagli articoli 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10 quater (indebita compensazione) del. Dlgs 74/200, qualora tali delitti siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".

La possibile inerenza dei reati tributari ai molteplici processi aziendali che caratterizzano ogni società ha comportato, anche la ***Medtec Srl***, l'esigenza di implementare i presidi aziendali in essere.

I protocolli e le procedure richiamate costituiscono quindi parte integrante della struttura complessiva del Modello, in quanto volte a garantire la corretta e trasparente gestione delle risorse finanziarie, il controllo sulla registrazione delle fatture e la pertinenza delle operazioni effettuate con l'attività sociale svolta.

La specifica funzione svolta al riguardo dal Revisore, costituisce inoltre un ulteriore presidio tanto sul piano della prevenzione quanto su quello del successivo controllo.

ATTIVITÀ SENSIBILI

DO NOT COPY

Allo stato attuale, le attività di ***Medtec Srl*** che possono considerarsi sensibili in relazione alle fattispecie di reato in trattazione sono le seguenti:

- Amministrazione e controllo di gestione contabile-fiscale, tesoreria
- Gestione del patrimonio immobiliare/mobiliare aziendale
- Gestione amministrativa del personale
- Area commerciale ed acquisti di beni e servizi
- Magazzino e Logistica
- Gestione sistemi IT

PROCESSI AZIENDALI

In forza della struttura delle fattispecie incriminatrici è possibile effettuare in generale una distinzione tra:

- processi a rischio-reato "diretti", ossia quei processi che includono attività di natura fiscale, come la predisposizione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali, la liquidazione e il versamento dei tributi e la tenuta e la custodia della documentazione obbligatoria;
- processi a rischio-reato "indiretti", quali i processi che non includono attività di natura fiscale, ma con riflessi sullo stesso e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati.

Per quanto attiene alla prima categoria sono stati individuati i seguenti processi:

- Gestione amministrativo – contabile/fiscale
- Gestione Magazzino
- Gestione dei cespiti

Per quanto attiene alla seconda categoria i processi sono più trasversali, così come di seguito indicati:

- Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
- Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti
- Gestione del personale
- Gestione Vendite/Commerciale

AREE A RISCHIO/SENSIBILI

DO NOT COPY

Le aree sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti in materia tributaria sono le seguenti:

a. Attività sensibili in materia di gestione fiscale/tributaria

- definizione di Ruoli e Responsabilità con riguardo alla rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e separazione dei compiti all'interno del processo;
- adattabilità del sistema al contesto interno ed esterno, in relazione al variare della legislazione fiscale;
- previsione di una comunicazione periodica agli organismi sociali con riguardo agli esiti delle verifiche effettuate e le eventuali misure adottate per rimediare eventuali carenze;
- attività di predisposizione, presentazione, conservazione delle dichiarazioni fiscali e/o dei documenti fiscali previsti e conseguente calcolo/pagamento delle imposte, in relazione agli ambiti di competenza dell'Ufficio Fiscale;
- gestione delle operazioni di compravendita di beni e servizi intercompany;
- individuazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la PA e adottare un atteggiamento collaborativo in caso di visite ispettive dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza e fornire solo informazioni veritiere alle stesse autorità;
- gestione della documentazione fiscale di propria competenza di cui è obbligatoria la conservazione.

b. Attività sensibili in materia di gestione amministrativo - contabile

- corretta autorizzazione, registrazione e verifica di tutte le operazioni e/o transazioni;
- tracciabilità dell'intero processo decisionale di ogni attività afferente al ciclo attivo e passivo, oltre che provvedere all'ordinata archiviazione della relativa documentazione;
- archiviazione corretta e ordinata delle scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- verifica periodica sulle scritture contabili;
- previsione della segregazione di funzioni tra le attività di rilevazione/registrazione contabile delle operazioni aziendali, predisposizione delle dichiarazioni fiscali e conseguente calcolo e pagamento delle imposte;

DO NOT COPY

- valutazione degli aspetti tecnici circa il processo di alienazione di beni mobili e immobili, di partecipazioni nonché l'iter da seguire per le operazioni societarie straordinarie e individuare i soggetti legittimati a svolgere ciascuna delle suddette attività;
- adozione di tutti gli strumenti di controllo previsti dal sistema di controllo interno (responsabilità funzionali/gerarchiche, deleghe/procure, segregazione delle funzioni, aspetti procedurali):
- al fine di evitare l'emissione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti;
- allo scopo di evitare l'indicazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo alle fatture) per operazioni inesistenti;
- al fine di evitare la registrazione di fatture non corrette, incomplete o ingannevoli e istituire fondi occulti e non registrati;
- allo scopo di attuare l'alienazione simulata dei beni aziendali per rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva ai fini fiscali;
- la gestione delle trasferte, per garantire che eventuali anticipi e/o i rimborsi spese, siano autorizzate e coerenti con la policy della ***Medtec Srl***;
- adozione di tutti gli strumenti necessari in tema di verifica delle controparti per evitare l'adozione di pagamenti nei confronti di beneficiari che non coincidono con la controparte contrattuale;
- gestione dei pagamenti attraverso strumenti tracciati evitando di utilizzare strumenti anonimi per operazioni di trasferimento di importi rilevanti (es: c/c anonimi, libretti di risparmio anonimi, c/c o libretti con intestazione fittizia, …);
- gestione dei fondi e delle risorse della società secondo deleghe e procure regolarmente conferite.

c. Attività sensibili in materia di approvvigionamenti di beni e servizi e vendite

- selezione dei fornitori sulla base di criteri che prescindono da rapporti personali o da altri vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della società;
- gestione controlli per la verifica preventiva delle terze parti;
- gestione e controllo che il valore/prezzo dei beni o servizi acquistati sia in linea con quello di mercato;
- verifica che le attività contrattualmente formalizzate coincidano con quelle effettivamente prestate.

DO NOT COPY

d. Attività sensibili in materia di gestione del Magazzino e Logistica:

- tracciabilità dei flussi logistici di magazzino in entrata e in uscita;
- predisposizione e aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
- verifica dei livelli delle giacenze in magazzino;
- esecuzione delle rettifiche inventariali;
- valorizzazione del magazzino e rilevazioni in contabilità.

e. Attività sensibili in materia di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità

- gestione e coordinamento del budget relativo ad omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;
- gestione e coordinamento delle attività extra-budget.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano, nel rispetto dei livelli autorizzativi del sistema di deleghe e procure, a tutti i Destinatari, che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione delle seguenti attività/processi:

- Amministrazione, Controllo di Gestione e Fiscale;
- Acquisti di beni e servizi;
- Vendita di beni/Commerciale;
- Magazzino, Logistica;
- Marketing;
- Gestione personale;
- Gestione sistema IT.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25– *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

In maniera trasversale ai processi ed alle funzioni come sopra individuate, la Società garantisce una gestione della fiscalità ispirata alle logiche di:

DO NOT COPY

- corretta e tempestiva determinazione e liquidazione delle imposte dovute per legge ed esecuzione dei connessi adempimenti,
- contenimento del rischio fiscale, inteso come rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento in cui la Società opera, sia per fattori esogeni (principalmente, l'incertezza interpretativa determinata dall'ambiguità o scarsa chiarezza delle norme tributarie) che per fattori endogeni (tipicamente, il non corretto e/o tempestivo adempimento di prescrizioni cogenti, la mancata rilevazione di novità normative che impattino sulla fiscalità della Società, il compimento di operazioni che possano essere contestate dalle autorità fiscali come abusive).

I Principi di comportamento in materia fiscale sono parte integrante del sistema di controllo interno adottato dalla Società per la gestione e mitigazione del rischio fiscale.

In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti - nei rispettivi ambiti - a:

- rappresentare i fatti di gestione in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nei dati aziendali allo scopo di garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società nelle dichiarazioni fiscali;
- collaborare nelle attività di rendicontazione di ogni fatto di gestione ed a custodire, secondo criteri idonei ad una agevole reperibilità, la documentazione relativa all'attività svolta, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione finanziaria, a tutela dell'affidabilità delle comunicazioni sociali della Società;
- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni
- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalla Società e dalle Autorità competenti;
- agire secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale, nella consapevolezza che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui opera;
- garantire la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'autorità fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali.

DO NOT COPY

- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- garantire trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei propri redditi e patrimoni evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- rispettare le diposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati;
- non utilizzare strutture o società artificiose, non correlate all'attività imprenditoriale, al solo fine di eludere la normativa fiscale;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;

PRESIDI DI CONTROLLO

Premessa

L'introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto introduce, come anzidetto, il c.d. rischio fiscale, tuttavia ancor prima della citata novella, detto rischio, ancorché sotto differenti profili era già stato indirettamente valutato e presidiato nelle altre aree sensibili del presente modello.

In particolare, con riferimento alle fattispecie di dichiarazione fraudolenta disciplinate dagli art. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000, rispettivamente afferenti i reati di "*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" e di "*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*", risultavano già rilevanti, al fine di prevenire la realizzazione di quelle condotte corruttive, i presidi di controllo adottati dalla Società per altre fattispecie di reato.

Risulta evidente, infatti, come la creazione di fatture per operazioni inesistenti, il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, l'utilizzo di documenti falsi per operazioni in tutto o in parte inesistenti e il ricorso ad altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e

DO NOT COPY

ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, potessero integrare quelle condotte idonee a generare la riserva di denaro necessaria allo scopo corruttivo. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000, afferente ai reati di "*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*".

Inoltre, le Linee Guida di Confindustria, in riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, suggeriscono protocolli – peraltro adottati dalla ***Medtec Srl*** che, già prescrivevano e prescrivono controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi.

A titolo di esempio, si riportano alcune condotte che, se poste in essere in determinati contesti potrebbero configurare una delle fattispecie delittuose qua in commento.

La gestione degli agenti e dei commissionari potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati tributari nell'ipotesi in cui, per esempio, la Società omettesse di contabilizzare e versare all'erario le somme cui è tenuta quale sostituto d'imposta relativamente alle provvigioni maturate dagli agenti o commissionari.

Le attività di gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni potrebbero presentare dei profili di rischio rispetto alla commissione dei reati tributari nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società realizzi delle sponsorizzazioni fittizie ed emetta fatture per operazioni inesistenti utilizzandole per predisporre dichiarazioni fiscali fraudolente.

L'attività di gestione delle note spese potrebbe presentare dei profili di rischio in relazione alla commissione dei reati tributari qualora venissero indicate nei documenti spese non sostenute (c.d. nota spesa gonfiata) e portate in deduzione nelle dichiarazioni fiscali della Società.

La gestione delle risorse finanziarie potrebbe inoltre presentare dei profili di rischio di commissione dei reati tributari laddove, per esempio, effettui operazioni di acquisto di beni o servizi indicando in fattura un importo superiore (c.d. sovrafatturazione) a quello versato ovvero con un fornitore diverso da quello indicato nella fattura (c.d. inesistenza soggettiva).

La gestione dei rapporti intercompany potrebbe presentare dei profili di rischio in relazione ai reati tributari nel caso, per esempio, di operazioni inesistenti (es. cessione di beni o prestazioni di servizi) realizzate fra la Società e altre società del Gruppo, caratterizzate dalla stipula fittizia di contratti infragruppo e dall'esistenza di compensazioni di operazioni attive e passive, da cui risulti altresì una sproporzione fra prestazioni eseguite e importi fatturati.

Le attività tenuta della contabilità, di gestione dei cespiti e di predisposizione delle dichiarazioni previste ai fini fiscali potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati

DO NOT COPY

tributari nell'ipotesi in cui, ad esempio, personale della Società occulti o distrugga scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte ovvero vengano alienati simulatamente beni aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva o, ancora, quando nelle dichiarazioni fiscali annuali siano dichiarati elementi passivi inesistenti o elementi attivi inferiori a quelli effettivi al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi transfrontalieri.

La gestione delle vendite potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati tributari nell'ipotesi in cui la Società ponesse in essere negozi giuridici per prestazioni inesistenti o con terze parti inesistenti o appartenenti alle c.d. black list.

La gestione dei sistemi informatici potrebbe presentare profili di rischio indiretto in relazione alla commissione di reati tributari nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, tramite persona dotata dei profili autorizzativi, distrugga o alteri documenti contabili ovvero disponga pagamenti per operazioni inesistenti.

Premesso quanto sopra, i presidi di controllo posti in essere dalla Società vengono di seguito elencati.

A. Gestione amministrativo - contabile e finanziaria

A.1. Gestione della contabilità generale

I presidi di controllo posti in essere dalla Società mediante le procedure adottate e condivise con i Destinatari sono di seguito riportati.

In particolare, i Destinatari devono:

- Rispettare i ruoli definiti dalla Società, nonché le responsabilità e le modalità per la gestione del piano dei conti
- Registrare le poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati.
- Verificare la corretta, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali.
- Verificare la completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle scritture di rettifica/integrazione/assestamento nel rispetto della segregazione dei compiti.
- Rispettare la segregazione dei compiti e verificare che l'esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili sia effettuata solo da parte della funzione aziendale che li ha generati.

DO NOT COPY

- Accertarsi che vi sua adeguata tracciabilità nel sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni, l'approvazione da parte di adeguato livello organizzativo delle modifiche effettuate.

A.2. Gestione della contabilità (Clienti)

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame, i Destinatari devono:

- Attenersi a quanto previsto nelle procedure in ordine modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti, con riguardo a: (i) la documentazione minima necessaria per la creazione/modifica dell'anagrafica in particolare con riferimento alle informazioni di natura finanziaria della controparte (ad esempio coordinate bancarie del cliente); (ii) la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di fatturazione e soggetto incaricato delle attività di monitoraggio degli incassi; (iii) le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate).
- Attenersi a quanto previsto nelle procedure in relazione alle modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell'importo da fatturare (ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti).
- Verificare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e/o dell'avvenuta consegna dei beni [verificando che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano a quanto concordato contrattualmente con la previsione di tolleranze massime] o della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di vendita.
- Verificare l'effettiva esistenza della posizione anagrafica del cliente, del contratto di vendita e del relativo stato di esecuzione.
- Controllare la completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto di vendita, nonché rispetto alla prestazione.
- Attenersi ai criteri e modalità previste per il monitoraggio delle partite di credito scadute.

A.3. Gestione amministrativo – contabile (Fornitori)

DO NOT COPY

In riferimento all'attività sensibile in oggetto, i Destinatari sono tenuti a:

- Rispettare quanto previsto nelle procedure in ambito di definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche fornitori, e segnatamente devono verificare che vi sia: (i) la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica [in particolare con riferimento alle informazioni di natura finanziaria della controparte (ad esempio, IBAN), definendo le modalità di accettazione dei casi di disallineamento tra giurisdizioni (ad esempio: azienda operante in Italia con conti correnti all'estero)]; (ii) la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di registrazione delle fatture e soggetto incaricato delle attività di predisposizione dei pagamenti; (iii) la manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate).
- Conservare e tracciare correttamente l'attestazione fornita dalla/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento circa l'effettivo ricevimento della prestazione.
- Verificare che i dati riportati in fattura e le registrazioni contabili siano corretti.

A.4. Gestione amministrativa contabile

A.4.1 Gestione dei cespiti aziendali

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei cespiti aziendali è fatto obbligo di:

- in caso di vendita, procedere alla compilazione di modulo di autorizzazione indicante:
- la matricola del cespite;
- il motivo della cessione;
- il valore netto contabile e quello di realizzo, oltre al costo storico;
- inviare il predetto modulo autorizzativo al Responsabile Amministrativo;
- emettere regolare documento di trasporto con specifica indicazione della causale;
- emettere regolare fattura di vendita;
- corredare il bene da alienare con le attestazioni di conformità CE secondo le disposizioni della Direttiva macchine (in caso di vendita di attrezzature, impianti, macchine che possono essere riutilizzate);

DO NOT COPY

- rimuovere dati e, in ogni caso provvedere ad adottare idonei provvedimenti volti a prevenire accessi non consentiti a dati personali (in caso di vendita di materiale informatico come, ad esempio, pc, tablet, ecc.);
- in caso di rottamazione, affidare il cespite a terzi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione;
- verificare la corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili;
- verificare la corretta rilevazione contabile degli ammortamenti;
- verificare il rispetto della procedura di dismissione ed eliminazione dei cespiti.

A.5. Gestione dei flussi logistici e contabilità di magazzino

- I destinatari devono rispettare i ruoli e delle responsabilità al fine di garantire la tracciabilità dei flussi logistici di magazzino in entrata e in uscita, così come definiti nelle procedure aziendali.
- Le procedure prevedono altresì un costante monitoraggio ed una analisi dei livelli delle giacenze in magazzino.
- L'inventario delle giacenze, da eseguire con cadenza periodica, deve essere volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza ed eventuali rettifiche inventariali devono avvenire solo con l'approvazione da parte di adeguati livelli organizzativi.
- I Destinatari devono attenersi alle modalità e ai criteri di effettuazione delle attività periodiche di valorizzazione del magazzino e delle conseguenti rilevazioni in contabilità.
- I Destinatari si devono attenere alle modalità e criteri previsti dalle procedure per l'identificazione dei materiali da destinare all'alienazione o allo smaltimento;

DO NOT COPY

A.6. Gestione della piccola cassa

La Società ha definito le modalità di utilizzo della piccola cassa (tra cui le tipologie di spesa ammissibili per cassa e i limiti di utilizzo), ivi incluse le relative modalità di rendicontazione delle spese sostenute e la documentazione giustificativa necessaria a supporto della spesa.
In generale, non è previsto il ricorso alla cassa contanti se non sporadicamente e per importi non significativi (es. acquisto di valori bollati).

È previsto lo svolgimento di attività di riconciliazione periodica delle giacenze di piccola cassa con le risultanze contabili.

A.7. Gestione dei pagamenti

I Destinatari:

- devono attenersi a quanto previsto dalle procedure societarie in riferimento alla definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativa mente alla gestione dei pagamenti;
- devono accertarsi della esigibilità della fattura sulla base del raffronto tra contratto, prestazione ricevuta e fattura;
- devono verificare che il destinatario del pagamento sia coerente con quanto riportato in fattura e che vi sia corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile;
- non possono effettuare pagamenti a fornitori in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- devono verificare con cadenza periodica eventuali anomalie (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, o di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio).

A.8. Gestione delle vendite

A.8.1 Selezione Cliente

La Società ha posto in essere presidi di controllo tesi alla:

- Definizione delle modalità e dei requisiti per la selezione della clientela, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità, di ordine morale e di solidità economico- finanziaria e

DO NOT COPY

attendibilità commerciale, con la contestuale definizione delle modalità con cui effettuare tali verifiche (es. tramite verifica delle visure camerali o database specializzati).

- Previsione delle modalità di aggiornamento dell'accreditamento della clientela finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti.

A.8.2 Gestione ordini/contratti di vendita /contratti di appalto

La Società ha posto in essere presidi di controllo tesi alla:

- Formalizzazione degli elementi contrattuali sottostanti l'operazione di vendita/appalto (i.e. termini di pagamento, quantità minime, tempi di consegna).
- Approvazione dei contratti di vendita/appalto da parte di soggetti aziendali abilitati.
- Verifica della corrispondenza dell'ordine/contratto di vendita/appalto con le politiche commerciali autorizzate.
- Definizione dei flussi autorizzativi funzionali all'applicazione di scostamenti rispetto alle politiche commerciali approvate (ad esempio, riconoscimento di extra sconti o termini contrattuali maggiormente favorevoli per il cliente).
- Attestazione circa la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto ai requisiti e ai termini definiti negli ordini/contratti di vendita/contratti di appalto.
- Verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine di vendita/contratto di appalto, nonché rispetto alle prestazioni erogate.
- Definizione del processo autorizzativo di ordini di vendita/appalto ricevuti al di fuori del flusso standard previsto dai vigenti processi aziendali

A.8.3Gestione degli incassi

I Destinatari devono attenersi ai seguiti presidi di controllo:

- Verificare periodicamente e aggiornare tempestivamente le coordinate bancarie non corrette/incomplete.
- Verificare la corretta imputazione della partita al cliente.
- Analizzare periodicamente le anomalie emerse (es. stesse coordinate bancarie riconducibili a più clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).

A.8.4 Gestione del credito verso i clienti

DO NOT COPY

I Destinatari devono attenersi alle procedure adottate dalla Società a presidio della gestione del credito verso i clienti e segnatamente

- Attenersi alle modalità di gestione degli incassi e di monitoraggio dello scaduto come disciplinato nelle procedure.
- Monitorare la gestione ordinaria del credito e nel caso di mancati pagamenti attenersi alle procedure ossia ad esempio, effettuare solleciti, escutere garanzie (assicurazioni), valutare piani di rientro, bloccare la fornitura ecc.);
- Attenersi in ogni caso alle modalità ed ai livelli approvativi per la svalutazione e lo stralcio dei credi ti come previsto nella procedura.

A.9 Gestione delle note spese

I Destinatari devono attenersi alle procedure adottate dalla Società a presidio della gestione delle note spese e segnatamente sono tenuti a:

- rispettare le procedure adottate dalla Società in riferimento alle tipologie di spese autorizzate e alle modalità di gestione delle stesse;
- predisporre le note spese, con allegati i giustificativi, sottoponendole alla firma del superiore gerarchico;
- dopo l'autorizzazione, inviare la nota spesa all'Amministrazione che, previa verifica di completezza e correttezza, provvede al rimborso del dipendente.

B. Gestione della fiscalità

La Società ha predisposto dei presidi di controllo specifici nella gestione degli adempimenti fiscali – tributari.

Ai Destinatari che, in ragione del proprio ruolo e incarico/mandato siano coinvolti nella gestione della predetta attività, è fatto obbligo di:

- Monitorare le scadenze fiscali previste per legge.
- Verificare la correttezza ed accuratezza del calcolo delle imposte dirette e indirette;
- Verificare l'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi, di imposte sul valore aggiunto e della ritenute certificate dalla Società quale sostituto d'imposta;

DO NOT COPY

- Controllare la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri IVA e i relativi conti di contabilità generale;
- Accertare il rispetto dei requisiti normativi relativamente ad eventuali compensazioni IVA effettuate;
- Eseguire verifiche successive sulla corretta contabilizzazione delle imposte;
- Verificare la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta.

Nella compilazione e nell'invio telematico delle dichiarazioni fiscali, i Destinatari devono:

- Controllare la compilazione dei modelli dichiarativi di versamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, verificando la correttezza dei dati ivi inseriti.
- Verificare che i modelli dichiarativi siano sottoscritti solo da soggetti muniti di apposita procura.
- Controllare l'avvenuta trasmissione telematica del modello dichiarativo.

C. Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti

È bene precisare come gli omaggi di cortesia o atti di ospitalità sono permessi solo quando siano tali, per natura o per valore, da non poter essere interpretabili, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad ottenere trattamenti di favore. In ogni caso, tali donativi devono essere sempre effettuati in conformità alle regole interne e/o consuetudini nel tempo adottate e documentati in modo adeguato.

In particolare, sono ammessi regali ed omaggi se di modesto importo in occasione di festività, ricorrenze particolari o momenti promozionali, secondo gli usi e le consuetudini locali.

Nei casi in cui sia prassi effettuare regali nel contesto in cui i Destinatari si trovino ad operare, il proponente deve comportarsi secondo quanto previsto dal Codice Etico. Occorre altresì dare comunicazione informativa all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

Con specifico riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico;
- garantire che le stesse rientrino negli ambiti consentiti dalla Società (eventi ed iniziative a carattere sociale, culturale, artistico o istituzionale. Esse possono essere anche finalizzate alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per la Società);

DO NOT COPY

- verificare che rientrino nell'ambito di uno specifico budget approvato dai vertici della Società;
- verificare che i beneficiari delle iniziative operino nel rispetto dei principi della Società;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- prevedere che siano formalizzate attraverso adeguati strumenti contrattuali.

La Società a presidio di quanto sopra prevede:

- la definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità consentiti.
- L'adozione di sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità offerti e dei relativi destinatari.
- La definizione di specifici livelli approvativi in relazione all'erogazione di omaggi e spese di rappresentanza/ospitalità.
- La definizione delle modalità di rendicontazione delle spese di rappresentanza/ospitalità effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa.

D. Gestione dei rapporti intercompany

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei rapporti *intercompany* **è fatto obbligo** di:

- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione nella gestione dei rapporti infragruppo;
- formalizzare per iscritto ogni servizio o finanziamento infragruppo, mediante appositi contratti/accordi sottoscritti dalle parti integrati da clausole di responsabilità, garanzia e da specifiche "clausole 231";
- garantire che i contratti infragruppo prevedano:

  l'identificazione delle attività di cui si richiede la prestazione (descrizione del servizio, modalità di erogazione, qualità del servizio da erogare, etc.);
  - l'identificazione del prezzo o delle metodologie per l'individuazione dello stesso (tariffazione, unità di misura, periodicità, etc.);
  - l'obbligo della società che effettua il servizio infragruppo di svolgere tali servizi con la massima diligenza professionale e secondo livelli qualitativi non inferiori a quelli indicati nell'accordo/contratto;

DO NOT COPY

  - un impegno a rispettare le previsioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 o nelle leggi equipollenti, nel Modello organizzativo ***Medtec Srl***, ove le controparti non si siano dotate di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ed il Codice Etico, nonché ad esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
  - idonei sistemi di reporting;
- assicurare che ogni operazione infragruppo sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto.

DO NOT COPY

Q. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEXIESDECIES, D. Lgs. n. 231/2001 (CONTRABBANDO)

In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Fermo restando che tali modifiche sono state così concepite in "attuazione dei criteri di delega", con il comma primo, il rinvio ai reati previsti dal testo unico di cui al d.P.R. 43/1973 (…) è sostituito dal rinvio ai reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari di cui all'allegato 1 dello schema di decreto in esame" mentre, da un lato, "al comma 2, viene inserito il riferimento, oltre che ai diritti di confine, anche alle imposte", dall'altro, al "comma 3, viene ampliato il novero delle sanzioni interdittive applicabili, includendovi anche, limitatamente alla fattispecie di cui al comma 2, l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, comma 2, lett. a) e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, comma 2, lett. b)".

L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

L'introduzione dei delitti di contrabbando all'interno dei reati presupposto comporta un parziale aumento del rischio nei confronti della Società, seppur allo stato remoto in considerazione dell'attività sociale svolta da ***Medtec Srl***. In particolare, il rischio concerne l'approvvigionamento di beni acquisiti in violazione del D. Lgs. n. 141 del 2024, con il possibile concorso di soggetti interni alla struttura societaria ovvero l'ipotetica strumentalizzazione a fini di contrabbando delle altre attività sociali.

AREE A RISCHIO/ATTIVITÀ SENSIBILI

Gestione delle importazioni/esportazioni da/verso Paesi extra-UE e gestione degli adempimenti doganali.

DO NOT COPY

ATTIVITÀ SENSIBILI:

- importazione/esportazione di merci da/verso Paesi dell'U e extra-UE;
- processo di individuazione e selezione degli spedizionieri;
- processo di individuazione e selezione dei fornitori;
- processo di acquisti di beni da Paesi extra-UE;
- compilazione e trasmissione della documentazione doganale;
- gestione delle operazioni di trasporto della merce;
- conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce;
- calcolo dei diritti di confine;
- gestione della contabilità relativa ai tributi doganali;
- gestione dei rapporti con l'Autorità doganale e/o altre autorità interessate.

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla rubrica, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- è vietato porre in essere qualsiasi tipo di operazione economica con soggetti che risultino dediti ad attività di contrabbando;
- è vietato porre in essere condotte non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico;
- i Destinatari devono assicurare il rispetto del Protocollo Approvvigionamenti Beni e Servizi (P05);
- nel caso di acquisti di beni soggetti ai diritti di confine di cui al D.lgs. n. 141 del 2024, è obbligatorio verificare il rispetto del pagamento dei diritti di confine sanciti, segnalando immediatamente all'OdV ogni possibile dubbio o anomalia.

Ai Destinatari della presente Parte Speciale è inoltre fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie delittuose di cui all'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001;

DO NOT COPY

- introdurre merci in violazione delle prescrizioni e limitazioni previste in materia di contrabbando D.lgs. n. 141 del 2024;
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina;
- nascondere merci provenienti da Paesi extra UE insieme ad altre merci di altro genere, sulla persona o in qualunque altro mezzo di trasporto per sottrarle alle ispezioni doganali e/o di altre autorità preposte;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori dal territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- falsificare documenti di accompagnamento della merce acquistata o venduta facendo risultare una provenienza UE anziché extra-UE, evadendo in tal modo i relativi diritti di confine;
- spedire a Paesi UE merci dichiarate per Paesi extra-UE in sospensione di diritti dovuti ai sensi del D. Lgs n. 141 del 2024, al fine di evadere i diritti di confine dovuti alle Autorità doganali;
- introdurre nello Stato italiano merci provenienti da Paesi extra-UE omettendo di presentarle all'Autorità doganale o destinandole ad un uso diverso da quello per cui è prevista l'agevolazione doganale.

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività di gestione delle operazioni di importazione/esportazione e gestione degli adempimenti doganali potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati di contrabbando nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, introduca merci da Paesi extra-UE omettendo di dichiararle all'Autorità doganale al fine di sottrarsi al pagamento dei diritti di confine.

In riferimento alle attività sensibili a rischio reato sopra richiamate, la Società ha adottato i seguenti presidi di controllo specifici atti a prevenire i reati di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001:

- verifica, eventualmente anche con l'ausilio di consulenti esterni, della correttezza dei codici doganali e della classificazione delle merci dichiarate in dogana;

DO NOT COPY

- implementazione di una procedura di valutazione e selezione degli spedizionieri doganali che preveda la verifica, anche a mezzo di soggetti terzi, del possesso da parte dei medesimi dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- tracciabilità dei rapporti contrattuali intercorsi con gli spedizionieri e dell'attività da questi svolta mediante un'idonea archiviazione, conservazione e aggiornamento della relativa documentazione (contratti, bolle doganali ecc.);
- controlli sulla correttezza del codice doganale determinato dagli spedizionieri;
- controlli sulla presenza del certificato di ispezione per l'importazione in riferimento alle merci biologiche necessario per lo sdoganamento;
- verifica, tramite lo spedizioniere, dell'assoggettabilità della merce a diritti di confine;
- controlli sulla coerenza ed esattezza dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri e verifica del corretto pagamento degli stessi;
- verifica dell'affidabilità commerciale, dell'onorabilità e della professionalità del fornitore;
- verifica della corrispondenza tra le fatture ricevute dai fornitori e la merce acquistata, anche rispetto alle condizioni contrattuali;
- verifica della corretta annotazione nel registro degli acquisti delle fatture e delle bollette doganali, con indicazione del relativo ammontare imponibile dei diritti di confine;
- controlli, con il supporto dello spedizioniere, sulla normativa doganale in vigore nei Paesi con i quali devono essere eseguite operazioni di import/export;
- verifica della veridicità e correttezza dei dati inseriti nel Documento Amministrativo Unico (c.d. DAU), conformemente a quanto indicato nella circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 45/D dell'11 dicembre 2006 e s.m.i. contenente le istruzioni nazionali per la stampa, l'uso e la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali;
- verifica, prima della trasmissione telematica del DAU, del possesso di tutta la documentazione commerciale e di trasporto, nonché degli eventuali nulla-osta/autorizzazioni/licenze necessari per l'applicazione delle disposizioni che regolano il regime doganale dichiarato;
- registrazione e conservazione (in modalità elettronica) dei documenti relativi alle operazioni doganali;
- in caso di vendita di merci destinate alla spedizione in un Paese extra-UE, verifica della regolare emissione della fattura;
- verifiche sulla correttezza e accuratezza delle dichiarazioni di origine preferenziale emesse e su quelle ricevute dai fornitori;

DO NOT COPY

- individuazione, tramite un idoneo sistema di deleghe e procure, dei soggetti incaricati di compilare e sottoscrivere le dichiarazioni doganali e di quelli autorizzati a intrattenere rapporti con l'Autorità doganale.

DO NOT COPY

R. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'EX ART. 24-TER DEL D. LGS. 231/2001 (I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA RICHIAMATI – I REATI TRANSNAZIONALI)

L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO E LA PECULIARITÀ DELLA RELATIVA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

La responsabilità da reato degli enti risulta altresì prevista dall'art.24 ter "in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo".

Per altro verso, l'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo).

La definizione di reato transnazionale è quindi contenuta nell'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Definizione di reato transnazionale":

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Alla luce del successivo art. 10 della predetta legge, la responsabilità dell'ente per un reato di natura "transnazionale" può effettivamente sorgere in relazione ai reati di cui all'art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale), art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Delitti in materia di immigrazione clandestina), di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e di

DO NOT COPY

associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309 del 1990).

In ogni caso, le ultime tre fattispecie di reato assumono comunque rilevanza, come già anticipato, ai sensi dell'art.24 ter, e dunque anche a prescindere dal requisito della transnazionalità, laddove siano realizzate nel territorio dello Stato italiano.

La valutazione del rischio inerenti alle fattispecie in esame, di per sé stesse ovviamente estranee al normale svolgimento di una libera intrapresa economica, assume caratteristiche per certi versi peculiari rispetto alla comune individuazione di specifiche attività sensibili come tali meritevoli di un'adeguata proceduralizzazione.

In questo caso, il punto di riferimento della valutazione preventiva richiesta risulta infatti costituito da una variabile esogena, del tutto estranea al comune funzionamento dell'ente societario, ovvero dal concreto sviluppo, sul territorio in cui si svolgono le attività economiche di interesse del medesimo, di alcune organizzazioni criminali sempre più strutturate, capaci quindi di incutere un serio timore nei loro interlocutori ed interessate al contempo a ritagliarsi un ruolo crescente anche nell'ambito di attività di per sé stesse lecite, talvolta sfruttando eventuali relazioni indebite intrattenute con esponenti politici, con soggetti operanti per conto dei committenti o delle autorità ammnistrative di controllo ovvero con specifici fornitori o subappaltatori dell'ente.

A fronte di un rischio siffatto, la rilevanza economica dell'attività svolta dall'ente costituisce uno specifico motivo di attrattiva per le organizzazioni criminali, per contrastare il quale è necessario implementare adeguati "anticorpi" all'interno dell'organizzazione aziendale.

In linea generale, eventuali forme di collusione o di contiguità con soggetti a qualsiasi titolo appartenenti alla criminalità organizzata non rispondono in alcun modo all'interesse di un ente dotato di adeguate risorse economico-finanziarie e già strutturalmente in grado di svolgere con successo la propria attività imprenditoriale, ma costituiscono viceversa situazioni altamente pregiudizievoli destinate ad esporre l'ente a rischi enormi sotto diversi e rilevanti profili.

In questi termini, il Modello di Organizzazione e di Gestione mira, pertanto, a favorire una ferma ed immediata capacità di reazione in presenza di ipotetici tentativi di contatto da parte delle organizzazioni criminali direttamente operanti sul territorio di riferimento o comunque connesse con i più vari aventi causa della ***Medtec Srl***.

DO NOT COPY

Al contempo, nell'ipotesi in cui gli eventuali tentativi effettuati dalle organizzazioni criminali possano effettivamente consentire la realizzazione di un effettivo "contatto", destinato in qualche modo a manifestarsi concretamente nell'attività societaria, il Modello di Organizzazione e di Gestione mira inoltre a far emergere quanto verificatosi il più velocemente possibile, proprio attraverso la previa selezione dei propri aventi causa, l'adeguata proceduralizzazione delle modalità di contrattualizzazione dei rapporti con gli stessi terzi, la trasparente gestione dei rapporti contrattuali e delle risorse finanziarie dell'ente e la tempestiva segnalazione di qualsivoglia segnale di allarme.

Sotto tale profilo, le regole di comportamento e le specifiche prescrizioni contenute nei Protocolli (ed in particolare riguardo al Protocollo Rapporti PA (P01), al protocollo Gestione Contabilità e bilancio (P02), al Protocollo Risorse Umane (P03), al Protocollo Commerciale (P04), al Protocollo Approvvigionamenti beni e servizi (P05)/ servizi immateriali(P06), al Protocollo Omaggi aziendali, liberalità e sponsorizzazioni (P07) rappresentano certamente dei validi presidi per contrastare l'agevolazione di tali reati.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle proprie funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le norme inerenti la prevenzione dei reati di criminalità organizzata e i reati c.d. transnazionali.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24-ter del D. Lgs. n. 231/01 e dall'art. 10, Legge n. 146/2006;
- fornire, direttamente o indirettamente, risorse economiche o opportunità di lavoro a soggetti che perseguono, personalmente o in qualità di semplici prestanome, finalità connesse ad attività criminali organizzate o transnazionali, agevolandoli in qualunque modo nel perseguimento dei loro obiettivi;
- istituire rapporti contrattuali (connessi all'erogazione di servizi professionali o all'acquisto di beni e servizi, etc.) ovvero effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o

DO NOT COPY

giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Black List, disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, ovvero con società di cui risulti difficile individuare gli effettivi amministratori di riferimento;

- effettuare prestazioni in favore di terzi, italiani o stranieri, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi, italiani o stranieri, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa;
- erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle black list internazionali;
- assumere personale risultante dalle black list internazionali;
- violare le prescrizioni contenuti nei protocolli 231, con particolare riguardo al Protocollo Rapporti PA (P01), al protocollo Gestione Contabilità e bilancio (P02), al Protocollo Risorse Umane (P03), al Protocollo Commerciale (P04), al Protocollo Approvvigionamenti beni e servizi (P05)/ servizi immateriali (P06), al Protocollo Omaggi aziendali, liberalità e sponsorizzazioni (P07).

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/01 e dall'articolo 10 della Legge n. 146/06 e ritenuti rilevanti per la società, quest'ultima adotta norme di comportamento e regole improntate a:

1. verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario o erogante e della relativa somma di denaro;
2. verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti;
3. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, subappaltatori e partners commerciali/finanziari;
4. verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
5. verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

DO NOT COPY

6. espletare gli opportuni controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari utilizzati per transazioni o operazioni straordinarie;
7. effettuare periodici controlli interni sulla tesoreria;
8. adottare adeguati programmi di formazione del personale.

DO NOT COPY

S. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIESDECIES E DALL'ART 25-DUODEVICIES (DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE - REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI)

CONSIDERAZIONI

L'analisi dei processi aziendali della ***Medtec Srl*** ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero, astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui all'art. 25 septiesdecies e all'art. 25-duodevicies del D. Lgs 231/2001:

- gestione degli appalti di lavoro e dei cantieri ai fini della realizzazione di lavori di costruzione e/o manutenzione prevalentemente nell'ambito ferroviario;
- gestione relativamente agli acquisti e alle vendite;

e, nello specifico vengono individuate, le seguenti fattispecie di reato:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art.518- duodecies c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art.518-terdecies c.p.).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti, dipendenti e loro collaboratori della ***Medtec Srl*** - in via diretta - nonché dei consulenti e partner - in forza di apposite clausole contrattuali - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riportate dall'art. 25-septiesdecies e dall'art. 25-duodevicies del D. Lgs. n. 231/2001;

DO NOT COPY

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- omettere l'adozione di misure atte al rispetto delle prescrizioni previste dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- violare le prescrizioni in materia di circolazione dei beni culturali;
- omettere le comunicazioni rilevanti in materia di beni culturali e paesaggistici alle autorità e istituzioni competenti;
- eseguire lavori di ristrutturazione di beni immobili e/o siti sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico in assenza delle autorizzazioni necessarie;
- eseguire scavi su o nelle vicinanze di siti e/o beni sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico, in assenza delle autorizzazioni necessarie;
- impossessarsi di qualsivoglia bene rinvenuto nelle attività di cantiere o presente negli immobili, oggetto di compravendita;
- distorcere l'uso del bene culturale rispetto alla sua finalità o godimento ovvero di studio, ricerca, o piacere estetico. violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, di conseguenza, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- osservare quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società, con riferimento a beni immobili e siti sottoposti a vincolo culturale e/o paesaggistico;
- verificare l'eventuale esistenza in capo a beni immobili o siti di vincoli culturali e/o paesaggistici;
- richiedere autorizzazioni per l'esecuzione di scavi, apertura di cantieri su o nelle vicinanze di siti sottoposti a vincolo culturale e/o paesaggistico;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle amministrazioni competenti.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, che si considera ivi integralmente richiamato.

DO NOT COPY

T. I PRINCIPALI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25- UNDEVICIES (DELITTI CONTRO GLI ANIMALI)

CONSIDERAZIONI

L'articolo 25-undevicies del D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto per includere i delitti contro gli animali nel catalogo dei reati presupposto che possono generare responsabilità amministrativa degli enti. Questo significa che le aziende possono essere sanzionate (pecuniariamente e con misure interdittive) se i loro rappresentanti o dipendenti commettono, nell'interesse o a vantaggio della Società, reati come maltrattamento, uccisione di animali, combattimenti tra animali, spettacoli vietati o diffusione di immagini di violenza, a meno che non si tratti di casi specificamente esclusi dalla legge, come quelli legati a caccia, pesca, allevamento, sperimentazione o attività circensi. Art. 544-bis c.p. "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.";

- Art. 544-ter c.p. "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.";
- Art. 544-quater c.p. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.";
- Art. 544-ter c. p. "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La

DO NOT COPY

stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale."

- Art. 544-bis c.p. "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000."

L'analisi dei processi aziendali della ***Medtec Srl*** ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero, astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui all'art. 25 undevicies del D. Lgs 231/2001:

- gestione degli appalti di lavoro e dei cantieri ai fini della realizzazione di lavori di costruzione e/o manutenzione prevalentemente nell'ambito ferroviario.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle proprie funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le norme inerenti la prevenzione dei delitti contro gli animali.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 25-undevicies del D. Lgs. n. 231/01;
- utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati citati dal suddetto articolo 25-undevicies del D. Lgs. n. 231/01.

DO NOT COPY

WHISTLEBLOWING

Oltre ai reati attualmente previsti, la L. n° 179 del 30/11/2017, pubblicata nella G.U.R.I. del 14/12/2017 ed entrata in vigore il 29 novembre 2017 recante "*DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO*" *(COSIDETTO "WHISTLEBLOWING")*, ha introdotto modifiche relative al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e al D. Lgs. N. 231/2001 (per il settore privato). Con la predetta legge viene previsto, all'art. 2 (tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato), la modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 mediante l'aggiunta, dopo il comma 2, dei seguenti nuovi commi:

- il comma 2-bis dal seguente tenore: "i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 del D. Lgs. 231/2001 prevedono : a) uno o più canali che consentono ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

In parallelo, la legge n 179/2017 integra l'artico in tema del D. Lgs 231 con due ulteriori disposizioni:

- Il comma 2-ter che prevede che: "L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo".
- Il comma 2-quater che stabilisce che "il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del

DO NOT COPY

segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

All'art. 3 della L. n. 179/2017, rubricato "Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale", viene altresì previsto quanto segue:

1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine".

Alla luce di quanto precede, dunque, l'articolo 2 della L. n. 179/2017, attraverso modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001, estende al settore privato la tutela del dipendente o del collaboratore che segnali illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro privato.

L'integrazione dell'attuale formulazione dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 con tre nuovi commi comporta, pertanto, la necessità di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo, già adottato, con le seguenti previsioni:

1. a carico dei vertici aziendali o dei soggetti vigilati o di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con la società, l'obbligo di presentare, in buona fede, segnalazioni circostanziate di illeciti che ritengano altamente probabile si siano verificati, rilevanti ai sensi del decreto o le violazioni del modello di organizzazione e gestione di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. A tal proposito, le Linee Guida di Confindustria rammentano che le funzioni aziendali coinvolte in attività a rischio di commissione reato (rilevante ex D. Lgs. 231/01)

DO NOT COPY

debbano inviare segnalazioni all'OdV non solo riguardo a risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dalle funzioni stesse per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.)", ma anche con riferimento ad anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento)";

2. canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
3. misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge; sul punto si possono richiamare le Linee Guida di Confindustria che, ad esempio, suggeriscono che i modelli organizzativi per disciplinare un sistema di reporting efficace devono "garantire la riservatezza a chi segnala le violazioni. Allo stesso tempo, sarà opportuno prevedere misure deterrenti contro ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma";
4. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, salvo restando il diritto degli aventi causa di tutelarsi, qualora siano accertate in capo al segnalante, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione, o comunque per altri reati commessi con la segnalazione, ovvero responsabilità di natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, derivanti dalla falsità della segnalazione;
5. nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante;
6. la possibilità di denunciare all'ispettorato Nazionale del Lavoro, anche per via della organizzazione sindacale, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
7. la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, del mutamento di mansioni nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Sotto questo aspetto si può richiamare Confindustria che sottolinea che "l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello organizzativo rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di

DO NOT COPY

lavoro di cui agli articoli 2104 e 2105 de/ Codice civile. Di conseguenza, rientrando in tali doveri, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari".

Alla luce del D. Lgs. 24/2023 del 10 Marzo 2023 che recepisce ed attua la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 Ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'unione e recante disposizione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, la Società ***Medtec Srl***, ha adottato canali per la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, dei componenti degli organi sociali della Società e dei collaboratori esterni, nonché ogni opportuna misura interna di adeguamento ai fini dell'implementazione delle relative previsioni, per come previste e disciplinate nell'ambito della procedura interna (P10) "Whisteblowing"," che costituisce parte essenziale ed integrante del presente Modello.

DO NOT COPY